

1^a SERIE SPECIALE

PRODUZIONE EDIZIONE
SETTORE SVILUPPO
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE
BIBLIOTECA
Anno 131° — Numero 33

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 settembre 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85091

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 62. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 settembre 1990 (della provincia autonoma di Trento)
- Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione - Obbligo della provincia autonoma di adeguare i piani territoriali di coordinamento al piano di assegnazione che prevede la localizzazione e l'insediamento degli impianti - Asserita violazione della competenza della provincia autonoma in materia di urbanistica e piani regolatori di opere pubbliche, di tutela del patrimonio storico e del paesaggio - Illegittima previsione di un potere di controllo sostitutivo dello Stato sulle regioni e province autonome in caso di inerzia dello stesso.**
- (Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 3 e 4).
 (Statuto T.-A.A., artt. 8, 9 e 16) Pag. 7
- n. 543. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino del 23 maggio 1990.
- Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Estensione della punibilità, secondo il «diritto vivente» (conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione), alla mera omissione di componenti positivi del reddito e alla simulazione di componenti negativi dello stesso - Difformità dall'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247/1989 (necessità di un'attività preparatoria fraudolenta) - Pericolo di difformità di giudicati *in parte qua* - Conseguente possibile disparità di trattamento tra cittadini.**
- (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).
 (Cost., artt. 3 e 25) » 12
- n. 544. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 20 dicembre 1989.
- Comuni e province - Decisioni dei ricorsi per contestazione di confini tra comuni e province mediante decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato - Ritenuta applicabilità di detta procedura anche per la contestazione di confini di comuni di regioni diverse [nella specie: accertamento del confine tra il comune di Canazci (Trento) ed il comune di Rocca Pietore (Belluno) che è anche confine tra regione Veneto e regione Trentino-Alto Adige] - Violazione dell'autonomia regionale sotto il profilo della lesione dell'integrità territoriale della regione - Illegittimo uso dell'atto amministrativo (d.P.R.) anziché della legge.**
- (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 267).
 (Cost., artt. 5 e 132) » 14
- n. 545. Ordinanza del pretore di Venezia del 1º giugno 1990.
- Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Prescrizione quinquennale del diritto alla percezione di detta indennità - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti statali il cui diritto all'analoga indennità di buonuscita è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.**
- (R.D.-L. 2 novembre 1933, n. 2418, art. 19, convertito in legge 7 giugno 1934, n. 1088, in relazione al r.d.-l. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, comma tre; legge 20 marzo 1980, n. 75, art. 3).
 (Cost., art. 3) » 20

- n. 546. Ordinanza del pretore di Torino del 30 maggio 1990.
Previdenza e assistenza sociale - Malattia professionale - Conseguente lesione dell'integrità fisica - Mancata incidenza sull'inabilità lavorativa - Corresponsione di rendita I.N.A.I.L. per malattia professionale - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle affezioni morbigene comportanti riduzione di capacità lavorativa - Contrasto con i principi della tutela del diritto alla salute e del lavoro, nonché dell'effettività della garanzia assicurativa.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2, 3 e 74).
 (Cost., artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma) Pag. 22
- n. 547. Ordinanza del tribunale di Torino del 15 giugno 1990.
Processo penale - Provvedimenti cautelari - Riesame - Indagato detenuto in luogo fuori della circoscrizione del giudice competente - Audizione delegata al giudice di sorveglianza - Lamentata impossibilità di valido contraddittorio - Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, artt. 127, terzo comma, e 309, ottavo comma).
 (Cost., art. 24) » 24
- n. 548. Ordinanza del tribunale per i minorenni di Napoli del 10 luglio 1990.
Processo penale - Imputato condannato minorenne - Custodia cautelare - Permanenza in casa - Computabilità per la durata massima della misura - Esclusione dal computo della pena detentiva - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla misura degli arresti domiciliari previsti per gli imputati maggiorenni - Lesione del principio dell'inviolabilità del diritto alla libertà personale.
 (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 21, quarto comma).
 (Cost., artt. 3 e 13) » 26
- n. 549. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Sondrio del 17 maggio 1990.
Processo penale - Incidente probatorio (nella specie: perizia) - Richiesta del p.m. - Notifica all'indagato - Omessa previsione per il difensore - Termine di due giorni da tale incombente per presentare deduzioni - Compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega.
 (C.P.P. 1988, art. 396).
 (Cost., artt. 24 e 76) » 28
- n. 550. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 16 novembre 1989.
Industria e commercio - Panificazione - Autorizzazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i panifici di nuovo impianto in base a valutazioni di opportunità in relazione alla densità dei panifici esistenti e al volume della produzione nella località ove è richiesta l'autorizzazione - Illogicità della norma impugnata nel sistema attuale di economia dinamica in contrasto con i principi di libertà di iniziativa economica e di buon andamento della p.a., attesa anche l'insufficienza di strumenti operativi e conoscitivi di cui dispone la C.C.I.A.A.
 (Legge 31 luglio 1956, n. 1002, art. 2).
 (Cost., artt. 3, 41 e 97) » 29
- n. 551. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Vercelli del 30 maggio 1990.
Processo penale - Nuovo codice o, in alternativa, norme transitorie - Reato di competenza pretorile - Richiesta di archiviazione del p.m. - Mancata condivisione da parte del g.i.p. - Ritenuta preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenza di quelle già affettuate - Ingiustificata discriminazione rispetto all'analogo rito presso il tribunale - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Lamentata impossibilità di esercitare un controllo sull'operato del p.m.
 (C.P.P. 1988, art. 554, secondo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 157).
 (Cost., artt. 3, 76 e 112) » 35

n. 552. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pescara del 12 luglio 1990.

Regione Abruzzo - Reati edilizi - Estinzione del reato edilizio nell'ipotesi di demolizione del manufatto abusivo, indipendentemente dalla circostanza della conformità o meno dell'opera abusiva agli strumenti urbanistici vigenti - Ingiustificato più favorevole trattamento penale dei reati edilizi commessi nella regione Abruzzo rispetto a quelli commessi nel restante territorio dello Stato - Illegittima legiferazione regionale in materia penale.

(Legge regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, art. 10).

(Cost., artt. 3, 25, 70 e 117) Pag. 39

n. 553. Ordinanza del tribunale di Forlì del 23 luglio 1990.

Reati tributari - Omesso versamento delle ritenute fiscali - Mancata previsione dell'esecuzione dalla responsabilità penale nell'ipotesi di impossibilità di effettuare il versamento nel termine previsto dalla norma impugnata per il fallimento del soggetto interessato - Ingiustificato eguale trattamento sanzionatorio di soggetti in situazioni giuridiche diverse.

(D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 2).

(Cost., art. 3) » 40

n. 554. Ordinanza del tribunale militare di Palermo del 31 maggio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Intervenuta amnistia - Applicabilità - Immediata declaratoria - Non previsto inserimento, nel fascicolo del dibattimento, degli atti relativi alla notizia del reato e della documentazione concernente le indagini compiute - Lamentata impossibilità di valutare l'esistenza di altre cause di non punibilità - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Lesione del principio del *favor innocentiae*.

(C.P.P. 1988, artt. 129, secondo comma, e 431; d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, lett. a); c.p.m.p., art. 120).

(Cost., artt. 3, 24 e 27) » 41

n. 555. Ordinanza del pretore di Catania del 12 giugno 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Sentenza di condanna - Pena detentiva - Concessione del beneficio della sospensione condizionale - Inappellabilità - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai condannati a pena detentiva che debba essere eseguita.

(C.P.P. 1988, art. 443, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 42

n. 556. Ordinanza del pretore di Torino del 30 giugno 1990.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di servizio - Dipendenti dell'I.N.A.I.L. transitati all'U.S.L. - Opzione per l'indennità premio di fine servizio calcolato secondo le modalità previste per i dipendenti dell'I.N.A.I.L. - Possibilità secondo l'attuale sistema che l'opzione risulti effettuata anche per il sistema di calcolo più sfavorevole per i lavoratori - Mancata previsione della possibilità di chiedere *ex post* la riliquidazione di detto trattamento di fine servizio, ove il sistema di calcolo già oggetto di opzione abbia dato luogo, anche in relazione al consolidamento di un certo indirizzo d'interpretazione giuridica, ad un risultato meno favorevole - Illogicità delle impugnate normative sotto il profilo del contrasto con il principio di «maggior favore».

(Legge 14 giugno 1974, n. 303, art. 3, primo comma).

(Cost., art. 3) » 43

n. 557. Ordinanza della Corte di cassazione del 6 giugno 1989.

Processo penale - Codice previgente - Impugnazione per i soli interessi civili - Notificazione alle altre parti - Termine di decadenza di giorni tre - Perfezionamento della notifica coincidente con la ricezione della raccomandata - Sostanziale difficoltà, se non impossibilità ad esercitare il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti - Conseguente compressione del diritto di difesa - Lamentata diversità del termine rispetto al corrispondente regime previsto dal codice di procedura civile.

(C.P.P., combinato disposto artt. 169, ultimo comma, 175 e 202 cpv.).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 45

n. 558. Ordinanza del tribunale di Varese del 19 luglio 1990.

Processo penale - Norme di coordinamento - Reati concernenti le armi e gli esplosivi - Rito previsto: giudizio direttissimo anche in assenza delle condizioni di cui agli artt. 449 e 565 del c.p.p. - Violazione dei principi e direttive della legge delega.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 233, secondo comma).

(Cost., art. 76)

» 47

n. 559. Ordinanza del tribunale di Varese del 24 maggio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Opposizione al decreto penale - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Omesso consenso del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma - Disparità di trattamento tra imputati - Compressione del potere giurisdizionale del giudice - sottrazione del controllo del giudice su un provvedimento (sia pure implicito) del p.m.

(C.P.P. 1988, art. 464, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 111)

» 48

n. 560. Ordinanza del tribunale di Genova del 30 maggio 1990.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria per i possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici - Presunzione assoluta di pericolosità di detti apparecchi in contrasto con le cognizioni tecniche che escludono non solo nella normalità del funzionamento, ma anche nell'improbabile ipotesi del «peggior guasto» (funzionamento continuativo), il rischio di danni riferibili ad effetti delle radiazioni ionizzanti - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 221/1986, di infondatezza di analoga questione (riguardante gli addetti ad apparecchi elettrici), non condivisa dal giudice a quo.

(Legge 20 febbraio 1958, n. 93, art. 5, come sostituito dalla legge 30 gennaio 1968, n. 47, art. 1, come sostituito dalla legge 10 maggio 1982, n. 251, art. 12).

(Cost., artt. 24, 38 e 53)

» 49

n. 561. Ordinanza del tribunale di Agrigento del 25 maggio 1990.

Processo penale - Richiesta di rito abbreviato - Rigetto del g.i.p. - Riproponibilità fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Omessa previsione - Impossibilità per il giudice del dibattimento di accoglierla, se già definibile allo stato degli atti, nell'udienza preliminare - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442 del c.p.p. - Disparità di trattamento tra imputati - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto all'analogo istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

(C.P.P. 1988, art. 440, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 52

n. 562. Ordinanza del tribunale di Genova del 19 ottobre 1988.

Navi e navigazione - Trasporti marittimi nazionali - Limitazione di responsabilità del vettore in materia di rilevanza di colpa grave ed in materia di misura per sola unità di carico - Diversa più favorevole disciplina per l'utente prevista in materia di trasporti internazionali - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe e non razionalità del deterioro trattamento dell'utente di trasporti nazionali - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 401/1987.

(Cod. nav., art. 423).

(Cost., art. 3)

Pag. 55

n. 563. Ordinanza della Corte d'appello di Genova del 12 novembre 1987.

Previdenza e assistenza sociale - Omesso versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro - Condono delle sanzioni civili - Onere del datore di lavoro moroso, per i contributi anteriori al 20 novembre 1985, di versare i contributi stessi entro il 20 febbraio 1986 onde evitare il pagamento delle somme aggiuntive a titolo di sanzione civile - Mancata distinzione tra debitori morosi *in bonis* e debitori morosi falliti, attesa la difficoltà per questi ultimi di assolvere all'onere in questione per l'eccessiva brevità del termine ed attesa anche la diversa più favorevole disciplina prevista per le aziende in amministrazione controllata che possono assolvere a detto onere entro trenta giorni dalla data di chiusura della procedura - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio dei debitori falliti.

(D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, art. 1, terzo e sesto comma, convertito con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 57

n. 564. Ordinanza della Corte d'appello di Genova del 12 novembre 1987.

Previdenza e assistenza sociale - Omesso versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro - Condono delle sanzioni civili - Onere del datore di lavoro moroso, per i contributi anteriori al 20 novembre 1985, di versare i contributi stessi entro il 20 febbraio 1986 onde evitare il pagamento delle somme aggiuntive a titolo di sanzione civile - Mancata distinzione tra debitori morosi *in bonis* e debitori morosi falliti, attesa la difficoltà per questi ultimi di assolvere all'onere in questione per l'eccessiva brevità del termine ed attesa anche la diversa più favorevole disciplina prevista per le aziende in amministrazione controllata che possono assolvere a detto onere entro trenta giorni dalla data di chiusura della procedura - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio dei debitori falliti.

(D.-L. 2 dicembre 1985, n. 688, art. 1, terzo e sesto comma, convertito con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 59

n. 565. Ordinanza del tribunale militare di Palermo del 31 maggio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Intervenuta amnistia - Applicabilità - Immediata declaratoria - Non previsto inserimento, nel fascicolo del dibattimento, della documentazione concernente le indagini compiute - Lamentata impossibilità di valutare l'esistenza di altre cause di non punibilità - Disparità di trattamento degli imputati nella fase preliminare rispetto a quelli nell'udienza dibattimentale - Contrasto con il principio di presunzione di innocenza.

(C.P.P. 1988, artt. 129, secondo comma, e 431; d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, lett. a); c.p.m.p., art. 196).

(Cost., artt. 3, 24 e 27)

» 64

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 62

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 settembre 1990
(della provincia autonoma di Trento)*

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione - Obbligo della provincia autonoma di adeguare i piani territoriali di coordinamento al piano di assegnazione che prevede la localizzazione e l'insediamento degli impianti - Asserita violazione della competenza della provincia autonoma in materia di urbanistica e piani regolatori di opere pubbliche, di tutela del patrimonio storico e del paesaggio - Illegittima previsione di un potere di controllo sostitutivo dello Stato sulle regioni e province autonome in caso di inerzia dello stesso.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 3 e 4).

(Statuto T.-A.A., artt. 8, 9 e 16).

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta provinciale, Mario Malossini, a ciò autorizzato con delibera di giunta n. 10377 del 31 agosto 1990, rappresentato e difeso, giusta mandato sottoscritto dal notaio dott. Pier Luigi Mott, n. rep. 55515 in data 3 settembre 1990, all'avv. prof. Umberto Pototschnig e dall'avv. Vitaliano Lorenzoni, ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, via Alessandria n. 130, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo e diciannovesimo comma, nonché dell'art. 4, secondo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, avente ad oggetto «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1990 in relazione agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

FATTO

La legge 6 agosto 1990, n. 223, nel disciplinare *ex novo* il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, prevede che la pianificazione delle radiofrequenze sia effettuata mediante un piano nazionale di ripartizione e un piano nazionale di assegnazione. Il primo indica le bande di frequenza utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni. Il secondo — nel rispetto delle indicazioni contenute nel primo — «determina le aree di servizio degli impianti, e, per ciascuna area, la localizzazione possibilmente comune degli impianti ed i parametri radioelettrici egli stessi, nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto». La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva (art. 3, settimo comma).

Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralità di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona (ottavo comma). Segue, nel nono, decimo e undicesimo comma, l'indicazione degli obiettivi cui deve indirizzarsi il piano di assegnazione. Vengono poi le norme riguardanti la competenza e la procedura del piano, norme che meritano di essere riportate qui per esteso e che così dispongono:

(quattordicesimo comma): «Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal settimo all'undicesimo, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini di utenza, e lo sottopone al parere delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano»;

(quindicesimo comma): «Le regioni e le province autonome nell'esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini di utenza comprendenti territori confinanti.

Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano, senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole»;

(sedicesimo comma): «Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle regioni, redige un nuovo schema di piano di assegnazione che è sottoposto al parere del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'atto senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole».

Vengono poi il diciassettesimo e diciottesimo comma, dove si stabilisce che il piano venga approvato con decreto del Presidente della Repubblica e possa essere periodicamente aggiornato.

Segue il diciannovesimo comma, il quale così dispone: «Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i piani territoriali di coordinamento ovvero adottano piani territoriali di coordinamento specifici, per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedano entro sessanta giorni dalla approvazione del piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina commissari *ad acta* per l'adeguamento ovvero per l'adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento.

I comuni adeguano gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei piani territoriali di coordinamento costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici e non necessitano di autorizzazione regionale preventiva».

A sua volta l'art. 4 della legge n. 223/1990, intitolato «Norme urbanistiche», dopo aver disposto che «il rilascio della concessione di cui all'art. 16 o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente nei piani territoriali di coordinamento» così dispone al secondo comma: «I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se già di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresì a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite od espropriate per l'installazione degli impianti (...). La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione.

La concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione.

La delibera di concessione del diritto di superficie è accompagnata da una convenzione tra il comune e il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri (...) nonché il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione».

Tutte queste disposizioni, nella parte in cui pretendono di trovare applicazione anche in provincia di Trento, sono costituzionalmente illegittime, in quanto chiaramente invasive delle attribuzioni riservate alla competenza della provincia autonoma dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Pertanto col presente atto la provincia le impugna davanti a questa ecc.ma Corte e chiede che esse siano dichiarate illegittime per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, nn. 5 e 6, nonché dell'art. 9, n. 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, anche in relazione all'art. 21 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

In base allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige la provincia di Trento ha competenza primaria in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio. Si tratta cioè di una competenza che incontra i soli limiti derivanti dai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, dal rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Ciò nonostante, la nuova legge sull'emittenza radiotelevisiva riconduce una serie di competenze concernenti dette materie alla titolarità dello Stato, declassando le regioni e le due province autonome a organismi meramente consultivi del Ministro delle poste ovvero coinvolgendole soltanto come uffici dipendenti, preposte alla mera esecuzione di scelte effettuate al centro. Il pretesto per arrivare a questo risultato è che nella legge n. 223/1990 i profili urbanistici sono — per così dire — accessori rispetto alla disciplina del sistema radiotelevisivo, che è invece materia a sé, di esclusiva competenza dello Stato.

Ma si tratta di un'argomentazione che va subito rifiutata. Già sulla base della legge precedente e in particolare a seguito dell'art. 185 del testo unico 29 marzo 1973, n. 156, infatti il Consiglio di Stato l'ha espressamente respinta perché «se è vero che la disciplina della materia radiotelevisiva spetta esclusivamente all'autorità centrale (...) è peraltro altrettanto vero che ciò non esclude la competenza per diversi fini di altri organi pubblici nella cui funzione l'attività di telecomunicazione possa, in ipotesi, interferire». Ciò sia perché l'art. 185 citato stabilisce esplicitamente che rimangono ferme «le autorizzazioni amministrative e le prescrizioni previste da leggi speciali» (nel quale ambito vanno ricomprese anche le leggi urbanistiche), sia perché «in via di principio ogni pubblica autorità è preposta alla cura di ben individuati interessi generali ed allorché un'iniziativa privata coinvolga più settori di intervento amministrativo e sinuova diversi profili di pubblica ragione è giocoforza — e meno che non si sia diversamente disposto — che essa si sottoponga alla potestà di ciascuno organo competente per materia, in modo tale che ogni suo specifico aspetto soddisfi pienamente le esigenze della normativa di volta in volta da applicare. Conseguentemente non può ritenersi che l'approvazione di un impianto trasmittente eventualmente rilasciata dal Ministero delle poste in ossequio alla disciplina delle telecomunicazioni e in appagamento degli interessi di questa perseguiti possa valere anche ai fini urbanistici, è cioè come provvedimento di tutela del corretto uso del territorio» (sez. quinta, 15 dicembre 1986, n. 642).

Questo diverso criterio, fatto proprio dal Consiglio di Stato, deve trovare applicazione a maggior ragione in vigenza della nuova legge n. 223/1990. Quest'ultima infatti mette in opportuna evidenza anche la fase (o il momento) della localizzazione degli impianti, facendone uno dei contenuti necessari, per ciascuna area di servizio, del piano nazionale di assegnazione (art. 3, settimo comma). Un riconoscimento esplicito di questo coinvolgimento di interessi pubblici diversi nella pianificazione delle radiofrequenze (e tra questi in particolare di quello urbanistico) affiora del resto dall'ottavo comma dell'art. 3, secondo il quale il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, da determinarsi tenendo conto di una serie di elementi, fra cui le «condizioni urbanistiche» della zona (ottavo comma).

Ancora più esplicita in questa caratterizzazione sono le norme del diciannovesimo comma, le quali vogliono che le indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione vengano recepite dal piano territoriale di coordinamento già in vigore, ovvero, nel caso che quest'ultimo non ci sia, da un piano territoriale di coordinamento «specifico», adottato cioè a questo specifico fine e al quale i comuni hanno l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici.

La nuova legge, dunque, superando i limiti e le incertezze dovute alla legge precedente, lascia intendere chiaramente che ai fini della più soddisfacente localizzazione degli impianti radiotelevisivi si impongono scelte che hanno anche valore urbanistico, che comportano cioè anche responsabilità specifiche inerenti a tale settore.

Sorprende pertanto, e lascia delusi, il fatto che, pur accogliendo e sottolineando questi suoi aspetti tipici e molto importanti, la legge n. 223/1990 non tragga le conclusioni dovute per quanto concerne la distribuzione delle competenze.

Affidi cioè sempre al Ministero delle poste il compito di redigere e poi di approvare il piano di assegnazione della radiofrequenza, chiamando le regioni e le stesse province autonome ad esprimere soltanto un parere e a formulare proposte, ma riservando al tempo stesso al Ministro la competenza all'approvazione del piano nella forma del decreto residenziale.

Ebbene un assetto di questo genere viola manifestamente l'ordine costituzionale delle competenze.

A) In primo luogo perché non rispetta l'art. 21 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il quale ha previsto un diverso sistema per ottenere l'armonizzazione tra i vigenti piani urbanistici provinciali e gli interessi di competenza statale. Vi si dice infatti che a Trento i piani urbanistici provinciali ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge provinciale e che i progetti di piano devono essere inviati al Ministero dei lavori pubblici, il quale formula entro termini stabiliti con legge provinciale eventuali osservazioni a scopo di coordinamento, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. S'intende che un sistema siffatto, ribadito poi dalla provincia autonoma con l'art. 11 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, consentì al Governo di rinviare a un nuovo esame da parte della provincia la legge che non abbia tenuto conto delle osservazioni del Ministero (salvo poi la possibilità di un ricorso alla Corte). Merita di considerare inoltre in linea di fatto che, in occasione del nuovo piano urbanistico provinciale approvato con legge, la provincia ha puntualmente trasmesso al Ministero dei lavori pubblici il progetto del piano, senza ottenere nessuna risposta sul punto che qui interessa, e senza neppure ricevere alcuna richiesta a proposito della localizzazione degli impianti radiotelevisivi.

B) Le norme qui impugnate contrastano altresì con l'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Esso prescrive infatti che «la progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato, se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dai piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate».

Il principio così affermato è che qualora le opere di competenza statale non rispettino le prescrizioni urbanistiche, si deve procedere alla ricerca dell'intesa tra lo Stato e la regione (o la provincia), in modo da salvaguardare anche in questo caso tutti gli interessi pubblici coinvolti e rendere partecipe delle scelte finali le diverse amministrazioni competenti su di esse. Viceversa il quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo comma dell'art. 3 della legge n. 223/1990 tradiscono questo disegno, riservando alla sola amministrazione statale ogni decisione sul c.d. piano di assegnazione e quindi anche sulla localizzazione degli impianti, mentre alle regioni è affidata l'unica possibilità di esprimere pareri o avanzare proposte, che lasciano arbitri le amministrazioni dello Stato di qualunque decisione.

Nelle norme qui considerate, è presente dunque una palese e grave violazione della competenza provinciale in materia urbanistica. Infatti se le amministrazioni statali lo vogliono, gli impianti necessari per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi potrebbero venire localizzati dovunque, anche a costo di sconvolgere così in modo irrimediabile tutto l'ambiente circostante e gli effetti della restante disciplina urbanistica.

Né varrebbe obiettare che ogni qualvolta viene prevista l'intesa tra Stato e regione c'è il rischio di non raggiungerla, col risultato di paralizzare di conseguenza ogni iniziativa.

Infatti l'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977 prevede anche come si possa superare il blocco dovuto alla mancata intesa, arrivando a una soluzione che può ritenersi equa e insieme rispettosa delle diverse competenze.

E neppure varrebbe eccepire che il d.P.R. n. 616/1977 (ivi compreso il suo art. 81) riguarda le sole regioni a statuto ordinario.

Un'apposita norma di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ha esteso infatti alla regione Trentino-Alto Adige ed alle due province di Trento e Bolzano «in quanto non ne siano già investite, ogni facoltà o potere attribuiti alle regioni a statuto ordinario con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle condizioni, con le modalità ed entro i limiti per esse previsti» (art. 12 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526). Il che vale sicuramente anche per quanto stabilisce l'art. 81, posto che esso conferisce in effetti alla provincia un potere sino ad allora sconosciuto, ma essenziale per il conseguimento dell'intesa.

C) Altra violazione riguarda direttamente gli articoli dello statuto speciale citato poc'anzi, nella parte in cui, coinvolgendo nella procedura del piano di assegnazione anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, non hanno differenziato la loro posizione, dovuta al carattere di competenza primaria loro riconosciuto, rispetto a quella di tutte le altre regioni. Il rilievo vale sia per l'urbanistica, che per la tutela del paesaggio, tenuto conto che anche su quest'ultima la competenza nel Trentino-Alto Adige è ormai provinciale ed è di primo livello, come quella in tema urbanistica.

D) Una alterazione ulteriore del disegno istituzionale ricavabile per Trento dalle norme statutarie si ha nel fatto che alle regioni ed alle due province autonome la legge 226 ha dato sì la possibilità di esprimere il proprio parere sulla localizzazione degli impianti, ma questo è possibile solo nella prima fase del procedimento, e non anche nella fase successiva e di fatto decisiva prevista dal sedicesimo e diciassettesimo comma dell'art. 3. Infatti è previsto che, una volta acquisiti i pareri delle regioni (e, verosimilmente, anche delle due province autonome, che tuttavia qui la legge non

nomina; ma l'omissione, se voluta, sarebbe sicuramente illegittima), il Ministro rediga un nuovo schema di piano di assegnazione, per poi sottoporlo al parere del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, prima di portarlo alla approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri. Ebbene in questo modo può accadere non soltanto che il nuovo schema preparato dal Ministro venga ad essere molto diverso da quello originario su cui le regioni si sono pronunciate, senza che esse possono esprimersi anche su di esso; ma c'è soprattutto il rischio che al momento dell'approvazione definitiva il Consiglio dei Ministri posto di fronte ad un testo diverso da quello già portato all'esame delle regioni, non sia nelle condizioni di avvertire dove stia esattamente il contrasto tra ministero e regioni e di decidere congruamente armonizzando i diversi interessi.

E) Una ulteriore illegittimità delle norme impugnate risulta dalla loro contraddittorietà nel rapporto Stato-regioni. Per un verso infatti esse riconoscono che è necessario definire la localizzazione degli impianti radiotelevisivi tenendo conto di molte altre esigenze, ivi comprese le condizioni urbanistiche delle diverse zone (ottavo comma dell'art. 3) e conseguentemente richiedono che tale localizzazione venga stabilita per mezzo di un adeguato strumento urbanistico. Per altro verso esse affidano la localizzazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (cioè ad un'autorità statale), lasciando alle regioni (che *ratione materiae* sarebbero quelle competenti) solo il compito di «conformarsi» alle scelte del Ministro, adeguando ad esse il proprio piano territoriale di coordinamento o adottandone uno «specifico» a questo scopo. Ma la contraddizione rende ancor più evidente che per effetto di questa legge il Ministro si appropria di una competenza che è sicuramente regionale e che le regioni vengono contemporaneamente amputate nella misura corrispondente delle loro attribuzioni.

Ebbene questa ecc.ma Corte, respingendo la tesi di talune regioni secondo cui gli oggetti regolati dalla nuova legge a difesa del mare rientrerebbero nella materia dell'urbanistica e di altre materie anch'esse di competenza regionale, ha tuttavia riconosciuto che la disciplina dei parchi e delle riserve naturali «comporta interferenze e intrecci con la disciplina relativa all'urbanistica» e ad altre materie di competenza regionale; onde «si rende pur sempre necessario — dice la Corte — procedere alla ulteriore verifica che i poteri esercitati dallo Stato con la legge impugnata non producano, attraverso un'eccessiva estensione degli elastici confini della materia della "protezione della natura", una sostanziale compressione delle attribuzioni regionali nelle predette materie, tale da portare ad una effettiva degradazione delle competenze primarie garantite alla (regione) ricorrente» del suo statuto d'autonomia (sentenza n. 2031/1988).

Una argomentazione siffatta, formulata a proposito di una legge in tema di protezione della natura, vale perfettamente anche a proposito del sistema radiotelevisivo, nella parte in cui anch'esso richiede l'installazione di impianti in grado di incidere sull'assetto urbanistico. Ma se è così, la logica avrebbe voluto o che la legge n. 223/1990 avesse richiesto l'intesa tra lo Stato e la regione (o la provincia), come già si è accennato; ovvero che il piano di assegnazione delle radiofrequenze non comprendesse la puntuale localizzazione degli impianti dettando in sua vece la determinazione di criteri e riconducendo così la legge dello Stato alla funzione che le è propria di indirizzo e coordinamento.

F) Un motivo a sé stante di illegittimità della legge impugnata riguarda la seconda parte del diciannovesimo comma del più volte citato art. 3, dove è previsto un potere dello Stato di sostituirsi alle regioni e alle province autonome in caso di inerzia.

Questa ecc.ma Corte ha infatti riconosciuto che siffatto potere, pur essendo presente in svariati settori del diritto pubblico, se applicato ai rapporti Stato-regioni «assume connotazioni particolari, legate al fatto che nel caso tale potere ha di fronte a sé un'autonomia politica e amministrativa costituzionalmente definita e garantita» (sentenza n. 177/1988). Secondo la Corte, dunque, il potere sostitutivo dello Stato esige:

1) che lo Stato disponga di un potere di vigilanza nei confronti di attività regionali prive di discrezionalità nell'an, o perché sottoposte a termini perentori, o perché l'inerzia delle regioni metterebbe in serio pericolo l'esercizio di funzioni fondamentali dello Stato;

2) che il potere sostitutivo sia strettamente strumentale all'adempimento di obblighi o al perseguimento di interessi tutelati costituzionalmente come limiti all'autonomia regionale;

3) che il potere sia esercitato da un'autorità di Governo, nello specifico senso definito dall'art. 92 della Costituzione;

4) che l'esercizio del controllo sostitutivo sia assistito da garanzie, sostanziali e procedurali, rispondenti ai valori fondamentali cui la Costituzione informa i rapporti Stato-regioni e specialmente al principio della «leale cooperazione» (sentenza n. 177/1988 citata).

Ebbene le norme impugnate non rispettano tali prescrizioni.

In particolare non vengono osservate le modalità previste in via generale dall'art. 2 della legge n. 382/1975 (e riprodotte sostanzialmente nell'art. 2 della legge n. 400/1988) per l'esercizio del controllo sostitutivo nelle funzioni delegate (deliberazione del Consiglio dei Ministri, presupposto della «persistente inattività» e quindi previa intimazione ad adempiere); a maggior ragione, trattandosi qui di funzioni proprie, anziché delegate, le suddette — se non più ampie — garanzie avrebbero dovuto essere introdotte nelle disposizioni in esame.

G) Le medesime censure indicate sin qui valgono anche per le connessioni che la legge 223/1990 presenta con altre materie (diverse dall'urbanistica) ugualmente di competenza regionale, quali sono la «tutela del paesaggio», la protezione della natura, la tutela dagli inquinamenti, la protezione igienico-sanitaria della popolazione. Di questa pluralità di interessi pubblici la regione o la provincia autonoma può farsi carico agevolmente in sede di elaborazione del piano territoriale di coordinamento, proprio perché si tratta di interessi che attengono a materie tutte riconducibili alla competenza regionale (o provinciale).

Non altrettanto è possibile per il Ministro delle poste che rischia di localizzare gli impianti radiotelevisivi in aree già vincolate o comunque destinate ad altri fini.

Ragioni solo parzialmente diverse fanno ritenere illegittime anche le norme dell'art. 4, secondo comma, qui riportate nelle premesse di fatto del presente ricorso. In effetti tali norme attengono anch'esse all'urbanistica o a materie connesse, come l'espropriazione per pubblica utilità. Così è ad esempio per quanto riguarda le modalità di rilascio della concessione edilizia, ovvero per i contenuti urbanistici della convenzione tra comune e concessionario, oltre che — ovviamente — per i procedimenti di espropriazione e di occupazione d'urgenza.

Trattandosi di norme poste a supporto di una disciplina che viene a configurare la proprietà dei suoli diversamente che in passato, si può capire che esse vengono stabilite per la prima volta dalla legge statale. Ma non v'è ragione di ritenere che queste norme debbano necessariamente rimanere quali norme di fonte statale. Si vuol dire che norme di dettaglio quali sono quelle dell'art. 4, secondo comma, per essere rispettose dell'autonomia regionale, debbono avere — quanto meno nelle regioni a statuto speciale e nelle due province autonome che hanno competenza primaria sull'urbanistica — carattere di «cedevolezza» rispetto alla successiva legislazione regionale, la quale dovrà dunque armonizzare le discipline locali con i nuovi principi della legislazione statale.

P. Q. M.

La provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l'illegittimità costituzionale delle norme indicate in epigrafe.

Milano-Roma, addì 6 settembre 1990

Avv. prof. Umberto POTOTSCHNIG - Avv. Vitaliano LORENZONI

90C1099

N. 543

Ordinanza emessa il 23 maggio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino nei procedimenti penali riuniti a carico di Meiohas Moreno

Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Estensione della punibilità, secondo il «diritto vivente» (conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione), alla mera omissione di componenti positivi del reddito e alla simulazione di componenti negativi dello stesso - Difformità dall'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247/1989 (necessità di un'attività preparatoria fraudolenta) - Pericolo di difformità di giudicati in parte qua - Conseguente possibile disparità di trattamento tra cittadini.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 7 della legge 516/1982, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione sollevata dal p.m. nell'ambito del procedimento a carico di Meiohas Moreno, imputato di reati in materia di violazione alla legge fiscale;

Sentita la difesa che si è rimessa;

O S S E R V A

All'imputato è contestata la violazione dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 sotto il profilo della dissimulazione di componenti positive di reddito rappresentate da corrispettivi di cessioni di beni o servizi presunti conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale da lui gestita e non annotati nelle scritture contabili.

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale (n. 247 del 15 e 16 maggio 1989) che nel respingere la questione di costituzionalità della norma sotto il profilo della mancata determinatezza della condotta criminosa, ha offerto una chiave interpretativa nel senso che ai fini dell'integrazione del reato non sarebbe sufficiente il solo simulare o dissimulare, ma si dovrebbe esigere un'attività ulteriore e cioè un'attività preparatoria (fraudolenta) alla dichiarazione dei redditi finale, volta all'alterazione del risultato della dichiarazione stessa, in ipotesi quale quella di specie, ove non è elevata alcuna contestazione di condotta fraudolenta in senso stretto, non sarebbe ravvisabile il reato di frode fiscale addebitato all'imputato. In altre parole, secondo la Corte costituzionale la norma in parola non sarebbe indeterminata in quanto per configurare la condotta criminosa sarebbe necessario non la semplice omissione di indicazione di fonti di reddito, ma che la condotta «si esprima in forme corrispondenti a quelle necessarie per integrare le diverse ipotesi di frode fiscale». Ciò che è vietato dal precetto sarebbe per la Corte costituzionale il compimento per un particolare scopo illecito, degli atti fraudolenti di cui all'art. 4, n. 7, della legge citata, con la consapevolezza che gli stessi siano idonei ad alterare il risultato della dichiarazione ed anche con l'intenzione di effettivamente alterare il risultato della dichiarazione stessa.

Successivamente a questa pronuncia, con sentenza del 20 settembre 1989 la Corte di cassazione, tornando sullo stesso argomento, si è espressa in senso diametralmente opposto, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, ritenendo sufficiente ad integrare la fattispecie dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 un comportamento semplicemente mendace, senza la necessità di condotte artificiose. Le argomentazioni su cui si incardina detta pronuncia muovono dalla constatazione che altre figure criminose, in relazione alle quali è richiesto un comportamento di simulazione e dissimulazione, non richiedono alcuna connotazione di fraudolenza per ritenersi integrate ed inoltre affrontano il problema del rapporto tra le due figure criminose previste dalla legge n. 516/1982 (quella di cui all'art. 1 e quella di cui all'art. 4 n. 7), escludendo — in sede di confronto tra le due fattispecie — motivatamente la sovrapponibilità delle stesse e quindi profili di incostituzionalità per disparità di trattamento.

È più che immediato rilevare che l'argomentazione della Corte costituzionale sull'essenzialità del *quid pluris* che deve accompagnare la condotta dissimulativa (o simulatoria) non è una mera speculazione teorica, e pur essendo inserita nel contesto di una pronuncia interpretativa di rigetto (non vincolante il giudice ordinario), venendo ad incidere sugli aspetti strutturali della fattispecie delittuosa, non può non essere presa in considerazione. Delle due infatti l'una: o si riconosce che mendacio e frode siano condotte perfettamente fungibili, conclusione alla quale l'autorevole intervento della Corte costituzionale non consente di addiventare *sic et simpliciter*, tenuto conto che resterebbe comunque aperto il problema dell'indeterminatezza della fattispecie in riferimento al requisito della rilevanza, ovvero si recepisce l'insegnamento della Corte costituzionale, e si giunge alla conclusione che in casi quali quello di specie non è integrata l'ipotesi delittuosa contestata. Ma il netto contrasto tra le due Corti ha riflessi non indifferenti sull'operato della giurisprudenza di merito che aderendo ora a questo, ora all'altro indirizzo, può sicuramente porre in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini. Tale stato di cose giustifica, secondo gli stessi insegnamenti della Corte costituzionale, un suo intervento di modifica del quadro legislativo sul rilievo che il giudizio di costituzionalità di una norma non può prescindere dal significato che in concreto la norma viene ad assumere nella realtà dell'esperienza applicativa giudiziaria.

A fronte di queste osservazioni, ritiene questo giudice che la questione di costituzionalità della norma in parola sollevata dal p.m. sia fondata, oltre che rilevante nel caso di specie. Quanto a quest'ultimo requisito è di solare evidenza che — come già detto — se dovesse ritenersi la necessità del *quid pluris* e cioè l'uso di particolari tecniche positive fraudolente l'imputato non dovrebbe essere rinviato al giudizio del tribunale. Quanto invece al requisito della non manifesta fondatezza della questione si ripete che sul punto la Corte costituzionale ha già espresso il suo giudizio senza possibilità di equivoco, laddove ha statuito che solo l'interpretazione offerta avrebbe potuto evitare un patente vizio di costituzionalità della fattispecie in questione, sotto il profilo della sua indeterminatezza. Per l'autorevolezza dell'Organo che ha assunto detta posizione non resta che adeguarvisi. Peraltro occorre osservare che la contrapposta interpretazione che la Corte di cassazione ha offerto rende difficoltosa la risoluzione della questione ai giudici di merito, con pericolo di difformità di giudicati sul punto.

Il p.m. ha chiesto che una volta appurata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale il processo in relazione alla violazione dell'art. 4, n. 7, della legge in discorso venga sospeso con inoltre degli atti alla Corte costituzionale, previa separazione degli atti relativi alle imputazioni contravvenzionali, per le quali è stato chiesto il rinvio al giudizio del tribunale.

La richiesta deve essere accolta, tenuto conto che l'art. 2 del c.p.p. statuisce che il giudice penale risolve ogni questione da cui dipenda la decisione salvo che sia diversamente stabilito; la risoluzione di questioni di legittimità costituzionale involge un giudizio sulla validità della norma su cui deve fondarsi la decisione del giudice, di cui l'impossibilità per il Giudice che ravvisi una pregiudiziale di carattere costituzionale di risolverla ai sensi dell'art. 2 del c.p.p. poiché così facendo oltrepasserebbe le attribuzioni che gli sono riconosciute. Ne consegue che una volta ravvisata la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione corre l'obbligo per l'organo giurisdizionale di investire la Corte costituzionale con trasmissione degli atti alla stessa e di sospendere il giudizio in corso ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953.

Poiché però, in ordine alle altre violazioni diverse da quella all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, ascritte al Meiohas, è possibile pervenire prontamente alla decisione, deve essere disposta la separazione dei processi, giusto il disposto dell'art. 18, lett. a), del c.p.p.;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, in relazione all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, e 3, secondo comma della Costituzione nella parte in cui permette nell'applicazione concrete interpretazioni in contrasto e tali da creare disparità di trattamento;

Visto l'art. 2 del c.p.p.;

Sospende il processo in corso a carico di Meiohas Moreno;

Visto l'art. 18 del c.p.p.;

Ordina la separazione degli atti relativi alle imputazioni di cui all'art. 1 della legge n. 516/1982 e manda alla cancelleria di formare autonomo fascicolo processuale;

Ordina la trasmissione degli atti relativi al reato di cui all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica di copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 23 maggio 1990

Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

90C1072

N. 544

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 agosto 1990) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dal comune di Rocca Pietore ed altra contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri.

Comuni e province - Decisioni dei ricorsi per contestazione di confini tra comuni e province mediante decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato - Ritenuta applicabilità di detta procedura anche per la contestazione di confini di comuni di regioni diverse [nella specie: accertamento del confine tra il comune di Canazei (Trento) ed il comune di Rocca Pietore (Belluno) che è anche confine tra regione Veneto e regione Trentino-Alto Adige] - Violazione dell'autonomia regionale sotto il profilo della lesione dell'integrità territoriale della regione - Illegittimo uso dell'atto amministrativo (d.P.R.) anziché della legge.

(R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 267).

(Cost., artt. 5 e 132).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi:

A) n. 88/83, proposto dal comune di Rocca Pietore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco d'Audino, Flavio Dalla Mule, Mario Angelici e Giovanni Cristomo Sciacca, domiciliato come in atti, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

e nei confronti:

del comune di Canazei, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Valcanover, Giorgio de Pilati e Vitaliano Lorenzoni, domiciliato come in atti;

della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Guarino, domiciliato come in atti;

della regione Trentino Alto-Adige, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

della regione Veneto e della provincia di Belluno, non costituite in giudizio;

e con l'intervento *ad adiuvandum* dell'ente provinciale per il turismo di Belluno, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Paniz ed Enrico Esposito, domiciliato come in atti, per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1982 e conferma dell'attuale linea confinaria ufficiale dell'i.g.m.;

B) n. 183/83, proposto dalla regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avvocati Feliciano Benvenuti, Giulio Schiller, Italo De Giacinto e Federico Sorrentino, domicilia come in atti, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, ed il Ministero degli interni, in persona del Ministro *pro-tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,

e nei confronti:

della regione Trentino Alto-Adige, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

della provincia autonoma di Trento, persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Panunzio, domiciliato come in atti;

del comune di Canazei, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Valcanover, Giorgio de Filati e Vitaliano Lorenzoni, domiciliato come in atti;

della provincia di Belluno e del comune di Canazei, non costituiti in giudizio,

e con l'intervento *ad adiuvandum* dell'ente provinciale per il turismo di Belluno, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Paniz ed Enrico Esposito, domiciliato come in atti, per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1982, con il quale è stato deciso un ricorso ex art. 267 del t. u. n. 383/1934 del comune di Canazei e accertamento del confine tra le regioni Trentino Alto-Adige e Veneto sul monte Marmolada quale risulta dalla attuale cartografia dell'i.g.m. di Firenze;

C) n. 2917/88, proposto dal comune di Rocca Pietore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dalle Mule, Mario Angelici e Giovanni Crisostomo Sciacca, domicilia come in atti, contro la provincia autonoma di Trento, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Panunzio, domiciliato come in atti, per l'annullamento dell'atto datato 17 giugno 1988, con cui la provincia autonoma di Trento ha chiesto al comune di Rocca Pietore, all'USTIF e al Ministero dei trasporti di trasmettere tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi agli impianti funiviari interamente dislocati entro i confini (sciovia «Doss del Mul» - leggi Sass del Mul - Serauta 3 e Serauta 5) nonché della nota 1º agosto 1988, con cui la provincia autonoma, servizi impianti a fune, sollecita il comune di Rocca Pietore a dare risposta alla richiesta di trasmissione atti tecnico-amministrativi relativi agli impianti nuovi ghiacciaio Marmolada;

D) n. 859/89, proposto dal comune di Rocca Pietore, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio e Luca Dalla Mule e Franco Gaetano Scoca, domiciliato come in atti, contro la provincia autonoma di Trento, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Panunzio, domiciliato come in atti, per l'annullamento dell'atto 11 gennaio 1989, prot. n. 36-IV-1/39, con cui la provincia autonoma di Trento afferma che il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 5577, ha stabilito un confine tra la provincia autonoma di Trento e la regione Veneto, che corre lungo il crinale della Marmolada e che, nel territorio conteso compreso tra il confine naturale lungo il crinale e la linea di demarcazione indicata sulle carte pubblicate dall'i.g.m., la titolarità dei terreni spetta alla provincia autonoma di Trento, in forza degli atti catastali e tavolari della regione Trentino Alto-Adige, ufficio tavolare di Cavalese, affermando altresì essere soggette al pieno dominio ed alla podestà amministrativa della provincia autonoma di Trento tutte le attività poste in essere nelle particelle indicate nell'atto stesso, invitando quindi il comune a «prendere contatti» con l'amministrazione al fine di «chiarire i rapporti che scaturiscono dalla situazione sopra descritta»;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimete e dei controinteressati;

Visti l'atto di intervento dell'ente provinciale per il turismo di Belluno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data la relazione del cons. Anselmo Di Napoli e uditi, alla pubblica udienza dell'8 novembre 1989, gli avvocati Sorrentino, Flavio e Luca Dalle Mule, Schiller, Panunzio, Lorenzoni, dei Rossi (in sostituzione dell'avvocato Scoca) e l'avvocato dello Stato Favara;

RITENUTO IN FATTO

1. — Il 2 agosto 1973 il sindaco di Canazei (prov. di Trento) proponeva ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 267 del t. u. 3 marzo 1934, n. 383, contestando il confine con il comune di Rocca Pietore (prov. di Belluno) nel tratto Punto Penja - Passo di Fedaia sulla Marmolada. Il ricorrente chiedeva venisse accertato e dichiarato che il confine amministrativo fra due comuni coincideva con quello indicato dalla commissione internazionale per la fissazione del confine austriaco-italiano nel 1911 e segnato con doppia linea rosso-blu sulla cartografia allegata al relativo verbale dei lavori.

In sede di istruttoria sul ricorso, il Ministero dell'interno ritiene di acquistare il parere del Consiglio di Stato sulla competenza, nel vigente ordinamento, relativa alla definizione delle contestazioni di confine fra comuni. La prima sezione, con parere n. 1457/74 del 17 ottobre 1975, si espresse nel senso che la decisione dei ricorsi per contestazione di confini fra comuni di regioni diverse compete allo Stato ai sensi dell'art. 267 del t. u. n. 383/1934, il quale, per questa parte, deve ritenersi tuttora in vigore. Peraltro, poiché la decisione, sebbene non comporti una modifica delle circoscrizioni comunali (e quindi un mutamento del territorio delle regioni alle quali i comuni appartengono), incide pure su interessi regionali, determinando implicitamente anche i confini regionali, la sezione affermò la necessità di acquisire, ai fini della pronuncia sulla contestazione, le deduzioni delle regioni interessate.

Ricevuto il parere del Consiglio di Stato, il Ministero dell'interno acquisiva le deduzioni delle regioni Trentino-Alto Adige e Veneto e costituiva una commissione incaricata di esaminare la documentazione relativa al ricorso nonché di compiere indagini e rilevamenti in loco.

Conclusi i lavori della commissione, veniva chiesto al Consiglio di Stato il parere previsto dal primo comma dell'art. 267; la prima sezione, con parere n. 18/80 del 7 marzo 1980, si esprimeva per l'accoglimento del ricorso del comune di Canazei, ed il ricorso veniva accolto con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982.

2. — Con ricorso (n. 88/83) depositato il 15 gennaio 1983, il comune di Rocca Pietore ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, deducendo sei motivi.

I) Incompetenza. In subordine, illegittimità costituzionale dell'art. 267 e, occorrendo, degli artt. 32 e 35 del t.u. della legge comunale e provinciale.

Con trasferimento alle regioni delle competenze in materia di circoscrizioni comunali è venuta meno, senza eccezioni di alcun genere, la competenza del Presidente della Repubblica prevista dall'art. 267 del t. u. n. 383/1934. Una sopravvivenza della norma, sia pure limitatamente alle controversie di confine tra comuni appartenenti a regioni diverse sarebbe in contrasto con l'art. 133 della Costituzione, che, a garanzia delle autonomie degli enti locali, pone una riserva di legge regionale per la modificazione delle circoscrizioni comunali, e con l'art. 3 della Costituzione, per la conseguente disparità di trattamento tra comuni ed anche tra cittadini dello stesso comune, che verrebbero tutelati in maniera difforme l'integrità del loro territorio, rispettivamente dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di confine verso un comune appartenente ad altra o alla stessa regione.

II) Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti, contraddittorietà, violazione di legge e sviamento di potere.

Erroneamente è stato ritenuto applicabile l'art. 267 del t.u.l.c.p., perché quella proposta dal comune di Canazei non era un'azione di regolamento di confini bensì una vera e propria rivendita. Mancavano infatti i presupposti dell'azione di regolamento, che richiede in ogni caso o incertezza oggettiva, derivante da possesso promiscuo, o incertezza soggettiva, per impossibilità di indicarne il tracciato.

III) Eccesso di potere per contraddittorietà, errore di fatto e violazione di legge.

Contrastante con l'affermata natura di regolamento di confini è il dispositivo del provvedimento impugnato, che ha modificato, con una imponente variazione, il precedente confine ufficiale, risultato questo che non poteva ottenersi con l'atto amministrativo previsto dall'art. 267.

IV) Violazione di legge, eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, erroneità di presupposti ed errore di fatto.

Erroneamente si è ritenuto che il deliberato della commissione internazionale del 1911 aveva acquisito efficacia esecutiva con l'approvazione governativa, senza che fosse necessaria ratifica parlamentare. È mancato l'intervento dei comuni, necessario ove si fosse trattato di ricognizione. Si è considerato che i lavori della commissione internazionale non erano ancora conclusi e contraddittoriamente si è attribuito ai lavori della commissione in parola valore ricognitorio mentre veniva invece operato un mutamento di confine, la cui entità non può essere sminuita, per l'intero ghiacciaio.

V) Violazione della legge 2 febbraio 1960, n. 68, ed erronea valutazione della rilevanza della cartografia ufficiale dell'istituto geografico militare.

Erroneamente il provvedimento impugnato ha escluso valore probatorio alla cartografia ufficiale italiana dell'istituto geografico militare.

Inesattamente si è ravvisata un'azione di confinazione nel ricorso proposto dal comune di Canazei, inteso alla modifica di un confine certo ed ufficiale.

VI) Violazione di legge ed erroneo apprezzamento in ordine alla valutazione dei poziori diritti del comune di Rocca Pietore.

Illegittimamente è stato disconosciuto valore probatorio alla documentazione esibita dal comune di Rocca Pietore, ivi compresa la cartografia ufficiale dell'istituto geografico militare, ed attribuito invece valore alla documentazione presentata dal comune di Canazei.

Con ricorso (n. 183/83) depositato il 25 gennaio 1983, la regione Veneto ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, deducendo quattro motivi.

I) La ricorrente nega anzitutto la competenza degli organi dello Stato a risolvere, utilizzando la podestà prevista dall'art. 267 del t.u. n. 383/1934, la contestazione di confini tra i comuni di Canazei e Rocca Pietore: poiché la controversia riguarda i confini non solo tra due comuni ma tra due regioni, la sua soluzione deve essere data con legge del Parlamento ovvero con sentenza della Corte costituzionale.

II) Il procedimento seguito è del resto illegittimo perché, trasferita alle regioni (art. 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1/1972) la competenza amministrativa in materia di determinazione, rettifica e contestazione di confini tra comuni, dell'art. 267 dovrebbe desumersi il principio per il quale, attesa la natura degli interessi pubblici coinvolti in simili controversie, le stesse fra comuni appartenenti alla stessa regione debbano preferibilmente risolversi con legge regionale, mentre tra comuni di regioni diverse la legge statale diviene l'unico strumento ipotizzabile.

III) Il provvedimento impugnato è comunque illegittimo perché non ha tenuto conto del fatto che il comune di Canazei, avendo ripetutamente prestato acquiescenza alla linea di confine indicata dal comune di Rocca Pietore, non era legittimato a promuovere il procedimento previsto dall'art. 267 del t.u. del 1934.

II) Il parere n. 18/80 del 7 marzo 1980 della prima sezione del Consiglio di Stato, sul quale è basato l'impugnato decreto del Presidente della Repubblica è errato, perché non ha considerato che la deliberazione 4 ottobre 1911 della commissione internazionale italo-austriaca per la migliore demarcazione del confine tra l'Italia e l'Austria-Ungheria non poteva avere carattere meramente ricognitorio ma, in quanto inteso a risolvere una controversia confinaria, aveva carattere innovativo e costituito sicché, per la valida formazione nella sede internazionale della volontà delle parti contraenti era necessaria l'emanazione, che di fatto è mancata, di legge di ratifica o di decreto reale recante l'ordine di esecuzione interna del deliberato della commissione. Se, invece si ritiene che la commissione si sia limitata a formulare una proposta di provvedimento di polizia di frontiera, allora il deliberato della commissione stessa non sarebbe stato idoneo a stabilire (allora) il confine di Stato e (ora) il confine tra regioni e comuni. Erroneamente, infine, il Consiglio di Stato ha attribuito alla deliberazione della commissione internazionale sui confini di Stato valore decisivo al fine di risolvere la controversia di confine tra comuni e tra regioni, perché l'art. 2 del del r.d. 22 luglio 1920, n. 1233, quando identifica i territori delle nuove provincie con quelli «posti oltre l'antico confine del Regno», si riferisce verosimilmente a confini definiti antichi perché precedenti la determinazione del 1911.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'interno si sono costituiti in giudizio in entrambi i ricorsi col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con memoria depositata il 14 settembre 1983, ha eccepito che i ricorsi sono infondati.

La regione Trentino-Alto Adige si è costituita in giudizio in entrambi i ricorsi con patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con memoria depositata il 29 settembre 1983, ha eccepito che i ricorsi sono infondati.

La provincia autonoma di Trento si è costituita in giudizio in entrambi i ricorsi e, con varie memorie, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Il comune di Canazei si è costituito in giudizio e, con varie memorie, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Con memoria depositata il 31 ottobre 1989, la regione Veneto, dopo aver ampiamente illustrato i profili di illegittimità costituzionale dell'art. 267 del t.u. n. 383/1934, ha insistito per l'accoglimento del ricorso n. 183/83.

Con memoria depositata il 3 novembre 1989, il comune di Rocca Pietore, dopo un'ampia esposizione dei motivi di illegittimità costituzionale dell'art. 267 del t.u. n. 383/1934, ha insistito per l'accoglimento del ricorso n. 88/83.

Con atto depositato il 15 ottobre 1983, l'ente provinciale per il turismo di Belluno è intervenuto *ad adiuvandum* in entrambi i ricorsi.

Con atto del 18 gennaio 1983, la regione Veneto proponeva altresì davanti alla Corte costituzionale ricorso per conflitto di attribuzioni contro lo Stato in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, ma il ricorso è stato rigettato con sentenza 20-30 giugno 1988, n. 743.

3. — Con ricorso (n. 2917/88) depositato il 27 ottobre 1988, il comune di Rocca Pietore ha impugnato l'atto della provincia autonoma di Trento in data 17 giugno 1988 e la successiva nota del 1° agosto 1988, meglio specificati in epigrafe, deducendo tre motivi.

I) Eccesso di potere per violazione di legge, per travisamento di fatti, per difetto o comunque falsità di presupposti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, contro il quale pende ricorso proposto dal comune di Rocca Pietore, non ha ancora prodotto effetti, non esistendo, allo stato, alcuna nuova delimitazione dei confini oggetto di contestazione.

II) Eccesso di potere per violazione di legge, sviamento di potere e per falsità di presupposti.

Nella nota impugnativa viene richiamato anche il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 («Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale»), che però nulla stabilisce al riguardo, limitandosi a disciplinare tutta una serie di attività che ricadono ovviamente nell'ambito territoriale della provincia di Trento.

III) Illegittimità per difetto, falsità e contraddittorietà di presupposti.

La richiesta formulata con l'atto impugnato è illegittima, in quanto pende dinanzi al t.a.r. del Lazio ricorso avverso il provvedimento del Capo dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982), che è pertanto tutt'altro che definitivo.

Con ricorso (n. 859/89) depositato il 31 marzo 1989, il comune di Rocca Pietore ha impugnato l'atto della provincia autonoma di Trento dell'11 gennaio 1989, prot. n. 136-IV-1/39, meglio specificato in epigrafe, deducendo tre motivi.

I) Eccesso di potere per violazione di legge, per travisamento di fatti e per difetto o comunque falsificazione di presupposti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, contro il quale pende ricorso, non ha ancora ricevuto attuazione, non essendo intervenuta una nuova delimitazione confinaria.

II) Eccesso di potere, violazione di legge e sviamento di potere.

È illegittimo ritenere che la titolarità di determinati beni, situati nell'area controversa, possa spettare alla provincia autonoma di Trento per effetto ed in forza degli «atti catastali e tavolari» della regione Trentino-Alto Adige - Ufficio tavolare di Cavalese.

III) Illegittimità derivata. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982 è stato impugnato dinanzi al t.a.r. del Lazio. L'illegittimità da cui esso è affetto vizia in via derivata anche l'atto impugnato col presente ricorso.

La provincia autonoma di Trento si è costituita in giudizio in entrambi i ricorsi e, con memoria depositata il 2 novembre 1989, ha eccepito che i ricorsi sono inammissibili ed infondati.

Con memoria depositata il 3 novembre 1989, il comune di Rocca Pietore ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi, soggettivamente ed oggettivamente connessi, vanno riuniti.

Prima di ogni altra censura va esaminata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 del t. u. 3 marzo 1934, n. 383, da cui trae origine il provvedimento impugnato (decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, che ha accolto il ricorso per contestazione di confini proposto dal sindaco di Canazei), legittimità posta in dubbio sia dalla difesa della regione Veneto sia da quella del comune di Rocca Pietore.

Al riguardo è pertinente ricordare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 743/1988 (che ha respinto il conflitto di attribuzioni contro lo Stato promosso dalla regione Veneto in relazione al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982), dopo aver dato atto della perdurante vigenza dell'art. 267 (quando la lite confinaria insorga fra comuni di regioni diverse), non ha tuttavia escluso la possibilità di un contrasto della norma con principi costituzionali (ritenendo però irrilevante, in quella sede, la questione prospettata all'udienza della regione Veneto, nei termini in cui essa era stata formulata).

La questione è indubbiamente rilevante nel giudizio in atto, giacché l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 267 renderebbe illegittimo in radice l'atto impugnato, che in base a tale norma è stato emesso.

Per una corretta soluzione del problema, si può partire dalla situazione legislativa esistente al momento dell'entrata in vigore della Costituzione.

L'art. 74 dello statuto Albertino imponeva la forma legislativa per l'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali; esisteva però una normativa eccezionale (artt. 30 e 36 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383) che riconosceva al Governo il potere di modificare quelle circoscrizioni e di istituire nuovi comuni con atto amministrativo, in presenza di alcuni requisiti, sostanziali e procedurali, tassativi e inderogabili. Con questo potere era connessa, quasi naturale completamente delle attribuzioni governative in materia, la competenza a risolvere le contestazioni di confini ex art. 267. Si era voluto così che gli interessi pubblici coinvolti nella contestazione di confini tra comuni trovassero un primo assetto (primo riguardo a quello successivo determinato con sentenza) in una particolare decisione non giurisdizionale idonea a determinare autoritativamente, non soltanto l'esatta ubicazione della linea di confine, ma anche entro certi limiti quella ubicazione — non esatta per ragioni di obiettiva incertezza — che valesse a superare mediante l'esercizio di discrezionalità amministrativa l'«impasse» derivante dall'assenza di prove risolutive.

L'avvento della Costituzione ha recato significativi mutamenti al sistema dei rapporti fra Stato ed enti locali.

Si tratta di modificazioni conseguenti non solo all'inserimento tra Stato e comune di un nuovo ente a rilevanza costituzionale, qual è appunto la regione, ma anche di modificazioni conseguenti al rilievo che gli enti locali sono venuti ad assumere nel tessuto costituzionale.

Al riguardo va anzitutto considerato l'art. 5 della Costituzione, che pone da un lato il principio del riconoscimento delle autonomie locali e dall'altro l'enunciazione di due principi programmatici di estremo valore, l'uno inteso alla promozione delle autonomie locali e l'altro rivolto ad adeguare i principi e metodi dell'azione statale al riconoscimento delle autonomie stesse.

Il costituente, poi, al fine di assicurare una garanzia adeguata all'autonomia degli enti locali, di cui è componente essenziale l'integrità territoriale degli enti medesimi, ha disposto (artt. 132 e 133) che le modificazioni delle circoscrizioni territoriali di regioni, provincie e comuni si attuino sempre mediante una legge (costituzionale, ordinaria o regionale, a seconda dei casi).

Questi principi hanno trovato compiuta applicazione con l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, sono state trasferite alle regioni, competenti a legiferare in materia di circoscrizioni comunali ex art. 117 della Costituzione, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nella predetta materia ed in particolare (art. 1, lett. d) quelle relative alle determinazioni, rettifiche e contestazioni di confini.

Non vi è dubbio che un mutamento costituzionale di sì ampie dimensioni abbia esplicato i suoi effetti sugli istituti e sulla normativa preesistente.

E alla stregua dei principi introdotti dalla stessa Costituzione e successivamente attuati con la realizzazione dell'ordinamento regionale va esaminato e valutato l'art. 267, la cui applicabilità è oggi limitata alle sole ipotesi di contestazioni di confine insorte fra comuni di regioni diverse e che consente di risolvere con un provvedimento amministrativo le controversie in questione.

Appaiono allora non manifestamente infondati alcuni profili di illegittimità costituzionale della norma in esame.

Al riguardo, il collegio osserva anzitutto che la lite confinaria fra comuni di regioni diverse non è soltanto una questione che eccede topograficamente l'ambito regionale (e che quindi esula, come tante altre, dalla competenza regionale per avere appunto una dimensione ultraregionale); rappresenta invece, un accadimento che influisce direttamente sulla (o anche, ma principalmente, sulla) consistenza del territorio di due regioni contermini (che assumono sul punto una posizione conflittuale).

Ciò considerato, residua il dubbio che il permanere in capo al Governo della potestà di decidere in via amministrativa le controversie in questione (quando insorgono fra comuni di regioni diverse) si risolva in una possibile menomazione della garanzia del diritto delle regioni all'integrità territoriale, diritto cui il costituente ha rivolto una particolare attenzione nell'art. 132, come si desume dall'aver imposto la forma legislativa (oltre al referendum delle popolazioni interessate) per le variazioni del territorio regionale.

Ma la norma in parola finisce per incidere direttamente sullo stesso principio dell'autonomia degli enti locali, il cui valore e riconoscimento si trova solamente riaffermato nell'art. 5 della Costituzione.

Avvalora i precedenti rilievi la più generale considerazione che l'art. 267, così come è stato ritenuto tuttora vigente, consentendo il ricorso al provvedimento amministrativo quale mezzo per dirimere le controversie relative alla materia dei confini, si pone in contrasto, non solo con gli artt. 5 e 132 della Costituzione, ma anche con il principio ispiratore

delle norme costituzionali che prevedono la riserva di legge a tutela dell'autonomia regionale nelle sue più significative articolazioni, e quindi a maggior ragione escludendo — essendo l'integrità del territorio componente primaria ed essenziale di quell'autonomia unitariamente considerata — un intervento in via amministrativa dell'autorità statale che possa a qualsiasi titolo incidere sul territorio regionale, sia pure sotto forma di decisione di ricorsi per contestazione di confini.

Fatte queste premesse e venendo ai profili che direttamente attengono alla presente controversia, il collegio osserva che la decisione del ricorso proposto dal comune di Canazei ha comportato modificazione del confine di due regioni (Trentino-Alto Adige e Veneto).

Il provvedimento impugnato, pertanto, ha inciso sul confine fra due regioni (di cui una a statuto speciale), così come esistente al momento dell'entrata in vigore della Costituzione.

In definitiva, sia che si tratti di una modificazione in senso tecnico dei confini, sia che si tratti di un accertamento della consistenza dei confini stessi, in entrambi i casi si finisce pur sempre per intervenire sul territorio regionale.

Appare pertanto opportuno, in presenza di una questione di incostituzionalità che il collegio reputa manifestamente infondata, rimette la questione, nei termini sopra indicati, all'esame della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Riuniti i ricorsi, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, con riferimento agli artt. 5 e 132 della Costituzione, nei termini indicati in motivazione;

Ordina, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina, altresì, che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso a Roma, il 20 dicembre 1989, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, in camera di consiglio.

Il presidente: DE ROBERTO

Il consigliere estensore: DI NAPOLI

Il consigliere: BORIONI

90C1073

N. 545

Ordinanza emessa il 1º giugno 1990 dal pretore di Venezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Casarin Margherita ed altri e l'I.N.A.D.E.L.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Prescrizione quinquennale del diritto alla percezione di detta indennità - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti statali il cui diritto all'analoga indennità di buonuscita è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

(R.D.-L. 2 novembre 1933, n. 2418, art. 19, convertito in legge 7 giugno 1934, n. 1088, in relazione al r.d.-l. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, terzo comma; legge 20 marzo 1980, n. 75, art. 3).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede rileva;

FATTO

Con distinti ricorsi, riuniti in corso di causa *ex art.* 274 del c.p.c. per identità delle questioni trattate, Casarin Margherita, Gallo Ornella, Bonaldo Severino, tutti dipendenti di ente ospedaliero e, successivamente, u.l.s.s., rispettivamente dal 1965 al 12 maggio 1980, dal 1974 al 18 dicembre 1981, dal 1968 al 30 aprile 1981, e tutti con rapporto di lavoro cessato per dimissioni volontarie senza aver maturato il diritto a pensione, tramite medesimo procuratore hanno adito il pretore di Venezia, giudice del lavoro, per sentir condannare l'I.N.A.D.E.L. a corrispondere l'indennità premio di servizio a ciascuno spettante oltre accessori di legge.

A sostegno della domanda hanno invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 763 del 21-30 giugno 1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui prevedeva che il dipendente iscritto all'I.N.A.D.E.L. conseguiva il diritto all'indennità premio di servizio qualora avesse prestato servizio per un periodo variabile da quindici a venticinque anni, secondo la causa di cessazione del rapporto, rendendo possibile la corresponsione di tale indennità con qualunque anzianità di servizio, purché superiore a sei mesi (essendo l'indennità raggugliata ad anni interi *ex art.* 4 della legge citata).

Si è costituito l'istituto resistente eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale — *ex art.* 2948 del c.c. e art. 19 del r.d.l. 2 novembre 1933 convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1088 — del diritto azionato dei ricorrenti, chiedendo nel merito il rigetto della domanda sia sul presupposto che i ricorrenti hanno cessato il servizio anteriormente alla data del 1° luglio 1982, data sostenuta essere rilevante per invocare l'applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 236/1986 relativa al calcolo della contingenza al fine di determinare l'indennità di premio servizio, sia sul presupposto della mancata prova dei requisiti assicurativi.

In relazione all'eccepita prescrizione parte ricorrente — che nell'atto introduttivo aveva prospettato la prescrizione decennale ordinaria del diritto azionato — ha sostenuto l'abrogazione implicita in base alle leggi successive (legge 13 marzo 1950, n. 120, e legge 8 marzo 1968, n. 152) della norma suindicata invocata dalla parte resistente (art. 19 della legge n. 1088/1934), e in subordine la sua incostituzionalità.

DIRITTO

L'eccezione di incostituzionalità non è manifestamente infondata ed è rilevante nel presente giudizio.

Preliminarmente — contrariamente a quanto assunto in via principale dai ricorrenti — va rilevato che il diritto degli stessi azionato, quale che sia la natura della richiesta indennità, deve ritenersi soggetto all'eccepita prescrizione quinquennale non già in virtù di quanto previsto dall'art. 2948 del c.c. n. 5 (norma di carattere generale propria del rapporto di lavoro di natura privatistica), ma in virtù della norma speciale di cui all'art. 19 del r.d.l. 2 novembre 1933, n. 2418, convertito in legge 7 giugno 1934, n. 1088, che al primo comma dispone: «Il diritto al conferimento dell'indennità premio di servizio si prescrive per tutti gli iscritti all'istituto e per i loro aventi diritto con ecorso di cinque anni».

La norma, contrariamente a quanto assunto, non può ritenersi implicitamente abrogata dalle leggi successive intervenute nella materia poiché, come può leggersi nella stessa sentenza della Corte costituzionale in base alla quale la domanda è stata avanzata (sentenza n. 763/1988), le leggi successive (legge 13 maggio 1950, n. 120; legge 22 giugno 1954, n. 523; legge 8 giugno 1966, n. 424, e, soprattutto legge 8 marzo 1968, n. 152) hanno introdotto aggiunte e modifiche alla previgente disciplina, ma non hanno regolamentato però interamente la materia.

Tale circostanza impedisce di ritenere che la norma suindicata possa ritenersi implicitamente abrogata *ex art.* 15 preleggi per una nuova ed integrale regolamentazione legislativa: né si verifica una ipotesi di abrogazione tacita per incompatibilità tra la stessa norma e la legislazione successiva operando le diverse norme su diversi aspetti della materia, con conseguente compatibilità.

Tale vigenza normativa, però, determina una disparità di trattamento dei dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. rispetto al trattamento riservato ai dipendenti statali per i quali il diritto all'indennità di buonuscita (istituto sostanzialmente omogeneo all'indennità di cui è causa, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, da ultimo anche nella sentenza n. 763/1988 che richiama numerosi precedenti) si prescrive nel termine di dieci anni ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, termine confermato dall'art. 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75 (cfr. per la vigenza di tale termine prescrizione sentenza Consiglio di Stato, sez. sesta, n. 251, del 5 giugno 1981).

La diversità del termine prescrizione per diritti omogenei di dipendenti tutti inseriti nell'area del pubblico impiego, non essendo giustificata da una ragionevole causa — come ritenuto sempre dalla Corte costituzionale in tema di diverso termine prescrizione di stipendi, pensioni, ed altri emolumenti dei dipendenti statali rispetto ad altri dipendenti pubblici (sentenza n. 50/1981) — appare questione non manifestamente infondata rispetto all'art. 3 della Costituzione, il che di per sé giustifica la rimessione alla Corte costituzionale non essendo possibile e rilevante esaminare in questa sede quale dei due diversi termini prescrizione debba ritenersi più congruo rispetto ai principi dell'ordinamento e alla regolamentazione della materia nell'ambito del rapporto di lavoro di natura privatistico, dovendosi solo portare all'esame della Corte la diversità di regime nell'ambito della categoria «sostanzialmente omogenea dei dipendenti pubblici» (sentenza Corte costituzionale n. 50/1981).

La prospettata questione di incostituzionalità, oltre che manifestamente non infondata, appare rilevante nel presente giudizio.

Infatti, essendo i ricorrenti cessati dal servizio nel corso del 1980 o del 1981 — senza che nei loro confronti rilevi quanto previsto dall'art. 22 della legge 29 ottobre 1987, n. 440 — ed avendo avanzato la loro richiesta in via stragiudiziale solo nel 1988, l'eccezione di prescrizione potrebbe ritenersi verificata, dal momento che per principio giurisprudenziale consolidato ed ormai diritto vivente, il decorso iniziale della prescrizione si è verificato in ogni caso dalla data di cessazione dal servizio, a nulla rilevando che solo in seguito alla sentenza della Corte costituzionale invocata in ricorso hanno potuto avanzare la loro richiesta poiché il vizio di illegittimità costituzionale non determina un impedimento legale all'esercizio del diritto disconosciuto dalla norma dichiarata incostituzionale ma pone in essere una mera difficoltà di fatto, con la conseguenza che tale situazione non incide sulla decorrenza della prescrizione che ha inizio dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere e non dalla data della pronuncia di illegittimità costituzionale della norma (cfr., tra le tante, Cass. 1165/1985, 1814/1987, Cass. 6007/1988, Cass. 124/1990).

La ritenuta rilevanza della questione prospettata, inoltre, non può ritenersi venir meno per le eccezioni di merito di parte resistente, essendo la domanda documentalmente provata, e non rilevando ai fini di causa quanto assunto dalla parte resistente circa l'interpretazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 236/1986, non invocata in ricorso, e rilevante, se mai, solo per la determinazione della richiesta indennità.

P. Q. M.

Visto l'art. 3 della Costituzione, nonché gli artt. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dell'art. 19 del r.d.-l. 2 novembre 1933, n. 2418, convertito in legge 7 giugno 1934, n. 1088, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, terzo comma, del r.d.-l. 19 gennaio 1939, n. 295, e dell'art. 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75;

Sospende il procedimento in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 1° giugno 1990

Il pretore: SANTORO

90C1074

N. 546

*Ordinanza emessa il 30 maggio 1990 dal pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Gabrieli Egidio e I.N.A.I.L.*

Previdenza e assistenza sociale - Malattia professionale - Conseguente lesione dell'integrità fisica - Mancata incidenza sull'inabilità lavorativa - Corresponsione di rendita I.N.A.I.L. per malattia professionale - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle affezioni morbigene comportanti riduzione di capacità lavorativa - Contrasto con i principi della tutela del diritto alla salute e del lavoro, nonché dell'effettività della garanzia assicurativa.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2, 3 e 74).

(Cost., artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento;

Sentiti i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto che con ricorso depositato in data 14 settembre 1988 Gabrieli Egidio ha chiesto all'I.N.A.I.L. la corresponsione della rendita per malattia professionale (sterilità-azoospermia e fotofobia) conseguente a lavorazione morbigena (infermiere addetto alla sala operatoria e alla sterilizzazione della strumentazione medica con ossido di etilene per più di quindici anni);

Rilevato che l'I.N.A.I.L. si è costituito in giudizio non contestando i fatti ma eccependo che, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la domanda del Gabrieli non può essere accolta, in quanto la patologia denunciata (azoospermia) non comporta inabilità al lavoro;

Rilevato che a seguito dell'esperita consulenza tecnica medico-legale è emerso che le patologie lamentate in ricorso (azoospermia e fotofobia) hanno sicuramente una eziologia professionale — data la natura tossica dell'ossido di etilene e degli altri gas e vapori anestetici presenti nelle sale operatorie — ma che «il grado di inabilità lavorativa del ricorrente deve ritenersi limitato alla sola fotofobia nella misura del 5%, non essendo l'azoospermia causa di riduzione della capacità lavorativa»;

che il c.t.u. ha inoltre precisato che, per contro, valutata in base alle tabelle inerenti il danno organico alla persona, la patologia in questione deve essere quantificata in ordine al 30%;

Rilevato che in corso di causa il procuratore di parte ricorrente ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art. 3 in relazione all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per contrasto con gli artt. 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione «laddove il combinato disposto dei predetti articoli limita il diritto alle prestazioni previste per malattie professionali unicamente ai casi di lesione dell'integrità fisica del lavoratore che producano inabilità lavorativa».

OSSERVA

che l'eccezione è rilevante, in quanto la norma sospettata di incostituzionalità è l'unica norma in base alla quale deve essere definito il giudizio;

e che l'eccezione appare non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

In verità, come sostenuto dal procuratore del ricorrente in sede di discussione orale, la soluzione alla quale inevitabilmente conduce la norma in esame pare contrastare con i principi della tutela del diritto alla salute e del lavoro, della effettività della garanzia assicurativa (principio ribadito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, sul superamento del sistema tabellare chiuso) nonché con il più generale principio di ragionevolezza e di uguaglianza: nel caso di specie, infatti, il ricorrente, a causa della specifica attività lavorativa svolta ha subito la completa perdita di una funzione (quella riproduttiva), ma vede respinta la propria domanda, e negata la tutela assicurativa per una patologia di sicura origine professionale, in quanto la patologia stessa non comporta inabilità lavorativa.

Il pretore ritiene che non sia infondata la questione circa il contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti del vigente sistema di assicurazione obbligatoria, nella parte in cui non prevede il risarcimento del danno c.d. biologico patito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni.

Pertanto è necessario rimettere al giudizio della Corte costituzionale l'esame della sollevata eccezione, ex art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 2 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nei termini sopra riportati;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso sino alla decisione della stessa Corte;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 30 maggio 1990

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 547

*Ordinanza emessa il 15 giugno 1990 dal tribunale di Torino
sulla richiesta di riesame proposta da Vizzini Calogero*

Processo penale - Provvedimenti cautelari - Riesame - Indagato detenuto in luogo fuori della circoscrizione del giudice competente - Audizione delegata al giudice di sorveglianza - Lamentata impossibilità di valido contraddittorio - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 127, terzo comma, e 309, ottavo comma).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza;

Vista la richiesta di riesame avanzata ritualmente nell'interesse di Vizzini Calogero avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere disposta dal g.i.p. presso il tribunale di Ivrea in data 26 maggio 1990;

Esperita la procura di audizione delle parti in camera di consiglio;

1. — L'indagato ha avuto contestazione di tre diverse reati.

Il primo riguarda la detenzione e cessione (in concorso in particolare colla propria convivente Medas Rosanna e col figlio di lei Muscò Gianfranco) di non modiche quantità di eroina a terzi; il secondo la ricettazione di un bilancio nonché di vari oggetti sequestrati nella sua casa e risultati rubati; il terzo la costrizione mediante violenza e minaccia di tre testimoni al fine di indurli a ritrattare le accuse mosse nei confronti del Muscò.

Per valutare la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, occorre preliminarmente affrontare la questione sollevata dalla difesa circa l'utilizzabilità o meno degli atti — raccolti successivamente all'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata — inviati a questo giudice da parte del p.m. procedente.

Sostiene la difesa che, ai sensi dell'art. 309, quinto comma, del c.p.p., possono far parte del fascicolo del tribunale della libertà unicamente gli atti già trasmessi in sede di richiesta di applicazione della misura cautelare al g.i.p., e quindi unicamente gli atti anteriori all'emissione del provvedimento cautelare.

Il tribunale dissente da tale impostazione che non tiene conto di altri riferimenti normativi e che, se applicata, porterebbe a conseguenze abnormi.

Innanzitutto c'è da richiamare l'art. 100 delle disp. att. del c.p.p. il quale, in tema di impugnazioni (nel novero delle quali va senz'altro ricompreso anche il riesame), stabilisce l'obbligo di invio al giudice degli atti necessari per decidere sull'impugnazione, non distinguendo fra atti assunti prima e dopo dell'emissione del provvedimento impugnato. La norma di cui all'art. 100 citato non soffre alcuna limitazione gerarchica con riferimento alle norme procedurali del c.p.p., giacché hanno tutte pari forza di legge. Pertanto, è corretto il procedimento interpretativo di coordinamento fra le stesse.

Altro riferimento normativo è costituito dalla disciplina dettata dall'art. 309, n. 9, del c.p.p. in tema di utilizzabilità, in sede di decisione, sia degli elementi adottati dalle parti nel corso della camera di consiglio, sia di elementi non menzionati nella motivazione del provvedimento impugnato.

Sono questi tutti riferimenti che portano a configurare il giudizio del tribunale della libertà come giudizio eminentemente di merito che tenga eventualmente conto di tutti gli elementi acquisiti fino al momento della decisione, senza preclusione alcuna di carattere processuale che non attenga alla validità — e quindi utilizzabilità in via generale — dell'atto acquisito.

D'altra parte, se si accedesse alla tesi difensiva, si giungerebbe alla abnorme conclusione della mancata trasmissione al t.l. di atti assunti successivamente anche nel caso in cui essi fornissero la prova dell'innocenza dell'indagato: conseguenza questa che senz'altro verrebbe osteggiata dalla stessa difesa.

Pertanto, deve ritenersi pienamente utilizzabile il **panorama probatorio** raccolto dal p.m. precedente anche successivamente all'ordinanza impugnata.

2. — La difesa ha formalmente eccepito la incostituzionalità della norma di cui all'art. 127, n. 3, del c.p.p., che dispone che l'indagato, detenuto fuori della circoscrizione del giudice, debba essere sentito dal magistrato di sorveglianza, qualora ne faccia richiesta, e non dal giudice procedente. Il profilo di incostituzionalità è stato illustrato con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

La conclusione cui è pervenuto il tribunale *sub* 1) induce ad approfondire l'eccezione, sotto il profilo della impossibilità, per il detenuto fuori circoscrizione, di **validamente** replicare agli eventuali elementi probatori portati dall'accusa dopo l'emissione del provvedimento impugnato.

Nella formulazione dell'art. 127 del c.p.p., lo stesso legislatore si era posta la prospettata questione di costituzionalità: la commissione parlamentare, nel primo parere sul nuovo c.p.p., aveva indicato come correttivo che il giudice procedente (o un giudice delegato dell'organo collegiale) provvedesse personalmente all'audizione dell'interessato. In realtà questo correttivo sarebbe stato risolutivo della questione, solo se tale audizione si fosse collocata come ultimo momento della procedura della camera di consiglio, permettendo quindi da parte dell'interessato la piena conoscenza degli atti utilizzabili per la decisione.

Comunque, la proposta non fu accolta, giacché esisteva una pronuncia di legittimità costituzionale (sentenza n. 5 del 22 gennaio 1970) la quale, nel tema normativamente identico della procedura di incidente di esecuzione del vecchio c.p.p., aveva ritenuto la questione manifestamente infondata.

Va qui subito evidenziato che la questione della possibilità del pieno dispiegarsi del contraddittorio si poneva anche nel procedimento *ex* art. 630 vecchio c.p.p., giacché anche in tale sede era possibile al giudice acquisire, prima della decisione, atti, documenti e perfino informazioni varie sul tema da decidere. Sicché il riferimento in questa sede a tale sentenza costituzionale appare del tutto conferente.

Ed è proprio dalla motivazione della citata sentenza costituzionale che debbono trarsi elementi che rafforzano la tesi difensiva.

Si legge infatti nella sentenza: «In questo tipo di procedimento, alla parte privata condannata, la comparizione di persona è consentita per un fine diverso da quello per cui l'imputato è convocato avanti al giudice dell'istruzione o del giudizio, e che è un fine, almeno in parte, volto all'acquisizione di elementi probatori.

Nell'incidente di esecuzione, invece, la comparizione personale, per altro facoltativa, del condannato rappresenta soltanto un mezzo di difesa a lui offerto, congiunto ai vari altri mezzi di difesa, orali e scritti, a lui spettanti.

Non può quindi scorgersi nessuna compressione di quel diritto in una comparizione personale che avviene per il tramite di un altro giudice. È ciò particolarmente se si tenga conto del carattere del procedimento, che è ristretto a questioni ordinariamente di solo diritto, ben circoscritte e determinate.

È quindi da escludersi la lamentata violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione».

A contrariis, è a questo punto agevole argomentare che, qualora, come nel caso di specie, il materiale utilizzabile per la decisione sia non conosciuto dall'interessato chiamato a integrare il contraddittorio proprio su questioni attinenti la consistenza degli elementi d'accusa raccolti nei suoi confronti, si verifica una compressione del suo diritto di difesa personale; non pare che le pur sussistenti esigenze di speditezza del procedimento e di economicità processuale abbiano dignità costituzionale pari a quella del diritto alla difesa, sicché la compressione di quest'ultimo appare ingiustificata.

Pertanto, la questione sollevata dalla difesa appare non manifestamente infondata.

3. — Passando a valutare la rilevanza della questione prospettata, ritiene il tribunale che molto delicato è il problema relativo alla portata probatoria delle dichiarazioni che l'indagato potrebbe fare in sede di camera di consiglio; non si può, cioè, in questa sede, escludere che eventuali ulteriori dichiarazioni del Vizzini, dopo la conoscenza degli atti ulteriori prodotti dal p.m., possano travolgere o mettere in dubbio gli elementi indiziari sui quali egli era già stato sentito dal g.i.p. in sede di interrogatorio.

Va inoltre evidenziato come, in assenza di quei potenziali elementi difensivi portati dall'indagato, l'attuale situazione probatoria e cautelare comporterebbe la conferma del provvedimento impugnato.

Sicché si deve ritenere la rilevanza della questione, che pertanto va deferita alla Corte costituzionale, comportando quindi la sospensione del presente procedimento incidentale avanti questo giudice.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del combinato disp. degli artt. 309, n. 8, e 127, n. 3, del c.p.p. nella parte in cui si prevede che, se l'interessato è detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

Dispone che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Sospende il procedimento ex art. 309 del c.p.p. a carico di Vizzini Calogero.

Torino, addì 15 giugno 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

Il giudice estensore: (firma illeggibile)

Il cancelliere: PORCEDDU

90C1076

N. 548

*Ordinanza emessa il 10 luglio 1990 dal tribunale per i minorenni di Napoli
nel procedimento penale a carico di Maurano Angelo*

Processo penale - Imputato condannato minorenne - Custodia cautelare - Permanenza in casa - Computabilità per la durata massima della misura - Esclusione dal computo della pena detentiva - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla misura degli arresti domiciliari previsti per gli imputati maggiorenni - Lesione del principio dell'inviolabilità del diritto alla libertà personale.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 21, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 13).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Sciogliendo, previa lettura degli atti processuali, la superiore riserva, scrive quanto segue.

Con istanza del 4 giugno 1990, il difensore di Maurano Angelo — condannato dal g.u.p. di questo tribunale, in sentenza del 12 febbraio 1990, divenuta irrevocabile il giorno 8 marzo 1990 successivo, alla pena di mesi quattro di reclusione e lire quarantamila di multa, sostituita con la semidetenzione, per il delitto continuato di furto attenuato, e detenuto per ordine di esecuzione di detta pena della reclusione, emesso dal p.m. in data 11 maggio 1990 in conseguenza della revoca della semidetenzione pronunciata dal tribunale medesimo il 10 maggio 1990 — proponeva procedimento di esecuzione, richiedendo l'immediata scarcerazione del Maurano ed, all'uopo, sosteneva avere costui già scontata completamente la pena inflittagli per effetto della misura cautelare della permanenza in casa, applicatagli dal g.i.p. il 24 dicembre 1989 e cessata in data 8 marzo 1990, in concomitanza con la formazione dell'irrevocabilità della sentenza di condanna.

L'istante rimarcava, al riguardo, l'assimilabilità della permanenza in casa agli arresti domiciliari (art. 284 del c.p.p.), e, poiché — osservava — la prima è, per legge, esclusa dal computo della pena detentiva da eseguire (artt. 21.4 del d.P.R. 448/1988, 284.5 e 657.1 del c.p.p.), ne eccepiva, sotto tale profilo, l'illegittimità costituzionale.

All'odierna udienza camerale, il p.m. rilevava l'improponibilità dell'istanza difensiva, non ricorrendo, a suo avviso, nessuna delle ipotesi previste per l'apertura del procedimento di esecuzione, e, quindi, la preclusione dell'esame della questione di illegittimità costituzionale, che, comunque, riteneva infondata a cagione della netta differenza degli istituti raffrontati: misura interdittiva cautelare, gli arresti domiciliari; misura cautelare essenzialmente educativa, connessa alle finalità enunciate nell'art. 1 del d.P.R. 448/1988 citato, la permanenza in casa.

Il difensore del condannato si riportava all'istanza *de qua*, sollecitandone l'accoglimento.

È sicuramente ammissibile la promossa procedura d'esecuzione, essendo attribuiti al giudice dell'esecuzione il potere-dovere di decidere qualsiasi questione attinente — direttamente o indirettamente, sostanzialmente o formalmente — al titolo esecutivo (v. unanime e costante giurisprudenza), e, pertanto, in concreto, anche se non si verte sulle questioni indicate dall'art. 670.1 del c.p.p. (mancanza o non esecutorietà del provvedimento), la competenza a deliberare sul dedotto problema della detraibilità del periodo della permanenza in casa sofferta nel corso del procedimento della pena inflitta, poi, allo stesso imputato con sentenza irrevocabile. Si discute, invero, della validità dell'ordine di esecuzione emesso contro il Maurano — e, quindi, dell'inerte titolo esecutivo — e, cioè, di un «caso» compreso nelle altre competenze del giudice dell'esecuzione, come è stabilito nell'art. 676.1 del c.p.p., laddove il richiamo ai «casi previsti dagli articoli precedenti» e la punteggiatura anteposta alle parole «provvede altresì in ogni caso analogo» rendono evidente che la competenza per analogia non è limitata alle ipotesi elencate nella norma prima menzionata, ma è estesa a tutte le materie regolate dal capo I, titolo III, libro X del c.p.p. (cfr. relaz. al progetto preliminare del nuovo c.p.p.: Cass. pen., sez. I, 29 luglio 1983. Muzio; sez. IV, 22.1976, n. 163, rep. 1977, 2378, Cass. pen. mass. ann., 1977, 400; sez. I, 1º ottobre 1975, n. 1439, rep. 1977, 2393, Cass. pen. mass. ann., 1976, 1170).

Quanto, ora, alla permanenza in casa, il collegio ne ravvisa l'omologia con gli arresti domiciliari codificati per l'imputato adulto. Essa, infatti, pur non disgiunta dalla valutazione delle specifiche tematiche della condizione minorile (necessità istruttive, educative, ambientali, familiari, tutelari, di recupero morale e sociale) cui sono, tuttavia, apprestati adeguati rimedi nelle sedi civile (libro I, titoli IX, X e XI del cod. civ.) ed amministrativa (artt. 25 e segg. del r.d.l. n. 1404/1934) (v. artt. 1, 4, 7, 9, 12, 19, secondo e terzo comma, art. 21, secondo e terzo comma, artt. 32.4, 33.4 e 35 del d.P.R. n. 448/1988), è collegata unicamente ad un fatto-reato e ad esigenze processuali, al pari degli arresti domiciliari: come per questi, è indispensabile anche per la misura cautelare minorile in discorso la esistenza delle condizioni generali postulate dall'art. 273 del c.p.p., che vige nell'ambito processuale minorile per il rimando operato dall'art. 1.1 del d.P.R. n. 448/1988, e sono altrettanto imprescindibili — le pongono in risalto autorevoli commentatori — le «esigenze cautelari» racchiuse nel testo dell'art. 275 del c.p.p., riportato dall'art. 19 del d.P.R. n. 448/1988 (art. 274 del c.p.p.).

Se non bastassero il vocabolo adoperato («permanenza» significa continua e stabile presenza), i limiti, i divieti e le autorizzazioni possibili e la sanzione delle trasgressioni (primo, secondo e quinto comma dell'art. 21 del d.P.R. cit.), è sufficiente pensare che proprio il legislatore definisce autenticamente la qualità afflittiva e limitativa della libertà personale della misura di che si parla (v. art. 3, lettere H e I, legge 16 febbraio 1987, n. 81; art. 24 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272).

Se così è incomprensibile, illogico e gravemente differenziato appare il trattamento riservato al minorenne, allorché la permanenza in casa (come pure l'uguale «collocamento in comunità», art. 22.3 del d.P.R. n. 448/988) è considerata «custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima della misura» (art. 21.4 del d.P.R. ridetto), diversamente dal legale calcolo della durata agli arresti domiciliari (artt. 284 e 657 del c.p.p.).

Il contrasto con gli artt. 3 (disparità di disciplina legislativa per identiche situazioni giuridico-processuali) e 13 della Costituzione (l'inutilizzabilità del periodo di tempo della permanenza in casa trasformerebbe siffatta misura in «misura aggiuntiva alla detenzione stessa, senza che questo vero e proprio "supplemento" di pena trovi fondamento e sia quindi legittimato da una sentenza di condanna»). (Corte costituzionale, sentenza n. 185/1985) impone la corrispondente verifica, vietando il senso palese delle parole l'interpretazione analogica della disposizione viziata (art. 12 preleggi).

La rilevanza del quesito prospettato emerge per *tabulas*, giacché la norma impugnata sottrae al collegio il potere di accertare i requisiti della invocata scarcerazione del Maurano per scomputo dalla pena in espiazione della pregressa permanenza in casa.

È coerente con la questione e gli argomenti esposti la scarcerazione del condannato, dal momento che egli, qualora sia affermata la sollevata incostituzionalità, avrà interamente scontata la pena detentiva irrogatagli.

P. Q. M.

Visti gli artt. 666 e segg. del c.p.p. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, quarto comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui considera la permanenza in casa del minorenni stato di custodia cautelare «ai soli fini del computo della durata massima della misura», in violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione;

Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione e la comunicazione prescritte dall'art. 23 cit., quarto comma;

Ordina la scarcerazione di Maurano Angelo di Vincenzo, nato a Napoli, il 16 giugno 1974, se non detenuto per altra causa.

Napoli, addì 10 luglio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C1077

N. 549

Ordinanza emessa il 17 maggio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Rivera Luigi

Processo penale - Incidente probatorio (nella specie: perizia) - Richiesta del p.m. - Notifica all'indagato - Omessa previsione per il difensore - Termine di due giorni da tale incombente per presentare deduzioni - Compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 396).

(Cost., artt. 24 e 76).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Rivera Luigi (n. 225/90 r.g. - g.i.p.) sulla eccezione sollevata dalla difesa di incostituzionalità della norma di cui all'art. 396 del c.c.p., in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per violazione del diritto di difesa.

OSSERVA

Sentito il p.m., il difensore dell'indagato Rivera Luigi, in sede di conferimento di incarico peritale, ha sollevato la predetta eccezione.

Il giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità proposta dalla difesa.

L'eccezione è rilevante, in quanto la disposizione impugnata comporta che, decorsi i due giorni previsti a pena di decadenza per il deposito di deduzioni, nella odierna udienza, ai sensi dell'art. 401, quarto comma, del c.p.p., né il difensore, né l'imputato possono sottoporre elementi di valutazione in ordine all'ammissibilità e fondatezza della richiesta di incidente probatorio avanzata dal p.m.

L'eccezione non è manifestamente infondata in quanto la norma, che prevede un termine temporale tra l'altro molto ristretto, comporta quasi inevitabilmente per l'indagato l'impossibilità di presentare deduzioni con la conseguenza di non potere più interloquire sul punto in sede di udienza e di vedere acquisito in tal modo al processo una prova sulla cui ammissibilità in tale fase si sarebbe potuto discutere.

Si consideri infatti che l'indagato non è solitamente in grado di rendersi conto degli accadimenti processuali e della loro rilevanza, e che questo vale ancor più per chi sia sprovvisto di difensore di fiducia al momento in cui riceve la predetta notifica.

Ne consegue che, mancando la previsione dell'obbligo di notifica anche al difensore, diviene meramente teorica la possibilità di presentare deduzioni.

Il giudice osserva inoltre che la disciplina dell'art. 396 del c.p.p. contrasta con le direttive n. 3 e n. 40 della legge delega che prevedeva la partecipazione in contraddittorio su di un piano di parità dei difensori e del p.m. in sede di incidente probatorio.

L'art. 396 del c.p.p. appare quindi in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione nonché con l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega in riferimento alla legge n. 81/1987.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 396, del c.p.p., in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 76, della Costituzione;

Sospende il conferimento dell'incarico peritale e rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sondrio, addì 17 maggio 1990

Il giudice per le indagini preliminari: Rossetti

90C1078

N. 550

Ordinanza emessa il 16 novembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 settembre 1990) del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sui ricorsi riuniti proposti da Cuffiani Verter ed altri contro la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ed altri.

Industria e commercio - Panificazione - Autorizzazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i panifici di nuovo impianto in base a valutazioni di opportunità in relazione alla densità dei panifici esistenti e al volume della produzione nella località ove è richiesta l'autorizzazione - Illogicità della norma impugnata nel sistema attuale di economia dinamica in contrasto con i principi di libertà di iniziativa economica e di buon andamento della p.a., attesa anche l'insufficienza di strumenti operativi e conoscitivi di cui dispone la C.C.I.A.A.

(Legge 31 luglio 1956, n. 1002, art. 2).

(Cost., artt. 3, 41, e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi: N. 1370/86 proposto da Cuffiani Verter, Arniani Rino, Plazzi Giancarlo, Guardigli Onorio, Casadio Mirta, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Fanzini e Maurizio Salari, e domiciliati nello studio del primo, in Bologna, via S. Stefano n. 43, N. 1762/85 proposto da Fucci Marzia, Spada Rita, Lotti Valerio, Montanari Guerrino, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Fanzini e Maurizio Salari e domiciliati nello studio del primo, in Bologna, via S. Stefano n. 43, N. 1763/86 proposto da Cuffiani Verter, Arniani Rino, Plazzi Giancarlo, Guardigli Onorio, Casadio Mirta, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Fanzini e Maurizio Salari, e domiciliati nello studio del primo in Bologna, via S. Stefano n. 43, N. 640/87 proposto da Cuffiani Verter, Arniani Rino, Plazzi Giancarlo, Guardigli Onorio, Casadio Mirta, Fucci Marzia, Spada Rita, Lotti Valerio, Montanari Guerrino, Illero Casadio, Collina Otello, Silvi Anna Maria, Bonaga Romano, Guido Guidi, Castaldi Bruno, Fellini Giorgio, Sbrighi Gilberto, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Fanzini e Maurizio Salari e domiciliati nello studio del primo, in Bologna, via S. Stefano n. 43, N. 1004/88 proposto da Cuffiani Verter, Fucci Marzia, Spada Rita, Casadio Illero, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Salari e Paola Marzocchi e domiciliati presso quest'ultima in via S. Stefano n. 43, Bologna; contro la Camera di commercio, industria, artigianato

e agricoltura di Ravenna, in persona del legale rappresentante avvocato Pietro Beccarini, rappresentata e difesa dall'avvocato Goffredo Tosi e domiciliata in Bologna, piazza S. Francesco n. 2 presso l'avvocato Alberti; e nei confronti delle società Cofar e Pineta S.p.a. Agritech, in persona dei legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati Giuliano Bindi di Ravenna e Arrigo Allegri di Parma; e nei confronti (ricorso n. 1004/88) del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in persona del Ministro in carica pro-tempore, non costituitosi; per l'annullamento ricorso n. 1370/86 della deliberazione della giunta camerale n. 229 del 26 maggio 1986 con la quale si è disposto di autorizzare la ditta Cofar e Pineta S.p.a. ad installare un nuovo impianto per l'esercizio della pianificazione in Ravenna, via Rotta, 114, nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Ricorsi n. 1762/86 e n. 1763/86 della deliberazione n. 359 del 22 settembre 1986 con la quale si è disposto:

1) di dare atto che l'autorizzazione di cui alla delibera n. 229 del 26 maggio 1986 fa capo alla ditta Agritech S.p.a. anziché alla ditta Cofar e Pineta S.p.a.;

2) di modificare la precedente deliberazione cambiando l'ubicazione dell'impianto dalla località di Ravenna, via Rotta, 114, alla località S. Michele di Ravenna, via Braccasca n. 54, nonché di ogni altro atto ad essa delibera presupposto, connesso o consequenziale in particolare della delibera n. 229 del 26 maggio 1986.

Ricorso n. 640/87 del provvedimento in data 2 febbraio 1987 con il quale la c.c.i.a.a. di Ravenna ha rilasciato alla ditta Agritech S.p.a. la richiesta di esercizio per eseguire la pianificazione nei locali situati al n. 54 di via Braccasca del comune di Ravenna, frazione S. Michele, il cui impianto ha una potenzialità di q 120 nelle 24 h (licenza limitata alla produzione di prodotti atti alla distribuzione con la linea del freddo), nonché per quanto possa occorrere della deliberazione della giunta camerale della c.c.i.a.a. di Ravenna n. 359 del 22 settembre 1986.

Ricorso n. 1004/88 della deliberazione n. 132 del 21 marzo 1988 adottata dalla giunta camerale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna portante autorizzazione per un impianto di produzione di pane surgelato alla S.p.a. Agritech, nonché per l'eventuale annullamento del d. m. del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 aprile 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1987, all. 2).

Visti i ricorsi con i relativi allegati e richiamata la sentenza in pari dati con la quale, tra l'altro i ricorsi sono stati riuniti;

Visto l'atto di costruzione in giudizio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna nonché della società per azioni Cofar e Pineta e della società per azioni Agritech;

Viste le memorie ed i documenti prodotti da tutte le parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 16 novembre 1989 la relazione del dottor Roberto Capuzzi e uditi, altresì, gli avvocati Fanzini, Salari, Tesi e Allegri in rappresentanza di tutte le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

I ricorrenti che esercitano attività di panificatori in Ravenna o in altre città emiliane hanno impugnato con cinque separati ricorsi n. 1370/86, n. 1762/86, n. 1763/86, n. 640/87, n. 1004/88, quattro distinti provvedimenti adottati dalla Camera di commercio di Ravenna nonché il decreto del Ministro dell'industria del 13 aprile 1987.

Nel ricorso 1370/86 è stata impugnata la delibera adottata dalla Camera di commercio di Ravenna n. 229 del 26 maggio 1986 con la quale la ditta Cofar-Pineta veniva autorizzata alla apertura di un nuovo impianto di pianificazione in Ravenna deducendosi la violazione dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, nonché eccesso di potere per carenze di motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto del presupposto.

Nei ricorsi 1763/86 e 1762/86 è stata impugnata la delibera adottata dalla Camera di Ravenna n. 359 del 22 settembre 1986 con la quale si dava atto che la precedente autorizzazione n. 229 del 26 maggio 1986 faceva capo alla ditta Agritech S.p.a. anziché alla Cofar e Pineta S.p.a. nonché si modificava la precedente autorizzazione cambiando l'ubicazione dell'impianto dalla località di Ravenna, via Rotta n. 114, alla località S. Michele di Ravenna, via Braccasca n. 54. Si deducevano i medesimi profili di violazione di legge (art. 2 della legge n. 1002/56) e di eccesso di potere già denunciati a proposito del ricorso n. 1370/86.

Nel ricorso n. 640/87 è stato impugnato il provvedimento adottato dalla camera di commercio di Ravenna in data 2 febbraio 1987 con il quale si è rilasciata alla ditta Agritech S.p.a. la licenza di esercizio per eseguire la panificazione nei locali situati al n. 54 di via Braccasca in Ravenna, frazione S. Michele, per un impianto con potenzialità di quintali 120 nelle 24 ore. La licenza veniva limitata alla produzione di prodotti atti alla distribuzione con la linea del freddo.

Si deduceva illegittimità derivata e difetto del presupposto.

Nel ricorso n. 1004/88 è stato impugnato il provvedimento adottato dalla Camera di commercio di Ravenna n. 132 del 21 marzo 1988, di autorizzazione alla apertura di un impianto di produzione di pane surgelato ai sensi del d.m. del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 13 aprile 1987 (su *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1987). È stato impugnato, sia pure in via subordinata, anche il suddetto decreto ministeriale. Avverso i suddetti provvedimenti si deduceva illegittimità derivata, difetto del presupposto nonché violazione dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Si è costituito la Camera di commercio di Ravenna in difesa dei provvedimenti assunti nonché la controinteressata Agritech S.p.a.

Tutte le parti costituite producevano memorie a sostegno delle proprie argomentazioni. La Agritech, in subordine al rigetto del ricorso chiedeva che venisse sollevata davanti alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 1002/1956.

Dopo l'udienza di trattazione del 16 novembre 1989, la causa veniva assunta dal Collegio per la decisione.

Con separata sentenza in pari data, il collegio, riuniti i ricorsi di cui sopra e risolte alcune questioni inerenti la legittimazione dei ricorrenti ha deciso di rimettere all'esame della Corte costituzionale con la presente ordinanza la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, ritenuta rilevante e pregiudiziale ai fini del decidere e non manifestamente infondata.

Ha così sospeso il giudizio per quanto attiene ai due fondamentali profili di violazione della suddetta legge nonché di eccesso di potere sotto vari profili.

DIRITTO

Come esposto nella sentenza emessa in pari data nonché nella esposizione in fatto della presente ordinanza il contenzioso all'esame del collegio prende le mosse dalla deliberazione n. 229 del 26 maggio 1986 con la quale la società Cofar-Pineta veniva autorizzata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna alla apertura di un nuovo impianto di panificazione in Ravenna, via Rotta n. 114.

L'autorizzazione di che trattasi, che richiamava il disposto di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, veniva rilasciata sulla base di due ordini di considerazioni, la prima delle quali deve considerarsi determinante ai fini del rilascio della autorizzazione rispetto alla seconda.

La prima considerazione, è che la produzione dell'opificio da autorizzare era destinata in assoluta prevalenza al mercato nazionale ed internazionale il che giustificava di per sé l'opportunità del nuovo impianto.

La seconda è che la modesta parte residua di produzione, ovvero quella che per non essere destinata al mercato nazionale ed internazionale era diretta a soddisfare esigenze del mercato locale, non sarebbe stata di turbamento all'equilibrio esistente in relazione alla densità dei panifici esistenti ed al volume della produzione nella località di apertura del nuovo esercizio.

C'è da aggiungere, che la deliberazione in questione richiamava il parere della commissione istituita ex art. 2 della ripetuta legge n. 1002/1956 che pure sottolineava che la nuova attività travalicava i confini della località ove essa si svolgeva e che la circostanza che in Ravenna era commercializzato pane avente particolari caratteristiche non di tipo tradizionale (quale il pane surgelato) faceva presupporre una carenza produttiva.

Le censure dedotte avverso la deliberazione camerale 229/86 nonché avverso gli altri provvedimenti impugnati, ai quali peraltro non può essere riconosciuto un valore decisivo autonomo ed ulteriore in ordine alla localizzazione ed opportunità del nuovo impianto, attengono sostanzialmente alla violazione dell'art. 2 della legge n. 1002/1956. Tale articolo tuttavia fa sorgere perplessità in relazione alla sua compatibilità con norme di livello costituzionale tali da indurre il collegio a chiedere una verifica di costituzionalità al giudice delle leggi.

Il collegio ritiene necessaria una premessa necessariamente non breve sulla interpretazione del ripetuto art. 2.

Questo stabilisce: «I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia, sentita una commissione» (presieduta dal presidente della Camera di commercio la quale «accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione»).

L'art. 3 della ripetuta legge prevede il rilascio della licenza di panificazione «previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari».

È stato sottolineato che alla base della valutazione di cui all'art. 2 della legge, vi è la duplice finalità perseguita dal legislatore, di controllare il rilascio di nuove licenze di panificazione in relazione alla funzione della panificazione alla funzione sociale della panificazione il cui prodotto ha, ed ancor più aveva, una rilevanza centrale nella alimentazione degli italiani, e nel contempo di valorizzare il lavoro dei panettieri ai quali la legge ha voluto garantire la piena occupazione cercando di evitare concentrazioni o frammentazioni della offerta con effetti deleteri sulla concorrenza (così c.d.s., sezione VI, 12 giugno 1985, n. 306).

Tali finalità sono state assicurate attraverso un equilibrio tra domanda ed offerta di pane o più precisamente tra fabbisogno di pane della popolazione residente in una determinata località e la capacità produttiva degli impianti.

Ne segue che non sarebbe possibile autorizzare nuovi impianti di panificazione ogni qualvolta il fabbisogno venga assicurato dai panifici esistenti sulla base del suddetto indice statistico dato dal rapporto pane-popolazione in una determinata località e che solo nella ipotesi in cui si accerti che tale rapporto è alterato e nei limiti di tale alterazione, potrebbe venire rilasciata una nuova autorizzazione.

Quanto alla località ove la camera di commercio deve operare gli accertamenti volti ad assicurare il disposto equilibrio tra domanda ed offerta, la terminologia utilizzata dal legislatore presenta oggettivamente alcuni margini di ambiguità.

In proposito, tuttavia, si è formato un ampio orientamento giurisprudenziale che il collegio condivide, che tende ad identificare nel comune l'ambito territoriale cui rapportare il giudizio sulla opportunità del nuovo impianto considerato come un ambito di mercato in sé autosufficiente ed omogeneo (così c.d.s. sezione VI, 12 giugno 1985, n. 306 cit.), mentre solo eccezionalmente viene fatto riferimento ad un ambito meno vasto là dove la frazione o borgata costituisca un agglomerato autonomo rispetto al comune distaccato da altri nuclei abitati (c.d.s. sezione VI, 6 novembre 1970, n. 756).

Non sono mancate decisioni giurisprudenziali di diverso avviso che facendo leva soprattutto sul disposto di cui all'art. 11 della legge del 1956, secondo cui è consentito il libero trasporto del pane da un comune ad un altro, sia pure limitatamente a quei panifici che abbiano attuato tutte le prescrizioni di impianti e di attrezzature previste dalla legge, forniscono una interpretazione evolutiva dell'art. 2 della legge (così t.a.r. Lombardia - Milano 10 novembre 1983, n. 138; t.a.r. Basilicata 26 settembre 1985, n. 291; t.a.r. Lombardia, Milano, 2ª sezione, 139, 5 maggio 1987).

Tale giurisprudenza perviene ad una trasformazione del concetto di località posto dall'art. 2, in quello di «zona di mercato» ove rapportare l'indagine sui possibili effetti distortivi del nuovo panificio da autorizzare con l'effetto di poter autorizzare anche impianti di panifici che destinano il pane alla esportazione in ambito regionale, nazionale o internazionale.

Tale interpretazione non può essere condivisa perché il concetto di località «ove è stata richiesta l'autorizzazione» è inequivocabilmente ristretto così come ristretta è l'indagine sul fabbisogno locale demandata ad un organismo la Camera di commercio avente ambito territoriale limitato.

Né c'è contrasto, a parere del collegio, tra l'art. 2 e l'art. 11 come ha ritenuto un tribunale argomentando sul fatto che una produzione di pane tenuta costantemente in equilibrio in una località, non potrebbe essere trasportata in altro comune perché ciò altererebbe quella miriade di equilibri locali (quasi microeconomici) perseguita dal legislatore (ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale del t.a.r. Sicilia, Catania, del 24 febbraio 1987 nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1987 dichiarata inammissibile con sentenza del 26 settembre - 6 ottobre 1988, n. 960).

Ritiene al contrario il collegio che l'art. 11, secondo comma, anziché superare, confermi il carattere localistico della autorizzazione come può desumersi dal fatto che l'impianto complessivo del secondo comma ha carattere eccezionale e derogatorio consentendo è vero il libero trasporto del pane, ma con cautele ed oneri ulteriori rispetto a quelli richiesti in via ordinaria e prevenendo che il trasporto «avvenga da un comune all'altro», confermando quindi irrimediabilmente la tesi che circoscrive nel comune l'indagine sulla opportunità del nuovo panificio.

C'è da aggiungere che se l'equilibrio tra domanda ed offerta viene raggiunto in tutto il Paese, sia pure prendendo a riferimento la situazione locale, non potrà verificarsi un eccesso di concorrenza.

Infatti la possibilità di commercializzare al di fuori della area di produzione riconosciuta dall'art. 11, solo apparentemente andrebbe a pregiudicare gli equilibri esistenti in altre località, perché a fronte di un eccesso di commercializzazione di una zona corrisponderebbe squilibrio negativo in altre, sicché il sistema, nel medio termine, si riporterebbe naturalmente in equilibrio, il che è appunto il fine evidente perseguito dal legislatore del 1956 nel porre l'art. 2 della legge.

Si spiega quindi la portata dell'art. 11 che se consente in via eccezionale l'esportazione di pane, non porta a superare l'ambito ristretto nel quale deve nascere la valutazione per la autorizzazione del nuovo panificio.

Si aggiunga ancora che la contrastata interpretazione che porta a superare il concetto localistico dell'art. 2, renderebbe di fatto impossibile poter procedere alla individuazione della densità dei panifici e del volume della produzione data la indeterminatezza e genericità di un mercato quale quello nazionale e la complessità della indagine che verrebbe demandata alla Camera di commercio.

Quanto ai problemi specifici connessi alla produzione del pane surgelato autorizzata sulla base di alcuni dei provvedimenti impugnati, è da ritenere che questo ultimo sia soggetto alla stessa disciplina unitaria dettata per il pane ordinario potendo essere prodotto solo da chi è munito della autorizzazione e della licenza di cui alla legge 1022/1956.

Infatti il pane è un prodotto a denominazione c.d. legale cosicché tale si deve considerare ogni impasto portato a cottura, contenente gli ingredienti indicati all'art. 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, mentre gli aspetti relativi alla surgelazione, attinendo ad un momento successivo a quello della produzione cioè al momento della conservazione, sono soggetti a regole proprie, come tali disciplinate dalla legge 27 gennaio 1968, n. 32.

Né innovazione alla disciplina unitaria alla quale deve ritenersi assoggettato sia il pane tradizionale che quello surgelato poteva essere introdotta dal decreto ministeriale del 13 aprile 1987 (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1987, n. 101) concernente «norme sulla produzione di pane surgelato» il quale, anzi, all'art. 1 ha confermato (ne avrebbe potuto fare altrimenti trattandosi di provvedimento amministrativo) che i panifici destinati alla produzione di pane surgelato sono soggetti alla autorizzazione prevista dall'art. 2.

Fissata dunque nei termini sopraindicati la interpretazione dell'art. 2 della legge n. 1002/1956, il collegio ritiene che lo stesso violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in sé ed in relazione al principio della libertà di impresa di cui all'art. 41 della Costituzione ed il principio del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Il sistema della legge del 1956, come visto, ha ricondotto ad un ambito strettamente locale il giudizio sulla opportunità del nuovo impianto.

Tuttavia l'applicazione della norma rende pressoché impossibile la realizzazione di un panificio industriale, sia esso diretto alla produzione di pane di tipo tradizionale, sia esso diretto alla produzione di pane surgelato da commercializzare con la c.d. «linea del freddo».

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è stata concepita avendo come punto di riferimento un tipo di economia ed un tipo di consumatori diversi dagli attuali, quando il mercato era assai meno ricco, dinamico ed articolato rispetto ad oggi mentre le abitudini alimentari delle classi meno abbienti, di gran lunga prevalenti, vedevano nel pane l'alimento principale ed insostituibile.

Da qui la ritenuta esigenza di una regolamentazione rigida della produzione finalizzata anche alla riduzione, per quanto possibile, degli sprechi di un prodotto che allora si considerava giustamente deperibile, attraverso una equilibrata distribuzione dei singoli esercizi sul territorio, evitando concentrazioni dell'offerta da un lato e lammontazioni dall'altro.

Ma se tale pianificazione, propria di una economia statica, poteva forse giustificarsi in relazione alla situazione economica del paese a stento uscito dalle ristrettezze del dopoguerra ed indirizzato solo da poco, e con grandi incertezze, alla crescita del benessere economico, la stessa pianificazione non si giustifica in una economia dinamica come quella odierna che si sviluppa proprio perché viene data la possibilità di affermazione a nuove imprese tecnologicamente avanzate e vede nella libertà di iniziativa economica in tutti i settori dell'attività imprenditoriale, e quindi non ultimo quello alimentare, riconosciuta dall'art. 41 della Costituzione, i motivi di crescita e di successo.

La norma del 1956, nel suo esasperato protezionismo localistico, appare quindi contrastare con il principio di equaglianza e ragionevolezza normativa di cui all'art. 3 della Costituzione discriminando tra produttori e finendo attraverso un controllo amministrativo sulla opportunità dell'insediamento produttivo che ricorda sistemi politici (autorizzazione ministeriale ai nuovi impianti industriali di cui alla legge 12 gennaio 1933, n. 141) pe proteggere le imprese esistenti, conservando lo *status quo*, impedendo non solo l'affermarsi ma la stessa nascita di nuove imprese.

E ciò è tanto più illogico e discriminante considerato che l'autorizzazione può essere negata, pur a parità di tutte le altre condizioni, semplicemente sulla base della circostanza meramente casuale della potenzialità produttiva degli impianti esistenti nell'area ristretta ove si richiede la ubicazione dell'impianto.

La norma così impedisce la produzione di pane su scala industriale e l'affermarsi di nuovi prodotti quale il pane surgelato che pur equiparabile, in base alla vigente normativa, al pane tradizionale, per la sua minore deperibilità ha prospettive di produzione, commercializzazione e trasporto, affatto peculiari, imprevedibili e sconosciute al legislatore del 1956. Tutto ciò avviene in un momento di liberalizzazione degli scambi commerciali che vede le imprese di Paesi stranieri, ove la produzione ed il consumo di pane prodotto industrialmente ed in particolare di pane surgelato è notoriamente molto più sviluppata che in Italia, non sottoposte ad alcuna limitazione sia sul mercato interno che sul mercato italiano.

Né può ritenersi che la giustificazione dell'art. 2 della legge del 1956 risieda nel secondo e terzo comma dell'art. 41 della Costituzione.

Infatti se è vero che la iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e che quindi sono consentiti a livello legislativo programmi e controlli opportuni sull'attività economica, non può essere ragionevolmente negato che l'interesse protetto dal legislatore del 1956 si sia drasticamente ridimensionato all'epoca attuale, non potendosi più riconoscere al pane una importanza e quindi una utilità sociale superiore a quella di altri prodotti non protetti.

E ciò, per il rilevato profondo mutamento del quadro di riferimento sociale, di costume, di abitudini non solo alimentari della popolazione, che non potevano essere tenute presenti dal legislatore del 1956.

In ogni caso la ragione dell'utilità sociale non può essere presa a base pe negare autorizzazioni a produttori che intendano superare i confini del mercato locale per misurarsi in una dimensione più ampia, nazionale o internazionale.

Risulta infine contrastare con l'art. 97 della Costituzione demandare la valutazione sulla opportunità di un impianto di uno stabilimento avente lo scopo di realizzare un prodotto industriale come il pane surgelato rivolto all'intero mercato nazionale ed internazionale, da una autorizzazione emessa da un organo avente strumenti operativi e conoscitivi limitati quale la Camera di commercio la cui competenza è ristretta a livello provinciale.

Per le suesposte ragioni, il collegio ritiene giustificato il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge più volte ripetuta del 1956, per violazione dell'art. 3 della Costituzione in sé ed in relazione all'art. 41, nonché per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Appare inoltre evidente la rilevanza e la pregiudizialità della questione in esame ai fini della definizione del giudizio.

P. Q. M.

Viso l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza della questione ai fini della pronuncia relativa ai cinque ricorsi riuniti, dichiara non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione in conformità alla analoga eccezione sollevata dalla società controinteressata;

Sospende il giudizio sui cinque ricorsi riuniti nei termini di cui in narrativa ed in conformità alla sentenza emanata in pari data;

Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti relativi ai cinque ricorsi, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina alla segreteria della sezione di questo t.a.r. di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare la stessa alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 16 novembre 1989.

Il presidente: SINAGRA

N. 551

Ordinanza emessa il 30 maggio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Vercelli nel procedimento penale relativo alla gara di appalto indetta per l'aggiudicazione di lavori per l'ampliamento del cimitero di Borgo Vercelli.

Processo penale - Nuovo codice o, in alternativa, norme transitorie - Reato di competenza pretorile - Richiesta di archiviazione del p.m. - Mancata condivisione da parte del g.i.p. - Ritenuta preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenza di quelle già effettuate - Ingiustificata discriminazione rispetto all'analogo rito presso il tribunale - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Lamentata impossibilità di esercitare un controllo sull'operato del p.m.

C.P.P. 1988, art. 554, secondo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 157).

Cost., artt. 3, 76 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale n. 600/89 r.n.c.r. 889/90 g.i.p.;

Vista la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. in data 20 aprile 1990;

OSSERVA

L'art. 554, secondo comma, del c.p.p. prevede per il procedimento pretorile, in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, che il giudice debba restituire con ordinanza gli atti al p.m. disponendo che questi formuli entro dieci giorni l'imputazione; questa è l'unica possibilità prevista, a differenza di quanto è disciplinato in via generale all'art. 409, secondo comma, del c.p.p. in base al quale il giudice, nel disattendere la richiesta di archiviazione può, ove scontri lacune investigative, indicare al p.m. le necessarie ulteriori indagini, fissando anche il termine per il loro compimento; tale norma, evidentemente, in assenza del disposto di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p. sarebbe stata applicabile anche al procedimento pretorile ex art. 549 del c.p.p.

In effetti, stando al tenore dei lavori preparatori alle norme di attuazione del c.p.p. sarebbe possibile nel procedimento pretorile una ulteriore soluzione, quella prevista dall'art. 157 delle att. del c.p.p.: tale disposizione si è resa necessaria, può leggersi nelle osservazioni del Governo «non essendo previsto nel procedimento davanti al pretore e il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, possa invitare il p.m. a svolgere ulteriori indagini che si ritengano dal giudice necessarie (come invece è stabilito per il procedimento ordinario all'art. 409/4) ...».

In realtà non sembra che la norma citata possa essere interpretata nel senso secondo cui il g.i.p., di fronte ad una richiesta di archiviazione, ove rilevi la necessità di ulteriori indagini, dispone l'archiviazione e ne informa il procuratore generale: tale soluzione ermeneutica, pur confortata dai lavori preparatori, concreterebbe infatti un vero e proprio «svesciamento» della struttura logica e sintattica della norma e sarebbe del tutto incompatibile col suo dato letterale: «supposto perché trovi applicazione la disciplina prevista dall'art. 157 delle att. del c.p.p. è infatti «che il giudice venga di emettere decreto di archiviazione» (ritenga cioè infondata la notizia di reato), e non, al contrario, «che ravvisi l'esigenza di ulteriori indagini»; (recita la norma: «Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini ...» il che è ben diverso da «quando rileva l'esigenza di ulteriori indagini, il g.i.p. emette decreto di archiviazione ...»).

Non può, inoltre non sottolinearsi la illogicità di una disciplina che imporrebbe al g.i.p. di archiviare ove rilevi l'esigenza di ulteriori indagini stimolando contemporaneamente il p.g. a chiedere la riapertura delle indagini: il g.i.p., in tal caso, chiederebbe al p.g. di fargli delle richieste su cui poi lui stesso dovrebbe pronunciarsi senza peraltro avere un potere in caso di inerzia del p.g. stesso (contraddizioni queste già rilevate, senza effetto, in sede di lavori preparatori, cfr. parere del C.s.m. sul punto).

Deve infine sottolinearsi come, se si adottasse l'interpretazione dell'art. 157 delle att. del c.p.p. nel senso che la stessa imporrebbe al g.i.p. l'archiviazione e la contemporanea informativa al p.g. ove la richiesta di archiviazione fosse connotata da una non esaustività delle indagini, si verrebbe a ipotizzare un modulo di archiviazione ben diverso, meglio: in contrasto, rispetto all'unico modulo di archiviazione previsto nella legge delega (art. 2, primo comma, n. 50, della legge 16 febbraio 1987, n. 81) quello secondo cui l'archiviazione può essere disposta «per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato»; a tale constatazione, che pare doverosa, conseguirebbe evidentemente un dubbio non manifestamente infondato di costituzionalità dell'art. 157 delle att. del c.p.p. per eccesso di delega.

Dunque: per i tre distinti ordini di argomentazioni ora accennati (significato della norma come palesato dal dato letterale e dalla struttura logica e sintattica della stessa; necessità di evitare interpretazioni che portino a risultati contraddittori e illogici; necessità di evitare interpretazioni che assegnino alla norma una valenza di dubbia conformità ai principi costituzionali), pare a questo giudice che l'unica via percorribile nel caso in cui nel procedimento pretorile il g.i.p. ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. sia quella descritta nel secondo comma dell'art. 544 del c.p.p. non potendo soccorrere, per quanto finora detto, la disciplina di cui all'art. 157 delle att. del c.p.p.

Peraltro, la mancanza di referenti giurisprudenziali sul punto e la «novità» dell'intero sistema delineato dal codice di rito in vigore dal 24 ottobre 1989, suggerisce, nonostante tutto, una maggiore «cautela interpretativa»: la conseguenza, però, dell'interpretare l'art. 157 delle att. del c.p.p. nel senso che in caso di richiesta di archiviazione in cui il g.i.p. ravvisi carenze investigative debba essere comunque emesso decreto di archiviazione e innescato il meccanismo dell'informativa al p.g., sembra essere obbligata: dubbio non manifestamente infondato di costituzionalità della norma in esame in relazione all'art. 76 della Costituzione per eccesso rispetto alla delega di cui al n. 50 dell'art. 2, primo comma, della legge 16 febbraio 1987, n. 81. Dubbio di costituzionalità anche riguardo all'art. 112 della Costituzione in quanto resterebbe affidata alla piena ed incontrollata discrezionalità dell'ufficio della procura (sia pure generale) il chiedere o meno la riapertura delle indagini, ove invece, come meglio si argomenterà più oltre, il principio di obbligatorietà dell'azione penale pare postulare l'esistenza di efficaci meccanismi di controllo giurisdizionale sull'operato del p.m. soprattutto nel momento in cui questi opti per il non esercizio dell'azione penale. Dubbio di costituzionalità anche in relazione all'art. 3 della Costituzione rilevata la ben diversa disciplina normativa dell'archiviazione prevista in via generale dall'art. 409 del c.p.p.

Fornando, però, alla soluzione interpretativa che sembra a questo giudice preferibile, quella secondo cui in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione nel procedimento pretorile, l'unica via percorribile (anche ove il mancato accoglimento si fondi sulla carenza delle indagini svolte) è quella tracciata dall'art. 554/2 del c.p.p., deve rilevarsi, anche in questo caso, la sussistenza di dubbi non manifestamente infondati di costituzionalità.

Dal confronto tra la normativa prevista in via generale dall'art. 409/2 e 4 del c.p.p. e quella, diversa, stabilita per il procedimento pretorile, sembra che possa emergere un contrasto tra la norma di cui all'art. 554/2 del c.p.p. e l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Inoltre, tenendo anche a mente che la richiesta di archiviazione può essere proposta, ex art. 125 delle att. del c.p.p., quando «... gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio» sembra ancora a questo giudice che il disposto dell'art. 554/2 del c.p.p. nel non consentire un efficace controllo sulla attività di indagine svolta e sulla stessa scelta del p.m. in merito alla archiviazione, possa elidere il principio di cui all'art. 112 della Costituzione.

I canoni di «coerenza dell'ordinamento giuridico», di «necessaria razionalità che deve informare le convergenze o le divergenze di trattamento normativo», il «divieto di discriminazioni irragionevoli», principi tutti cristallizzati nell'art. 3, primo comma, della Costituzione (si confronti, tra le molte, Corte costituzionale 29 maggio 1960, n. 15; 16 gennaio 1975, n. 3; 20 marzo 1978, n. 20; 25 giugno 1980, n. 96; 30 novembre 1982, n. 204 ...), sembrano essere violati dalla normativa di cui all'art. 554/2 del c.p.p.: il sistema da questa norma delineato è infatti tale che si può pervenire a richieste di archiviazione anche sulla base di indagini lacunose, incomplete, o, addirittura, assenti, potendo la richiesta fondarsi sul mero giudizio prognostico ex art. 125 delle att. del c.p.p.; e a fronte di ciò al giudice non è lasciata altra alternativa, ove ritenga di non emettere decreto di archiviazione, che di ordinare al p.m. di formulare entro dieci giorni l'imputazione ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio: si tenga presente la ristrettezza di tale termine, la sua «impetneabilità» al concreto atteggarsi della situazione probatoria sottostante, la effettiva possibilità che, per l'insufficienza degli elementi raccolti, si addivenga ad un'imputazione monca o comunque, incompleta; si pensi, ancora, all'esito che può avere un dibattito, o un eventuale procedimento alternativo, se mancano o non sono esaurienti le fonti di prova raccolte.

Di fronte a tale situazione, alla ben diversa normativa prevista dall'art. 409/2 e 4 del c.p.p., il ritenere giustificato e ragionevole il disposto di cui all'art. 554/2 del c.p.p. considerando che «la maggiore snellezza del procedimento pretorile ha consigliato di lasciare il p.m. libero di autodeterminarsi senza essere vincolato dalle indicazioni del giudice in ordine alle indagini da compiere» (così la relazione ministeriale), pare basarsi sull'assunto apodittico secondo il quale per i reati di competenza pretorile le indagini sono scarsamente complesse e, comunque, sempre necessariamente esaustive.

È quasi superfluo ricordare che sono di competenza del pretore le materie riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro, gli infortuni anche mortali conseguenti, l'inquinamento, l'assetto del territorio, la disciplina degli alimenti, le truffe, anche aggravate.

Non può non sottolinearsi come le indagini in tali ambiti si presentino spesso complesse ed articolate.

E non può non affermarsi come, in conseguenza del disposto di cui all'art. 554/2 del c.p.p., beni giuridici individuali e collettivi di fondamentale e primaria importanza (e per i quali è davvero inutile citare le norme costituzionali di riferimento) soffrano, rispetto ai beni giuridici la cui aggressione è di competenza del tribunale, di una significativa e, sembra, difficilmente giustificabile, differenza di trattamento normativo che si traduce in una rilevante carenza di protezione.

Né, pare, si possa fondatamente ritenere che approfondimenti di indagini possano essere recuperati in sede dibattimentale: pur prescindendo dal fatto che una tale argomentazione lascia inalterata la plasticità della differenza di trattamento normativo tra i reati di competenza pretorile e gli altri, va appena detto come, sovente, le indagini per essere fruttuose debbano essere «tempestive». (E lo stesso meccanismo dell'avocazione sembra, sotto il profilo cui si è finora accennato, insoddisfacente: l'art. 158 delle att. del c.p.p. infatti, nel dettare una disciplina speciale per i reati di competenza pretorile, stabilisce anche per il p.g. termini ristrettissimi sia per l'esercizio dell'avocazione che per la formulazione dell'imputazione).

Né, ancora, sembra che il disposto di cui all'art. 554/2 del c.p.p. soddisfi realmente le esigenze di semplificazione che informano il rito innanzi al pretore: fermo restando che tali esigenze non dovrebbero comunque prevalere su quella di offrire una tutela adeguata ai beni giuridici penalmente protetti, va peraltro notato come, ex art. 554/2 del c.p.p., di fronte ad una richiesta di archiviazione contrassegnata da carenza di indagini, ove il giudice ritenga di non accoglierla, deve essere innescato il meccanismo del decreto di citazione a giudizio piuttosto che, più semplicemente, darsi, luogo all'indicazione di nuove indagini il cui espletamento potrebbe anche preludere ad una archiviazione.

Insomma: l'impossibilità prevista dall'art. 554/2 del c.p.p. per i soli reati di competenza del pretore, di imporre al p.m. che abbia proposto richiesta di archiviazione, nuove ed ulteriori indagini risultando carenti o incomplete quelle svolte, e la sola alternativa offerta: o archiviazione o ordine di formulare l'imputazione entro giorni dieci ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, sembrano tradursi in una ingiustificata discriminazione rispetto al regime normativo previsto dall'art. 409/2 e 4 del c.p.p., discriminazione che ovviamente riverbera sia sugli indagati/imputati, sia sulle parti offese, sia, in generale sui beni protetti dalle fattispecie penali.

Considerando che l'archiviazione può essere richiesta dal p.m. anche quando «gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio» (art. 125 delle att. del c.p.p.), sembra evidente che il rispetto del principio della obbligatorietà della azione penale imponga l'effettivo svolgimento di tutte le opportune e necessarie indagini prima di poter proporre la richiesta di archiviazione; e prima che la stessa possa essere accolta. E sembra ancora evidente come il rispetto di tale fondamentale principio costituzionale esiga la presenza di un penetrante strumento di controllo volto a garantire che la richiesta di archiviazione sia stata preceduta, sia supportata, da un adeguato svolgimento di indagini.

L'obbligo sancito dall'art. 112 della Costituzione mira infatti a garantire la possibilità di controllare, ed eventualmente contrastare, l'inerzia del p.m.: considerando il margine «fisiologico» di discrezionalità insito nell'esercizio dell'azione penale e nel suo concreto atteggiarsi, il problema della effettività della obbligatorietà dell'azione penale pare incentrarsi sulla adeguatezza dei controlli volti ad impedire che l'art. 112 della Costituzione rimanga sostanzialmente svuotato del suo significato di garanzia di legalità ed uguaglianza per i destinatari della legge penale: ed è la disciplina del controllo giurisdizionale sulla archiviazione che va a svolgere dunque in tale ambito un ruolo ed una funzione essenziale.

Ora: lo strumento di controllo sulla richiesta di archiviazione offerto, per il procedimento pretorile, dall'art. 554/2 del c.p.p., appare del tutto inadeguato: tale sistema consente infatti che, ove di fronte ad una notizia di reato siano state svolte indagini carenti, possa essere formulata, sulla base di tali indagini, richiesta di archiviazione ex art. 125

delle att. del c.p.p.; che rispetto a tale richiesta il giudice non possa valutare il grado di completezza delle indagini svolte, ma soltanto, ove ritenga di non emettere decreto di archiviazione (ove cioè non ritenga l'infondatezza della notizia di reato), imporre la formulazione entro dieci giorni dell'imputazione ai fini della emissione del decreto di citazione a giudizio; imputazione che, dovendo essere formulata prescindendo dalla eshaustività degli elementi probatori raccolti potrà ben configurarsi come sfocata e sterile; giudizio che, evidentemente, non potrà che svolgersi attingendo alle fonti di prova raccolte, per incomplete che siano, e con un esito, quindi, compromesso o comunque condizionato da una tale situazione.

Tutto ciò pare concretare una violazione dell'art. 112 della Costituzione in quanto, lo si vuol ripetere, è proprio la possibilità di chiedere l'archiviazione basandosi su un giudizio prognostico di idoneità degli elementi acquisiti nelle indagini al sostenimento dell'accusa in giudizio, a scorporare l'elusione e la violazione della norma costituzionale ove non vi sia un efficace controllo volto a garantire il previo espletamento di indagini esaurienti.

La rilevanza delle questioni di costituzionalità degli artt. 157 delle att. del c.p.p. e 554/2 del c.p.p. (proposte in via eventualmente alternativa) pare evidente: questo giudice è stato infatti investito da una richiesta di archiviazione formulata dal p.m., richiesta che si ritiene di non accogliere non risultando l'infondatezza della notizia di reato ma anzi emergendo l'esigenza di nuove indagini (sia detto in questa sede per estrema sintesi: licitazione privata per l'assegnazione di un appalto; un soggetto escluso dalla gara riferisce in più occasioni, anche per iscritto, di sospette illecità e accordi tra le imprese presecelte tendenti a favorire una delle stesse; più precisamente tale soggetto, alcuni giorni prima dell'effettuazione della gara scriveva al sindaco del comune appaltante segnalando tra l'altro il nome della ditta che sarebbe risultata vincitrice; tale ditta è risultata poi effettivamente vincitrice della gara d'appalto; ancora viene riferito che il titolare della ditta risultata vincitrice avrebbe posto in essere pressioni sull'esponente al fine di farlo desistere dal continuare ad insistere per essere ammesso alla licitazione privata, pressioni esplicatesi, fra l'altro, con la promessa di restituire il favore; tale complessiva situazione, appena tracciata, non consente, allo stato, a parere di questo giudice, l'emissione di decreto di archiviazione, ma impone piuttosto più approfondite indagini per focalizzare eventuali responsabilità penali in relazione all'art. 353 del c.p.).

Il giudicante è quindi chiamato a dare applicazione proprio all'art. 554/2 del c.p.p., oppure, ove si adotti l'interpretazione dell'art. 157 delle att. del c.p.p. indotta dai lavori preparatori, a tale ultima disposizione; evidentemente non esiste altra possibilità al di fuori delle due richiamate.

La ricordata mancanza di solidi referenti interpretativi suggerisce di ritenere applicabili nel presente giudizio, in via di necessaria alternatività, entrambe le norme ricordate, ove pure non si voglia ritenere che la scelta tra i due meccanismi non sia cogente ma lasciata alla scelta del giudice che potrebbe nel caso concreto optare o per l'archiviazione e l'informativa al p.g. oppure per il rigetto della richiesta di archiviazione.

Secondo le linee ora tracciate, dunque, le questioni di costituzionalità degli artt. 157 delle att. del c.p.p. e 554/2 del c.p.p. paiono essere entrambe rilevanti e, per quanto si è fin'ora argomentato, non manifestamente infondate (e quanto più ampiamente argomentato in relazione all'art. 554/2 del c.p.p., è quasi superfluo notarlo, vale pienamente, in modo del tutto analogo, anche per l'art. 157 delle att. del c.p.p.).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 57;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, primo comma, e 112, della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità dell'art. 157 del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione all'art. 76 della Costituzione per eccesso rispetto alla delega di cui al n. 50 dell'art. 2, primo comma, della legge 16 febbraio 1987, m. 181, nonché in relazione agli artt. 3, primo comma, e 112, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al p.m. in sede e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vercelli, addì 30 giugno 1990

Il giudice per le indagini preliminari: MONTI

n. 552

Ordinanza emessa il 12 luglio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pescara nel procedimento penale a carico di Di Bernardino Renato

Regione Abruzzo - Reati edilizi - Estinzione del reato edilizio nell'ipotesi di demolizione del manufatto abusivo, indipendentemente dalla circostanza della conformità o meno dell'opera abusiva agli strumenti urbanistici vigenti - Ingiustificato più favorevole trattamento penale dei reati edilizi commessi nella regione Abruzzo rispetto a quelli commessi nel restante territorio dello Stato - Illegittima legiferazione regionale in materia penale.

(Legge regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, art. 10).

(Cost. artt. 3, 25, 70 e 117).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale a carico di **Di Bernardino Renato**,

OSSERVA

Il **Di Bernardino** ha realizzato due manufatti: **un box e una rimessa per attrezzi agricoli, senza concessione edilizia**, così come accertato in Moscufo in data **12 febbraio 1990**;

Nelle more del procedimento penale il **Di Bernardino** provvedeva a demolire i manufatti abusivi, così come risulta dal provvedimento del Sindaco di Moscufo del **6 marzo 1990**;

Il p.m. presso la pretura, che in un primo momento aveva chiesto l'archiviazione degli atti, ritenendo la natura pertinenziale delle opere, successivamente, avendo ricevuto in restituzione gli atti, provvedeva ad eseguire ulteriori accertamenti in ordine alla conformità delle opere, ormai demolite, alla normativa urbanistica;

Il sindaco del comune di Moscufo, con certificazione del **29 giugno 1990**, attestava che le opere eseguite dal **Di Bernardino** erano state realizzate «in violazione delle norme contenute nel p.r.g. vigente»;

Questo g.i.p., in conformità della prevalente giurisprudenza, ritiene che quantomeno il box realizzato dal **Di Bernardino** non costituisca opera pertinenziale e, pertanto, per lo stesso era necessaria regolare concessione edilizia;

In ogni caso la circostanza che le opere siano state realizzate in violazione degli strumenti urbanistici vigenti, comporta che, anche a voler per ipotesi ritenere la natura pertinenziale delle opere, le stesse sarebbero comunque non più soggette a regime autorizzatorio e, pertanto, la loro realizzazione costituirebbe egualmente fatto penalmente rilevante (cfr. cass. sez. III 12 febbraio 1985, Carpi);

Nel caso in esame il reato non può essere dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985, per effetto della avvenuta demolizione del manufatto in quanto, nella fattispecie, la concessione in sanatoria non avrebbe potuto comunque essere rilasciata (cfr. sentenza n. 167 del 1989 Corte costituzionale) poiché le opere erano in contrasto con la normativa urbanistica vigente;

In base alle suddette risultanze e considerazioni il **Di Bernardino** dovrebbe essere senz'altro rinviato a giudizio per la contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) legge 47 del 1985, nonché la regione Abruzzo in data 13 settembre 1989 ha approvato la legge n. 52, pubblicata nel b.u.r.a. n. 25 del 18 novembre 1989, il cui art. 10, penultimo comma, prevede che l'ottemperanza spontanea alla ingiunzione di demolizione produce gli effetti previsti dall'art. 22, ultimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, cioè l'estinzione del reato;

In base a detta normativa che, evidentemente, per evitare una ingiustificata disparità di trattamento, deve essere applicata anche nei casi nei quali il privato provvede alla demolizione prima ancora della ingiunzione della p.a., il **Di Bernardino** dovrebbe essere prosciolto per essere il reato estinto per intervenuta demolizione delle opere abusive;

Senonché, la suddetta norma regionale appare in contrasto con gli artt. 25, 70 e 117 della Costituzione, non essendo la materia penale ricompresa fra quelle rimesse alla potestà legislativa regionale;

La suddetta norma regionale appare inoltre in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto crea un diverso e più favorevole trattamento, in sede penale, per gli abusi commessi nella regione Abruzzo;

Poiché, per quanto sopra detto, il procedimento penale a carico di Di Bernardino Renato non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale e poiché la questione stessa non appare manifestamente infondata;

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, penultimo comma, della legge regionale 13 luglio 1989, n. 52, pubblicata nel b.u.r.a. n. 25 del 18 novembre 1989, in relazione agli artt. 3, 25, 70 e 117 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'estinzione dei reati in materia urbanistica quale conseguenza della avvenuta demolizione del manufatto abusivo, ciò indipendentemente dalla circostanza che le opere siano o meno conformi agli strumenti urbanistici vigenti;

Ordina la sospensione del procedimento penale n. 1929/90 r.g. a carico di Di Bernardino Renato e rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, nonché al Presidente della giunta regionale d'Abruzzo e al presidente del consiglio regionale d'Abruzzo.

Pescara, addì 12 luglio 1990

Il pretore: TURCO

90C1081

N. 553

Ordinanza emessa il 23 luglio 1990 dal tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Compagnone Giovanni

Reati tributari - Omesso versamento delle ritenute fiscali - Mancata previsione dell'esenzione dalla responsabilità penale nell'ipotesi di impossibilità di effettuare il versamento nel termine previsto dalla norma impugnata per il fallimento del soggetto interessato - Ingiustificato eguale trattamento sanzionatorio di soggetti in situazioni giuridiche diverse.

(D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 2).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Rilevato che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che Compagnone Giovanni imputato del reato di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 516/1982 per aver omesso il versamento delle ritenute fiscali dal febbraio all'ottobre 1984, è stato dichiarato fallito con sentenza in data 21 dicembre 1984;

Ritenuto che con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, all'art. 2, è stata concessa amnistia per i reati di cui all'art. 2 precitato della legge 516/1982 «se il versamento delle ritenute è stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta»;

Considerato che la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del citato provvedimento di amnistia, in relazione all'art. 3 della Costituzione per essere stato l'imputato nella impossibilità di effettuare il versamento delle ritenute nel sentire indicato nel più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 75/1990, in quanto precedentemente dichiarato fallito;

Constatata la rilevanza della questione sollevata ove soltanto si ponga mente alla sequenza temporale fra dichiarazione di fallimento (21 dicembre 1984) e termine per la presentazione della dichiarazione annuale (aprile 1985);

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione sollevata in quanto la situazione giuridica del fallito comporta la assoluta impossibilità di effettuare qualsiasi pagamento e conseguentemente anche i versamenti delle ritenute d'acconto;

La norma in esame, in violazione del principio di uguaglianza sostanziale equipara coloro che si sono trovati nella possibilità giuridica di effettuare i versamenti e coloro, come il fallito, che siano stati assolutamente impossibilitati al riguardo. Deve pertanto esprimersi un giudizio di non manifesta infondatezza, tenuto conto da un lato della *ratio* dell'art. 2 della legge 75/1990 che ha inteso premiare la condotta dell'obbligato che in sede di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, abbia regolarizzato la propria posizione e, dall'altro, del principio secondo il quale la norma di cui all'art. 3 è violata anche quando situazioni giuridiche affatto diverse vengano disciplinate ingiustificatamente nell'identica maniera;

Val bene aggiungere che la fondatezza della questione prescinde dalla verifica della abilitazione del curatore in quanto gli effetti penali di tale scelta non possono ricadere sull'imputato che dopo la dichiarazione di fallimento è assolutamente impossibilitato al riguardo atteso il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede i casi, come la dichiarazione di fallimento, di impossibilità di effettuare il versamento nel termine da tale norma prevista;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione a cura della cancelleria alla Corte costituzionale della presente ordinanza da notificare al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai presidenti delle due camere del Parlamento.

Forlì, addì 23 luglio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C1082

N. 554

Ordinanza emessa il 31 maggio 1990 dal tribunale militare di Palermo nel procedimento penale a carico di Sciortino Ciro

Processo penale - Nuovo codice - Intervenuta amnistia - Applicabilità - Immediata declaratoria - Non previsto inserimento, nel fascicolo del dibattimento, degli atti relativi alla notizia del reato e della documentazione concernente le indagini compiute - Lamentata impossibilità di valutare l'esistenza di altre cause di non punibilità - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Lesione del principio del *favor innocentiae*.

(C.P.P. 1988, artt. 129, secondo comma, e 431; d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, lett. a); c.p.m.p., art. 120).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Sciortino Ciro, nato il 12 ottobre 1955 a Bagheria, brig. dei carabinieri in servizio presso la comp. carabinieri di Vibo Valentia; imputato di violata consegna aggravata (artt. 120 e 47, nn. 2 e 4 del c.p.m.p.) perché, sottufficiale dei carabinieri in servizio di ordine pubblico, si allontanava dall'itinerario prescritto per il medesimo servizio che avrebbe dovuto effettuare a piedi in Gioiosa Jonica, secondo quanto prescritto nell'ordine di servizio n. 53 della stazione carabinieri di Gioiosa Jonica, ribadito verbalmente dal comandante della medesima stazione, recandosi nel comune di Martone con l'autovettura di servizio, così violando la consegna avuta. Con le aggravanti dell'essere militare preposto a servizio armato; dell'essere rivestito del grado di brigadiere dei carabinieri e dell'aver commesso il fatto in presenza di tre militari. In Gioiosa Jonica e Martone il 18 settembre 1989;

Visti gli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, 129, secondo comma, 431 del c.p.p., 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, 120 del c.p.m.p.;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo comma del c.p.p. nella parte in cui prescrive che il giudice del dibattimento debba applicare l'amnistia senza potere disporre di elementi per valutare se risulti evidente dagli atti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. E ciò perchè l'art. 431 del c.p.p. non elenca fra gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento anche quelli contenenti la notizia del reato e la documentazione relativa alle indagini compiute;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della Cancelleria notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 31 maggio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C1083

N. 555

Ordinanza emessa il 12 giugno 1990 dal pretore di Catania nei procedimenti penali riuniti a carico di Crimaldi Antonia ed altri

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Sentenza di condanna - Pena detentiva - Concessione del beneficio della sospensione condizionale - Inappellabilità - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai condannati a pena detentiva che debba essere eseguita.

(C.P.P. 1988, art. 443, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Premesso che gli imputati chiedevano tempestivamente la definizione del processo allo stato degli atti a nomra dell'art. 442 del c.p.p.;

che il p.m. non prestava il consenso;

che a seguito della pronuncia della Corte costituzionale in data 18 gennaio 1990, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle norme d'attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con d.l. 28 luglio 1989, n. 271), il giudice può applicare a dibattimento concluso la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988;

che in tal caso, nell'eventualità che venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza sarebbe inappellabile ai sensi dell'art. 443, n. 2, del c.p.p.;

Ritenuto che l'art. 443, n. 2, del c.p.p. predetto appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto, escludendo il diritto di appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna ad una pena che comunque non deve essere eseguita, si determina una condizione di disparità con l'imputato condannato ad una pena che deve essere eseguita;

che la risoluzione della questione di legittimità costituzionale di cui sopra appare rilevante, in quanto, in caso di definizione del giudizio di primo grado con condanna degli imputati e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, questi ultimi verrebbero ad essere privati di un grado di giurisdizione, in conseguenza di un atto che deve essere compiuto ai sensi dell'art. 247, primo comma, del d.l. 28 luglio 1989, n. 271, prima che siano stati compiute le formalità di apertura di dibattimento di primo grado;

O S S E R V A

Sia nel caso di condanna a pena che non deve essere eseguita, sia nel caso di condanna a pena che deve essere eseguita, la statuizione è la medesima (dichiaratoria di responsabilità e condanna), essendo il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena estrinseco alla stessa.

Non può pertanto, ad avviso di questo pretore, subordinarsi a tale provvedimento l'esercizio del diritto di appello; e ciò in linea di principio per le considerazioni sopra addotte (a prescindere dal fatto che l'imputato condannato a pena che non deve essere eseguita o potrebbe avere revocato il beneficio), in quanto viene ad essere precluso quest'ultimo il riesame nel merito (a differenza dell'imputato condannato a pena che deve essere eseguita) da cui può conseguire l'assoluzione.

Nel caso del rito abbreviato, infatti, l'imputato può chiedere l'assoluzione, a differenza del rito alternativo previsto dall'art. 444 del c.p.p., ove la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato comporta una implicita rinuncia al diritto di appello;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del c.p.p. in riferimento all'art. 3 della Costituzione e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di cui sopra sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catania, addì 12 giugno 1990.

Il pretore: (firma illeggibile)

90C1084

N. 556

*Ordinanza emessa il 30 giugno 1990 dal pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Calabrese Maria Luisa e I.N.A.D.E.L.*

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di servizio - Dipendenti dell'I.N.A.I.L. transitati all'U.S.L. - Opzione per l'indennità premio di fine servizio calcolato secondo le modalità previste per i dipendenti dell'I.N.A.I.L. - Possibilità secondo l'attuale sistema che l'opzione risulti effettuata anche per il sistema di calcolo più sfavorevole per i lavoratori - Mancata previsione della possibilità di chiedere *ex post* la riliquidazione di detto trattamento di fine servizio, ove il sistema di calcolo già oggetto di opzione abbia dato luogo, anche in relazione al consolidamento di un certo indirizzo d'interpretazione giuridica, ad un risultato meno favorevole - Illogicità della impugnata normativa sotto il profilo del contrasto con il principio di «maggior favore».

(Legge 14 giugno 1974, n. 303, art. 3, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti nella causa iscritta al n. 12557/1989, promossa da Calabrese Maria Luisa, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bosso, parte ricorrente, contro l'I.N.A.D.E.L. (Istituto nazionale assistenti dipendenti enti locali), rappresentato e difeso dall'avv. Alcide Dogliotti, parte convenuta.

1. — Parte ricorrente, già dipendente dell'I.N.A.I.L., poi transitata al centro traumatologico ortopedico di Torino e infine all'u.s.l. 1-23 di Torino, in data 8 maggio 1986 ha optato per il trattamento I.N.A.I.L. ex art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303, ritenendolo più favorevole.

Ha quindi percepito dall'I.N.A.D.E.L. l'indennità premio di servizio calcolata secondo le modalità I.N.A.I.L. pari a L. 11.381.365.

Se avesse optato per il trattamento I.N.A.D.E.L., avrebbe invece ricevuto, tenuto conto dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e della sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 236 del 18 novembre 1986 l'importo di L. 18.708.540 (cfr. dichiarazione parte convenuta, proc. verb. p. 2).

Chiede pertanto:

a) in via principale, previa declaratoria di nullità o inefficacia della dichiarazione di opzione, giacché viziata ex art. 1427 del c.c. da errore di diritto, la riliquidazione dell'indennità premio; e ciò in base al sistema di calcolo previsto dall'I.N.A.D.E.L., da ritenersi più favorevole;

b) in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale dovendo dubitarsi della legittimità dell'art. 3 della legge n. 303/1974, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Parte convenuta contesta a sua volta la possibilità di invalidare l'atto di opzione, non ricorrendo nella specie le condizioni ipotizzate dal codice civile in materia di errore.

Quanto alla prospettata eccezione di incostituzionalità, chiede che sia dichiarata manifestamente infondata, non sussistendo violazione dei criteri di ragionevolezza ed uguaglianza.

2. — Delineate in tal modo le rispettive posizioni delle parti, il pretore osserva quanto segue.

È pacifico in causa che l'opzione effettuata dalla ricorrente ex art. 3, primo comma, della legge n. 303/1974, ha esplicito la propria incidenza esclusivamente sul sistema di calcolo dell'indennità premio di servizio e cioè sul *quantum* di essa; e, in pari tempo, che la signora Calabrese ha percepito per tale titolo somma di gran lunga inferiore a quella che le sarebbe viceversa spettata optando per il trattamento I.N.A.D.E.L.

Si tratta — non vi è dubbio — di un'ipotesi di condotta visibilmente inficiata da errore, al quale peraltro non è dato giuridicamente di porre rimedio.

Non ricorrono infatti gli estremi dell'errore di diritto riconoscibile ex art. 1431 del c.c., al fine di invalidare la dichiarazione a suo tempo resa dalla lavoratrice. Né d'altra parte la formulazione del citato art. 3 pare consentire una verifica *ex post* dell'effettiva rispondenza dell'opzione al canone legale di «miglior favore»; così da aprire le porte ad eventuali e successivi ricalcoli del trattamento, ove la valutazione compiuta al momento dell'opzione si appalesi di segno contrario rispetto al previsto.

Allo stato dell'attuale normativa la domanda proposta non potrebbe quindi trovare favorevole accoglimento.

3. — Passando con ciò ad esaminare la richiesta formulata da parte convenuta in via subordinata, il pretore osserva quanto segue.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 303/1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, appare non manifestamente infondata.

Non consentendo infatti alcuna successiva verifica della rispondenza dell'opzione con il canone di «maggior favore» richiamato esplicitamente dalla norma, essa fa sì che il lavoratore possa, a conti fatti, optare per il trattamento peggiore, confidando su elementi e informazioni in quel momento disponibili.

Ma si tratta di un risultato cui mette capo la normativa richiamata decisamente irrazionale. Tanto più grave se si considera che l'opzione potrebbe essere legata (come è accaduto nel caso di specie) a dati incompleti e/o errati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante rispetto al giudizio in corso e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 14 giugno 1974, n. 303, nella parte in cui:

a) consente che il lavoratore possa effettuare l'opzione per il sistema di calcolo dell'indennità premio di servizio più sfavorevole;

b) non consente al lavoratore di chiedere *ex post* la riliquidazione dell'anzidetto trattamento, ove il sistema di calcolo già oggetto di opzione abbia dato luogo, anche in relazione al consolidamento di un certo indirizzo di interpretazione giuridica, ad un risultato meno favorevole;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai legali delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addì 30 giugno 1990

Il pretore: CIOCCHETTI

N. 557

Ordinanza emessa il 6 giugno 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 settembre 1990) dalla Corte di cassazione sul ricorso della parte civile Colacioppo Antonio nel procedimento penale a carico di Giacomini Giovanni ed altro

Processo penale - Codice previgente - Impugnazione per i soli interessi civili - Notificazione alle altre parti - Termine di decadenza di giorni tre - Perfezionamento della notifica coincidente con la ricezione della raccomandata - Sostanziale difficoltà, se non impossibilità ad esercitare il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti - Conseguente compressione del diritto di difesa - Lamentata diversità del termine rispetto al corrispondente regime previsto dal codice di procedura civile.

C.P.P., combinato disposto artt. 169, ultimo comma, 175 e 202 c.p.v.).

Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

Sul ricorso proposto dalla parte civile Antonio Colacioppo contro gli imputati Giacomini Giovanni e Cangini Franco avverso l'ordinanza del tribunale di Bologna del 25 gennaio 1989 che dichiarava inammissibile per notifica fuori termine ex art. 202, secondo comma, del c.p.p. il ricorso della parte civile Colacioppo avverso la sentenza dello stesso giudice del 26 maggio 1988;

Sentita la relazione fatta dal consigliere;

Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede rigettarsi il ricorso, previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Risulta in fatto che, all'esito del giudizio di primo grado svoltosi presso il tribunale di Bologna a carico di Giacomini Giovanni e Cangini Franco per il reato di diffamazione (art. 595, terzo comma, del c.p.) in danno di Colacioppo Antonio e conclusosi con sentenza del 26 maggio 1988 con l'assoluzione dei predetti imputati perché il fatto non costituisce reato, la parte civile presentò il giorno successivo e cioè il 27 maggio dichiarazione di ricorso per cassazione e provvide a richiedere le copie di rito e a consegnarle all'ufficiale giudiziario competente per la notifica che nella stessa mattinata del 27 maggio l'ufficiale giudiziario notificò il ricorso a mezzo del servizio postale, con raccomandata n. 1641 r.n. 1642 spedite dall'ufficio di Ascoli Piceno a Cangini Franco presso l'avvocato Villa di Bologna e al p.m. presso la procura della Repubblica di Bologna; che tali raccomandate furono entrambe recapitate il successivo e cioè il quarto giorno dalla consegna all'ufficiale giudiziario e da questo a quello postale delle copie della dichiarazione di impugnazione; che, al Giacomini, invece il ricorso fu notificato ai sensi dell'art. 169 del c.p.p. essendo il risultato assente nella sua casa di abitazione e non avendo trovato l'ufficiale giudiziario altre persone addette alla casa o il portiere o un vicino di casa; che la notificazione fu intrapresa lo stesso giorno 27 maggio ma che la raccomandata con l'avviso di ricevimento spedita al Giacomini non fu da questo ritirata entro il periodo di giacenza scaduto il 9 giugno. Orbene, da tali elementi dovrebbe dedursi che la notifica della dichiarazione di ricorso è avvenuta oltre il termine di legge previsto in tre giorni dall'art. 202, secondo comma, del c.p.p., volta che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte la notificazione può dirsi eseguita soltanto con la consegna del plico al destinatario (s.u. 19 marzo 1984 ricorso Perla; s.u. 19 aprile 1986 n. 3963 ecc.) e la tardività riguarderebbe anche il Giacomini — contrariamente all'opinione del ricorrente — perché la notifica ai sensi dell'art. 169 del c.p.p., qualora l'imputato non venga rinvenuto neppure dall'ufficiale postale in sede di consegna dell'avviso di ricevimento, si intende eseguita non già alla data della raccomandata o dell'accesso dell'ufficiale suddetto, ma dalla data della compiuta giacenza per il prescritto periodo di dieci giorni, se l'interessato non ne abbia curato il ritiro (Cass. sez. terza 19 maggio 1986 ric. Cassi; Cass. sez. I 24 giugno 1985 ric. Cellomare, ecc.) a questo punto va rilevato che non sono mancate decisioni della Corte con le quali si è ritenuto che il termine di tre giorni deve ritenersi rispettato allorché entro lo stesso termine l'interessato abbia richiesto la notifica all'ufficiale giudiziario (Cass. sez. IV 26 gennaio 1975 in Cass. pen. 1980, 812;

Cass. 27 gennaio 1971, ivi 1972, 908) e che la decadenza non si verifica allorché l'inosservanza derivi non da inerzia della parte ma per la negligenza o trascuratezza dell'ufficio o del servizio postale (Cass. 24 maggio 1978 in Cass. pen. 1980, 138 ecc.) alla prima delle tesi esposte si oppone tuttavia la formulazione dell'ultimo comma dell'art. 169 del c.p.p., come modificato dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, per il quale «gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata».

È ben vero che l'uso del verbo «decorrere» meglio si attaglierebbe ai termini iniziali, piuttosto che ai termini finali, ma il più generale riferimento agli effetti impone di attribuire all'espressione un significato più ampio nel senso che la notifica si deve ritenere perfezionata e produce i suoi effetti solo col ricevimento della raccomandata da parte del destinatario. (Fra le altre Cass. s.u. 24 marzo 1984, ric. Perla). La seconda delle tesi riassunte, pur dettata dalla necessità di non far ricadere sull'interessato le conseguenze dell'inattività di terzi o di pubblici uffici, non sembra possa trovare alcun fondamento testuale nelle norme sopra citate. Così interpretata l'ultima parte del quinto comma dell'art. 169 del c.p.p., sorgono dubbi di costituzionalità in ordine alla disciplina derivante dal combinato disposto degli artt. 202 cpv e 169, ultimo comma, del c.p.p. in ordine ai quali deve essere ritenuta la non manifesta infondatezza e il cui giudizio va demandato alla Corte costituzionale. Non si ripropone qui ovviamente il problema relativo alla legittimità costituzionale dell'art. 202 cpv. del c.p.p. già sollevato per il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sia sotto il profilo della sua incongruità per rendere concretamente esercitabile il diritto di difesa che sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto al diverso termine previsto per la notificazione dell'impugnazione del p.m. dall'art. 199-bis c.p.p. e per le impugnazioni civili. Tale problematica è già stata affrontata dalla Corte costituzionale con le sentenze 5 febbraio 1986, n. 33; 29 ottobre 1987, n. 350, e con le più recenti ordinanze nn. 930 e 1135 del 1988. I dubbi di costituzionalità investono piuttosto il sistema derivante dal combinato disposto degli artt. 202 cpv. e 169, ultimo comma, del c.p.p. e 175 del c.p.p., solo parzialmente e sotto diversi aspetti già esaminati dalla Corte costituzionale con la prima delle citate decisioni. Se la parte che impugna una decisione penale per i soli interessi civili è tenuta a far notificare l'impugnazione alle altre parti entro il termine di tre giorni, appare evidente che lo stesso deve servirsi dei normali organi preposti alla notifica, i quali a loro volta, dovranno eseguirla nelle forme previste dagli artt. 169 e segg. del c.p.p. In particolare allorché le persone indicate nella prima parte dell'art. 169 del c.p.p. manchino, non siano idonee o si rifiutino di ricevere l'atto, come spesso avviene e come si è verificato nella specie, l'ufficiale giudiziario deve eseguire la notifica nelle forme indicate nell'ultimo comma di tale articolo, onde gli effetti si verificano solo con il ricevimento della raccomandata con la quale è stata data comunicazione del deposito dell'atto nella casa comunale. La brevità del termine di cui all'art. 202 cpv. rende quindi in tal caso di difficile se non di impossibile realizzazione il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e più in generale il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. L'art. 169 ultimo comma fa inoltre dipendere l'esercizio del diritto da una attività del tutto indipendente dal titolare e persino dallo stesso pubblico ufficiale preposto alle notifiche, dall'attività, cioè, dell'ufficio postale, cui rimangono ignote le esigenze di cui all'art. 202 cpv. del c.p.p. Anche senza far riferimento al funzionamento del servizio postale, sembra evidente l'incongruità di un sistema che faccia dipendere l'esercizio di un diritto da un'attività altrui, prevedendo per di più la grave sanzione della decadenza a seguito del mancato rispetto del termine e rendendo in tal modo addirittura spesso impossibile il diritto di difesa. Se del resto la disposizione dell'art. 169, ultimo comma, del c.p.p. ha una sua *ratio* allorché dalla notifica inizi a decorrere un determinato termine, sia collegato cioè *un dies a quo* (dacché in tal caso è opportuno assicurare al destinatario della notifica tutti i possibili mezzi di conoscenza), non altrettanto può dirsi allorché dallo stesso sia collegato un termine di decadenza. La distinzione porta alla conseguenza che il dubbio di costituzionalità investe l'art. 169, ultimo comma, del c.p.p. nei limiti in cui fa coincidere il perfezionamento della notifica con la ricezione dell'avviso raccomandato. Tanto allorché allo stesso sia collegato un termine iniziale, quanto allorché vi sia collegato un termine finale, da osservarsi a pena di decadenza, e non soltanto nel primo dei casi enunciati. La costituzione di parte civile nel giudizio penale introduce in questo una vera e propria azione civile tendente alle restituzioni e al risarcimento del danno, a norma dell'art. 185 del c.p. L'affermazione, se non il carattere di novità è però idonea ad evidenziare illogicità di regolamentazioni diverse ed opposte che non siano giustificate dalla particolare natura del procedimento (penale) nell'ambito del quale viene esercitata l'azione civile. Ora è noto che, per l'analoga norma dell'art. 140 del c.p.c. in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, la notifica effettuata mediante deposito presso la casa comunale, avviso alla porta di abitazione e comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si perfeziona con la spedizione di tale raccomandata e non con la sua ricezione (Cass. n. 4068/1978, n. 6528/1980, n. 6000/1981 ecc.). La legittimità costituzionale di tale norma è stata, invero, ribadita più volte dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 213/1975, 121/1984, 250/1986. Tenuto conto che anche l'impugnazione per gli interessi civili attiene all'esercizio di un'azione civile, sia pure nell'ambito del processo penale, non trova alcuna razionale giustificazione il diverso regime delle notifiche previsto dall'art. 169, ultimo comma del c.p.p. rispetto a quello di cui all'art. 140 del c.p.c. Lo stesso, del resto, non ha alcun fondamento nelle diverse esigenze dei due procedimenti, come avviene, viceversa, per i diversi termini previsti per l'uno e per l'altro, e persino per il più breve termine di cui all'art. 202 cpv. del c.p.p., rispetto a quelli previsti per le impugnazioni civili.

Appare quindi non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità della disciplina derivante dall'indicato sistema degli artt. 202 cpv. e 169, u.c., del c.p.p., anche in relazione all'art. 3 della Costituzione. Non si afferma qui che ad una *reductio ad legitimitatem* si perverrebbe ritenendo applicabile l'art. 140 del c.p.c. anziché l'art. 169 del c.p.p. laddove il medesimo risultato ben potrebbe essere conseguito, a giudizio di questa Corte, con l'esclusione del principio enunciato dall'ultima parte dell'art. 169 quinto comma, allorché le notifiche attengano esclusivamente agli interessi civili e più specificatamente, si tratti di notifiche imposte dall'art. 202 del c.p.p. Va sottolineato in proposito che impugnazioni per interessi civili possono sussistere, addirittura, allorché non si sia più imputati essendo cessata tale qualità in colui cui sia stato attribuito un reato a norma dell'art. 79 del c.p.p. per l'intervenuta irrevocabilità del capo della sentenza che abbia giudicato sulla imputazione.

Anche in tal caso, peraltro, le notificazioni debbono essere eseguite a norma dell'art. 169 del c.p.p., ai sensi dell'art. 175 del c.p.p. La questione, quindi, relativa alla legittimità costituzionale del sistema derivante dal combinato disposto degli artt. 202 cpv. e 169, ultimo periodo, del c.p.p. (e dell'art. 175 del c.p.p.), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, che influisce sulla decisione del presente giudizio nei limiti in cui attiene all'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile Colacioppo Antonio per i soli interessi civili, quanto meno nei confronti del Giacomini (che pertanto non può essere definita indipendentemente dalla sua risoluzione) deve ritenersi non manifestamente infondata.

Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale con la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci in ordine alla legittimità costituzionale della disciplina derivante dal combinato disposto degli artt. 202 cpv., 169, ultimo comma, e 175, del c.p.p., nei limiti di cui infra, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 6 giugno 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

Il consigliere estensore: (firma illeggibile)

90C1086

N. 558

*Ordinanza emessa il 19 luglio 1990 dal tribunale di Varese
nel procedimento penale a carico di Gatti Fabrizio*

Processo penale - Norme di coordinamento - Reati concernenti le armi e gli esplosivi - Rito previsto: giudizio direttissimo anche in assenza delle condizioni di cui agli artt. 449 e 566 del c.p.p. - Violazione dei principi e direttive della legge delega.

**D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 233, secondo comma).
Cost., art. 76).**

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Rilevato che la difesa ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 233 delle disposizioni di attuazione del .lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 3, 23 e 76 della Costituzione.

O S S E R V A

Sulla asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione l'eccezione appare manifestamente infondata in quanto la scelta operata dal legislatore del rito direttissimo in materia di armi non appare in contrasto con il principio di uguaglianza poiché la stessa risponde ad una razionale esigenza di politica criminale in relazione a delitti che destano particolare allarme sociale. Sulla violazione dell'art. 24 della Costituzione l'eccezione infondata in relazione ad entrambi i profili prospettati dalla difesa e ciò in quanto non esiste un interesse costituzionalmente protetto dell'imputato all'eventuale riconoscimento della propria innocenza attraverso l'interrogatorio e l'udienza preliminare. Del resto il giudizio direttissimo non si risolve in un danno per l'imputato che può ottenere prontamente il riconoscimento della propria innocenza con una decisione idonea a divenire irrevocabile. Per quanto concerne poi l'asserita violazione del diritto di difesa per la mancata conoscenza del materiale probatorio sul quale il p.m. fonda la sua richiesta va rilevato che la facoltà concessa all'imputato dal sesto comma di cui all'art. 451 del c.p.p. (termine a difesa) vale ad escludere l'asserita violazione ad una imputazione di cui già ha acquisito completa conoscenza.

Sulla violazione dell'art. 76 della Costituzione l'eccezione è rilevante e non manifestamente infondata; infatti l'art. 2 direttiva 43 della legge-delega prevede tassativamente le condizioni per l'instaurazione del giudizio direttissimo consistenti nell'evidenza della prova; il legislatore del d.lgs. 28 agosto 1989 delegato a sua volta ai sensi dell'art. 6 della legge-delega, nel prevedere all'art. 233 la possibilità per il p.m. di procedere al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 del codice per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, è indubbiamente incorso nel vizio di eccesso di delega costituente, quindi, violazione all'art. 76 della Costituzione.

Considerato che la situazione prospettata è rilevante incidendo sul rito in concreto da applicare.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione dichiara rilevante non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, primo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione all'art. 76 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Varese, addì 19 luglio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C1087

N. 559

*Ordinanza emessa il 24 maggio 1990 dal tribunale di Varese
nel procedimento penale a carico di Iannece Nicolina*

Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Opposizione al decreto penale - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Omesso consenso del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma - Disparità di trattamento tra imputati - Compressione del potere giurisdizionale del giudice - sottrazione del controllo del giudice su un provvedimento (sia pure implicito) del p.m.

(C.P.P. 1988, art. 464, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 111).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Con decreto penale di condanna n. 58/1989 Iannece Nicolina è stata condannata alla pena di L. 2.000.000 di ammenda nonché alle pene accessorie per il reato di cui all'art. 1, secondo comma, punto 1, della legge n. 516/1982 per fatto accertato in Luino il 9 maggio 1987; a seguito di opposizione la Iannece ha richiesto ex artt. 461, terzo comma, e 438, e segg., il giudizio abbreviato; il g.i.p. presso il locale tribunale ha fissato con decreto del 17 febbraio 1990 il termine del 5 marzo 1990 entro il quale il p.m. in sede avrebbe potuto esprimere il proprio consenso; tale decreto è stato tempestivamente notificato il 28 febbraio 1990 al p.m.; non avendo il p.m. manifestato il consenso il g.i.p. in sede ha emesso in data 6 aprile 1990 decreto di giudizio immediato ex art. 464, primo comma, del c.p.p.

Ciò premesso il tribunale rileva che l'eccezione di incostituzionalità è rilevante e non manifestamente infondata.

Reputa infatti il collegio che la norma dettata dall'art. 464, primo comma, del c.p.p., secondo la quale la assenza del consenso del p.m. nel termine fissato dal g.i.p. il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato, appare in contrasto con gli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, della Costituzione, in quanto:

a) realizza una disparità di trattamento tra imputato per il quale il p.m. abbia eventualmente espresso consenso e quello per il quale abbia omissis, seppure implicitamente, di formularlo;

b) la richiesta di rito speciale formulata dall'imputato nell'atto di opposizione viene sottratta ad ogni sindacato del giudice;

c) il potere attribuito al p.m. di non esprimere alcun consenso, con le indicate conseguenze, sopprime il potere giurisdizionale del giudice, al quale resta preclusa la possibilità di applicare la diminuzione di pena abbreviata;

d) il semplice silenzio del p.m. costituisce provvedimento implicito di rigetto, sfornito di motivazione, esclude la possibilità di ogni controllo da parte del giudice su tale provvedimento.

Ribadita, pertanto, la rilevanza della questione di costituzionalità, giacché la disposizione impugnata fa discendere per l'odierna imputata la perdita di benefici connessi all'applicazione del rito abbreviato (non ultimo quello della riduzione della pena) da un mero silenzio rigetto del p.m.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione;

Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Varese, addì 24 maggio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C1088

N. 560

Ordinanza emessa il 30 maggio 1990 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Zunino Tullio e I.N.A.I.L.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria per i possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici - Presunzione assoluta di pericolosità di detti apparecchi in contrasto con le cognizioni tecniche che escludono non solo nella normalità del funzionamento, ma anche nell'improbabile ipotesi del «peggior guasto» (funzionamento continuativo), il rischio di danni riferibili ad effetti delle radiazioni ionizzanti - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 221/1986, di infondatezza di analoga questione (riguardante gli addetti ad apparecchi elettrici), non condivisa dal giudice a quo.

(Legge 20 febbraio 1958, n. 93, art. 5, come sostituito dalla legge 30 gennaio 1968, n. 47, art. 1, come sostituito dalla legge 10 maggio 1982, n. 251, art. 12).

(Cost., artt. 24, 38 e 53).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23 della legge n. 87/1953, sulla questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 5 della legge n. 93/1958, sollevata dall'appellante Zunino Tullio nel corso del giudizio d'appello tra lo stesso Zunino Tullio, res. Genova, ivi elettivamente domiciliato c/o avvocato G. Giacomini, via Maragliano, 2/5, e l'I.N.A.I.L. dom. presso avvocatura d'ispettorato in Genova, viale B. Partigiane, appellato, avverso la sentenza del pretore di Genova n. 1778 dell'8-22 febbraio 1988;

Premesso che il pretore, su ricorso del dott. Tullio Zunino, odontoiatra con studio in Genova, in opposizione alla ordinanza-ingiunzione notificatagli dall'I.N.A.I.L. per il pagamento premi ed accessori relativi all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge n. 93/1958 per l'anno 1984, ricorso diretto all'accertamento negativo dell'obbligo di pagamento di cui sopra per obiettiva inesistenza di qualsiasi rischio di radiazioni ionizzanti ed alla declaratoria di nullità della suddetta ingiunzione, decideva il caso rigettando il ricorso in base all'affermazione della pericolosità *ipso jure* dell'apparecchioradiologico denunciato ed in possesso del ricorrente, e sull'assunto che l'art. 5 della legge n. 93/1985, nello stabilire che: «l'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti ...», contenesse una preventiva ed incontrovertibile valutazione legale della pericolosità degli apparecchi di radiologia, analoga a quella di cui all'art. 1, punto 1, del t.u. n. 1124/1965;

che nei motivi di appello il ricorrente ha insistito, in principalità per la declaratoria di nullità dell'ingiunzione di pagamento premi, in relazione all'inesistenza del rischio assicurabile, ed ha, gradatamente, sollevato questione di costituzionalità degli artt. 1-5 della legge n. 93/1958 e 2728 del c.c., per contrasto dell'assunta presunzione assoluta di pericolosità con gli artt. 24, 38 e 53 della Costituzione;

Osservato che i c.t.u. incaricati da questo tribunale, proff. Zanardi ed Operto, all'esito di complete sperimentazioni, così, ineccepibilmente, concludevano:

«l'equivalente di dose cui è esposto un operatore che nello studio del dott. Zunino esegua gli abituali esami radiodiagnostici prevedibili, non modifica in grado apprezzabile il "fondo naturale di radiazioni" cui l'operatore stesso — come componente della popolazione in generale — è esposto per cause non lavorative. Anzi tale incremento di dose è così modesto da risultare largamente compreso nei limiti di variabilità del suddetto fondo. Pertanto un danno alla persona riferibile all'esposizione a radiazioni ionizzanti non risulta ipotizzabile, e per la precisione: è da escludersi con certezza, per quanto concerne gli effetti graduati delle radiazioni ionizzanti; per quanto riguarda gli effetti stocastici ... il rischio ipotizzabile non si differenzia da quello derivante dal "fondo naturale", e quindi non può essere considerato specifico della esposizione lavorativa considerata»;

«... i soli guasti che potrebbero determinare una emissione di radiazioni ionizzanti maggiore rispetto alla condizione di funzionamento normale, sono soltanto quelle capaci di provocare un funzionamento continuativo, cioè capaci di mantenere attivo il circuito di alta tensione ...: nella — praticamente improbabile — peggiore ipotesi di guasto, si esclude la possibilità di subire danni riferibili ad effetti "graduati" delle radiazioni ionizzanti e gli eventuali danni riferibili ad effetti "stocastici" o "statistici" non si possono considerare specifici della lavorazione considerata ...»;

Ritenuto che la questione di costituzionalità appare di sicura rilevanza, fondando il dott. Zunino la sua domanda di accertamento negativo dell'obbligo di pagamento dei premi assicurativi ingiunti proprio sulla inesistenza del rischio, oggetto, invece, secondo l'I.N.A.I.L. e la stessa pronuncia pretorile impugnata, di una presunzione *juris et de jure* preclusiva di indagine sulla pericolosità in concreto;

Ritenuto, altresì:

che, in base alla consolidata giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. 921/82, 2691-7234-7235/86, 481-3706-4339-5998/87) sulla presunzione legale assoluta di pericolosità degli apparecchi ed impianti di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 1124/1965, al richiamo delle disposizioni generali di detto d.P.R. n. 1124 operato dall'art. 14 della stessa legge n. 93/1958, e ad un indirizzo puntuale della suprema Corte (cfr. Cass. 4 maggio 1982, n. 2791, secondo cui la frequentazione da parte del medico radiologo dei locali in cui sono ubicati gli impianti di radiologia, «è condizione sufficiente per ritenere tale soggetto esposto al rischio di infortunio ai sensi dell'art. 5 della legge n. 93/1958») può ritenersi oggetto di opinione consolidata la presunzione assoluta di pericolosità di tutti gli apparecchi funzionanti di radiologia di cui allo stesso art. 5 della legge n. 93/1958 e 4 del d.P.R. di attuazione n. 1055/1960;

che non risolutiva del problema appare la nota sentenza della Corte costituzionale n. 221/1986 declaratoria d'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 1, primo e quarto comma del d.P.R. n. 1124/1965 in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, laddove sottrae al prudente apprezzamento del giudice la valutazione di pericolosità di una determinata macchina, qualificando

utopico il «rischio zero», in relazione a previsioni normative prevenzionali, o raccomandazioni di comitati scientifici, senza tener conto del fatto che la nozione di rischio assicurabile, nella sua configurazione di pericolo, si basa sulla verosimiglianza statistica, donde l'ammissibilità di una sua esclusione se statisticamente inverosimile, anche se non assolutamente impossibile (cfr. in tal senso trib. Alessandria 11 novembre 1977, trib. Mantova 1º aprile 1977, trib. Bergamo 28 febbraio 1977, trib. Verona 15 giugno 1984);

che ancor più discutibile è, in ogni caso, rispetto alla fattispecie oggetto di detta sentenza n. 221/1986, il fondamento della specifica presunzione legale di pericolosità degli apparecchi sussidiari di diagnostica in uso a medici non radiologi: tale presunzione legale, a differenza di quanto affermato per quella ex art. 1 del t.u. n. 1224/1965 al par. 21.5 della vista sentenza Corte costituzionale n. 221/1986, non trova uguale conforto nella disciplina autorizzatoria (non richiedendosi — art. 93, secondo comma, del d.P.R. n. 185/1984 — per gli apparecchi di roentgendiagnostica come quello di cui è causa, il nulla osta della commissione provinciale previsto per gli altri apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti), od in quella prevenzionale (che, anzi, con la predeterminazione nei d.m. 6 giugno 1968-14 luglio 1970, di dosi e concentrazioni massime ammissibili ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori esposti, introduce un parametro di rischio non compatibile con la una presunzione assoluta di pericolosità); ma ciò che particolarmente conta è che detta presunzione legale assoluta, è stata smentita dall'approfondita indagine peritale effettuata che ha escluso, non solo nella normalità del funzionamento, ma anche nell'improbabile ipotesi del peggior guasto (funzionamento continuativo), il rischio di danni riferibili ad effetti delle radiazioni ionizzanti; che, espressamente richiesto di fornire informazioni su prestazioni per infortuni o malattie professionali derivate ad odontoiatri per l'esposizione a radiazioni ionizzanti da apparecchi di roentgendiagnostica medica, l'I.N.A.I.L. non ha fornito alcun dato a riguardo, così corroborando la tesi del ricorrente di assoluta non pericolosità degli apparecchi di tale tipo;

Ritenuto, pertanto, che dal comparato esame dell'art. 5 della legge n. 93/1958 e degli artt. 38, secondo comma, 24 e 53 della Costituzione non appare manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimità costituzionale in quanto:

1) secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 91/1976) gli artt. 1886 e 1895 del c.c. in materia di essenzialità del rischio nelle assicurazioni sociali e di nullità del rapporto per sua inesistenza, non contrastano con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, essendo anzi il rischio elemento insito nel precepto dell'art. 38, secondo comma, in quanto diretto a garantire i lavoratori di fronte ad eventi (e quindi al rischio) che determinino la riduzione dell'attività lavorativa (cfr. Corte costituzionale n. 160/1974);

la valutazione legale preventiva della pericolosità delle apparecchiature elettriche, nel visto giudizio della Corte costituzionale n. 221/1986, esce indenne dal confronto con l'art. 38, secondo comma, proprio sulla distinzione tra rischio minimo, che la Corte ritiene pur sempre presente nei suddetti congegni e nella attuale fase tecnologica, e rischio insussistente che la Corte ritiene «utopico», con la riconferma, pertanto, dell'infedeltà di una seppur minima alea, quale presupposto di un valido rapporto assicurativo in materia di infortuni e malattie professionali;

ne consegue che, dimostrata nello specifico degli apparecchi diagnostici periziati, l'irrealizzabilità, in qualsiasi condizione di funzionamento, di un seppur minimo accadimento di danno, la norma impositiva dell'onere assicurativo propone, per l'assenza totale di rischio, il netto conflitto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione;

2) le presunzioni legali assolute sulla idoneità di certi fatti alla produzione di eventi dannosi non possono basarsi su regole consolidate di esperienza che rendano estremamente verosimile in ogni caso il nesso eziologico: il sacrificio del diritto a controprova deve essere giustificato dalla prevalenza dell'interesse che, con la presunzione legale assoluta, si vuol rendere inattaccabile;

il trend giurisprudenziale è nel senso di ridimensionare l'area delle presunzioni legali assolute: la stessa declaratoria di incostituzionalità — Corte costituzionale n. 179/1988 — del sistema tabellare delle malattie professionali, pur basandosi sull'assorbente contrasto tra il principio di tassatività eziologica e temporale delle patologie tabellate ed il principio ex art. 38 della Costituzione di adeguatezza del sistema previdenziale, ha implicitamente colto, anche, il denunciato profilo di conflitto con l'art. 24 della Costituzione dell'art. 3 del d.P.R. n. 1224/1965 per la preclusione — derivante da una sorta di presunzione assoluta di non pericolosità degli agenti patogeni e delle lavorazioni morbigene non tabellate — di ogni facoltà di provare, con le moderne tecniche di indagine, la più ampia realtà del rischio professionale;

la presunzione assoluta di pericolosità degli apparecchi di radiologia, sottesa alla norma sostanziale dell'art. 5 della legge n. 93/1958 non appare, quindi, assistita da regole di esperienza che autorizzino il sacrificio del diritto a dimostrare, come avvenuto in concreto nel presente giudizio, l'inesistenza di un rischio professionale di malattie o lesioni da irradiazione;

3) inoltre, data l'essenzialità del rischio assicurabile nello stesso sistema prefigurato dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la comprovata assenza per il medico-odontoiatra di un qualsiasi pericolo di malattie e lesioni da raggi X derivante dal possesso od uso dello strumento radiologico diagnostico esistente presso il suo studio privato, trasformerebbe il rapporto assicurativo *ex artt. 1 e 5* della legge n. 93/1985 in una sorta di rapporto assistenziale su base tributaria, ed il premio assicurativo verrebbe ad assumere valore di «tassa» imposta non in ragione della capacità contributiva;

da tale situazione emerge anche, pertanto, una non manifestamente infondata questione di costituzionalità della norma onerante, art. 5 della legge n. 93/1958, con l'art. 53 della Costituzione;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 93/1958, come sost. dall'art. 1 della legge n. 47/1968 e 12 della legge n. 251/1982 ove interpretato nel senso che l'obbligo assicurativo grava sui possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti in forza di presunzione legale assoluta di intrinseca pericolosità degli apparecchi stessi, per possibile contrasto con gli artt. 24, 38 e 53 della Costituzione.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 30 maggio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C1089

N. 561

*Ordinanza emessa il 25 maggio 1990 dal tribunale di Agrigento
nel procedimento penale a carico di Tuttolomondo Pasquale*

Processo penale - Richiesta di rito abbreviato - Rigetto del g.i.p. - Riproponibilità fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Omessa previsione - Impossibilità per il giudice del dibattimento di accoglierla, se già definibile allo stato degli atti, nell'udienza preliminare - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex art. 442* del c.p.p. - Disparità di trattamento tra imputati - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto all'analogo istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

(C.P.P. 1988, art. 440, terzo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

Udita la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato all'odierno dibattimento, richiesta già dallo stesso proposta in sede di udienza preliminare e non accolta dal g.i.p. nonostante il consenso del p.m.;

Esaminato il fascicolo del p.m.;

Considerato che allo stato delle vigenti disposizioni del c.p.p. appr. con d.P.R. n. 447/1988 la predetta richiesta dovrebbe essere dichiarata inammissibile, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla p.c., poiché quelle disposizioni non prevedono, nell'ipotesi nella quale si proceda al giudizio a seguito di decreto pronunciato ex art. 424 del c.p.p., la praticabilità di tale procedimento speciale riservato alla sola fase dell'udienza preliminare;

Ritenuto che questa soluzione comporterebbe per l'imputato l'impossibilità di accedere alla diminuzione ex art. 442 cpv., del c.p.p. con un conseguente rilevante danno sostanziale per la sua posizione;

Ritenuto che ciò crea una situazione normativa che appare in aperto contrasto con l'art. 3 della Costituzione e ciò in forza delle seguenti considerazioni:

1. — È ovviamente ipotesi giuridicamente valutabile quella di un'erronea opinione del g.i.p. circa la possibilità di decidere la fattispecie, innanzi a Lui, allo stato degli atti, sicché, nell'ambito di tale ipotesi, l'impossibilità di quell'accesso sarebbe conseguenza non già di una reale insussistenza del suo diritto ma di una decisione frutto di un errato giudizio umano circa la sua sussistenza.

Poiché l'ordinanza del g.i.p. ex art. 440, primo comma, del c.p.p. non è soggetta ad alcuna forma di impugnazione (tale non potendo certo considerarsi la facoltà di una riproposizione allo stesso giudice della richiesta ex terzo comma del citato art. 440), una simile — ingiusta — conseguenza non potrebbe essere rimossa in alcuna sede (trattandosi di una diminuzione sulla pena che il giudice determina dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze — art. 442 cpv. — è evidente che non può essere considerato un correttivo l'eventuale più accentuato utilizzo, in favore dell'imputato, del potere del giudice della cognizione sull'entità della pena). Così essendo, la posizione di due soggetti sottoposti a separati procedimenti penali la natura dei quali fosse, in ipotesi, tale da condurre ad un identico trattamento sanzionatorio quale giusta retribuzione per i rispettivi componenti illeciti e da consentire, per l'obbiettiva consistenza del materiale probatorio, la definibilità allo stato degli atti in sede di udienza preliminare, verrebbe ad essere caratterizzata da un'assolutamente irrazionale disparità di trattamento qualora il g.i.p. in un caso riconoscesse l'esistenza di quella consistenza ed in un altro, per il detto errore di valutazione, la negasse.

L'impossibilità già commentata di correggere un simile errore renderebbe infatti irreversibile la sottoposizione del secondo imputato ad una maggior pena (per la mancata applicazione della detta diminuzione) che non sarebbe più la «giusta» pena — irrogata cioè in applicazione di tutte le norme cui l'imputato avrebbe diritto — della quale invece il primo avrebbe beneficiato.

E ciò con una aperta violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

2. — Ma anche sotto altro profilo il precetto costituzionale appena invocato parrebbe violato.

Già nella recente decisione n. 66/1990 la Corte costituzionale ha riconosciuto — sia pure con specifico riferimento ai corrispondenti istituti del regime transitorio di cui al d.-l. n. 271/1989 — le evidenti analogie sussistenti fra l'istituto del giudizio abbreviato e quello dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e segg. del c.p.p.), da esse traendo le note conseguenze circa la non rispondenza ai principi della Carta fondamentale della diversità di disciplina che era prevista in materia di dissenso del p.m. sulla richiesta ex art. 444 del c.p.p. formulata dall'imputato.

Orbene, anche nel caso in esame l'opinione del collegio è nel senso che sussista una diversità di disciplina non giustificata dalle differenze fra i due istituti (pure accennate dalla Corte nella richiamata sentenza). Infatti:

a) l'art. 446, primo comma, del c.p.p., nel prevedere la possibilità di formulare la richiesta ex art. 444 sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, non esclude, a parere di questo Giudice, che l'imputato possa riproporre in tale sede l'istanza già formulata all'udienza preliminare e rimasta senza seguito in dipendenza di un motivato dissenso del p.m. o di un esito negativo del controllo del g.i.p. sulla correttezza degli estremi indicati dall'art. 444 cpv.; con ciò introducendo la possibilità, nella seconda ipotesi, di una revisione indiretta di tale controllo e dell'eliminazione delle conseguenze di un errore commesso in quel controllo; una simile possibilità, invece, non si ritrova, come detto, nel testo dell'art. 440, terzo comma, del c.p.p.;

b) l'art. 448, primo comma, del c.p.p., nel prevedere la possibilità per il giudice di primo grado ed addirittura per quello di secondo grado di provvedere egualmente in accoglimento della richiesta dell'imputato nonostante un precedente giudizio di giustificabilità del dissenso del p.m. — del g.i.p. ovvero, nel secondo caso, del tribunale o anche del tribunale — introduce nel sistema dell'istituto un meccanismo correttivo (duplice nell'ipotesi di intervento del giudice dell'impugnazione) tendente a scongiurare che l'accesso dell'imputato alle disposizioni di favore connaturate all'istituto possa essere ostacolato da decisioni erroneamente non rispondenti alla realtà processuale che in via obiettiva quell'accesso renderebbe legittimo; anche per questo aspetto si rileva quindi la differenza di trattamento per l'imputato che decida di adire il giudizio abbreviato e che si trova sprovvisto di ogni rimedio di fronte ad una erronea valutazione dell'organo cui è rimessa la decisione in merito.

Ritenuto quindi che non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 440, terzo comma, del c.p.p. appr. con d.P.R. n. 447/1988 nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato di riproporre la richiesta del giudizio abbreviato sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed il potere per il giudice del dibattimento, a fronte di tale riproposizione, di accoglierla ove riconosca errato il rigetto della stessa richiesta da parte del g.i.p. per essere, già in sede di udienza preliminare, il processo definibile allo stato degli atti.

Osservato, quanto alla rilevanza di tale astratta questione nel procedimento *de quo*, che già dagli atti inseriti nel fascicolo emergevano (v. fonti di prova richiamate nel contesto del p.v. di fermo del Tuttolomondo e dal verbale di rinvenimento del revolver a f. 22) dati idonei a far ritenere la sua definibilità in sede di udienza preliminare e che tale convinzione risulta pienamente confermata dall'esame degli atti del fascicolo del p.m. dai quali risulta che il g.i.p. nel momento nel quale rigettò la richiesta formulata ex art. 442 del c.p.p. disponeva di elementi (fra i quali anche una confessione di notevole latitudine resa dall'imputato in sede di udienza di convalida ex art. 391 del c.p.p.) tali da consentire qualunque decisione sugli aspetti sia oggettivi che soggettivi del fatto perseguito, sicché priva di giustificazione tecnica appare la decisione espressa dal g.i.p. nell'udienza del 5 aprile 1990 (decisione dalla quale, peraltro, non si ricava contezza delle specifiche ragioni di incompletezza del materiale probatorio che la avevano determinata) con la conseguenza che, nell'eventuale riconoscimento della fondatezza della questione prima descritta, la richiesta oggi formulata dall'imputato dovrebbe essere ritenuta ammissibile con ogni processuale conseguenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 440, terzo comma, del c.p.p. appr. con d.P.R. n. 447/1988 con riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato di riproporre la richiesta del giudizio abbreviato sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed il potere per il giudice del dibattimento, a fronte di tale riproposizione, di accoglierla ove riconosca la definibilità del processo allo stato degli atti già in sede di udienza preliminare e conseguentemente errato il rigetto della stessa richiesta pronunciata dal g.i.p. in quella sede;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di tale questione;

Ordina che, a cura di questa cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Agrigento, il 25 maggio 1990.

Il presidente: AGNELLO

N. 562

Ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 settembre 1990) dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Italia Assicurazioni e la S.r.l. Compagnia sarda di navigazione marittima

Navi e navigazione - Trasporti marittimi nazionali - Limitazione di responsabilità del vettore in materia di rilevanza di colpa grave ed in materia di misura per sola unità di carico - Diversa più favorevole disciplina per l'utente prevista in materia di trasporti internazionali - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe e non razionalità del deteriore trattamento dell'utente di trasporti nazionali - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 401/1987.

(Cod. nav., art. 423).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza collegiale nella causa promossa da Italia assicurazioni S.p.a., elettivamente domiciliata in Genova, via Palestro, 15/10, presso l'avv. F. Tiscornia, che la rappresenta per procura in calce della citazione contro la Compagnia sarda di navigazione marittima S.r.l., elettivamente domiciliata in Genova, piazza Corvetto, 2/5, presso l'avv. K. Kielland che la rappresenta per procura in calce alla copia notificata della citazione;

PREMESSO IN LINEA DI FATTO

a) Il tribunale:

a1) che la società attrice chiede, in via di surrogazione nel credito del proprio assicurato, il risarcimento del danno subito dal caricatore Trasporti isolani S.r.l. a seguito dell'avvenuta riconsegna a persona diversa dall'aveute diritto da parte del vettore oggi convenuto, di un carico affidato ad esso vettore in virtù di contratto di trasporto marittimo;

a2) che la società convenuta eccepisce l'inaammissibilità della domanda, la prescrizione del diritto ed in subordine la limitazione del debito del vettore marittimo;

b) Rilevato che la decisione della presente causa comporterebbe l'applicazione del disposto dell'art. 423 del codice civile in materia di limitazione della responsabilità del vettore, in quanto:

b1) la domanda dell'attrice si fonda, in virtù di avvenuta surrogazione *ex lege* ex art. 1916 del codice civile, su un rapporto di trasporto marittimo, non potendosi ricondurre al diverso schema del rapporto di deposito l'obbligo di riconsegna delle merci che grava sul vettore anche dopo la fine del viaggio e sino alla riconsegna stessa;

b2) l'eccezione secondo cui parte attrice avrebbe effettuato una *mutatio libelli* (producendo soltanto all'udienza del 5 luglio 1988 i documenti che la legittimavano ad azionare, per effetto di surrogazione, il credito della Trasporti isolani S.r.l.) non pare nella specie risolutiva (almeno ai fini del giudizio di rilevanza che in questa ordinanza deve essere espresso) poiché sin dalla citazione non venne indicata una diversa *causa petendi*, mentre la natura del soggetto che agiva (società di assicurazione) e il riferimento al trasporto richiesto pacificamente dalla Trasporti isolani S.r.l. ponevano parte convenuta nella possibilità di difendersi senza che il diritto al contraddittorio venisse violato, con disorientamento di una delle parti (come emerge anche dal tenore della comparsa di risposta, nella quale non è contenuta una richiesta di indicazione della *causa petendi* invocata da parte attrice);

b3) che neppure l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto appare nella specie sicuramente risolutiva, poiché la prescrizione venne ripetutamente interrotta, nel dichiarato interesse «degli aventi diritto», da successive lettere (18 marzo 1985, 4 settembre 1985, 25 febbraio 1986, 27 luglio 1986, 15 dicembre 1986) sottoscritte dall'avv. Tiscornia, lettere il cui contenuto deve essere riferito all'assicurato sino al pagamento dell'indennizzo e all'assicuratore per il periodo successivo, e che parte attrice ha comunque ratificato nel corso del giudizio;

b4) che neppure l'eventuale sussistenza di una colpa grave a carico del vettore o dei suoi collaboratori, per la riconsegna della merce a persona diversa dall'aveute diritto, è stata considerata sufficiente a superare i limiti della responsabilità del vettore, in ipotesi del tutto analoga (Trasporti delle Isole Eolie c. Cerra e Gambino) decisa dalla corte di appello di Genova con sentenza 28 febbraio 1966, mentre più in generale la Corte di cassazione (sentenza 26 luglio 1983, n. 5121) ha posto in discussione, in materia di trasporto marittimo, il senso stesso del concorso tra ipotesi di responsabilità contrattuale e di responsabilità extracontrattuale, proprio con riferimento alla portata della norma che prevede la limitazione del debito del vettore;

c) Visti i dubbi di legittimità costituzionale sollevati da parte attrice, e ritenuto che il disposto dell'art. 423 del codice navale appare di dubbia legittimità costituzionale per aspetti diversi da quelli già esaminati dalla Corte costituzionale nella sentenza 19 novembre 1987, n. 401, in quanto due cittadini italiani, parti di un contratto di trasporto, si trovano soggetti ad una disciplina diversa secondo che il viaggio tocchi porti compresi solo nello Stato o in Stati diversi per i seguenti aspetti:

c1) l'irrilevanza della colpa grave, ricordata *supra* in b4), costituisce attualmente un regime riservato ai soli trasporti nazionali, poiché per i trasporti oggettivamente internazionali (che tocchino cioè due Stati diversi secondo la definizione del protocollo di Visby 23 febbraio 1968), lo stesso protocollo, reso applicabile nel nostro ordinamento dalla legge 12 giugno 1984, n. 243, prevede la decadenza dal beneficio dalla limitazione di responsabilità «se viene fornita la prova che il danno è risultato da un atto o da un'omissione del vettore commesso (*omissis*) temerariamente e con la consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe derivato»;

c2) la limitazione del debito esclusivamente per «unità di carico» differisce anch'essa dal regime giuridico proprio dei trasporti internazionali modificato dal protocollo di Bruxelles del 21 dicembre 1979 (applicabile nell'ordinamento interno in virtù della legge 12 giugno 1984, n. 244) nel senso di arricchire i parametri di misura del debito con una formula mista in cui l'unità di carico concorre con il peso, applicandosi nelle singole fattispecie il criterio più favorevole al danneggiato, ed evitandosi così debiti del tutto irrisori (di cui la causa in esame è un palese esempio);

c3) almeno sino a quando non verranno rivisti i limiti assoluti previsti dalla norma in questione (secondo la raccomandazione autorevole, ma non raccolta, contenuta nella sentenza già ricordata della Corte costituzionale) la divergenza tra i due tipi di trasporto appare allo stato del tutto irragionevole, poiché se è vero che la possibilità di deroga attribuita alle parti realizza un equilibrio accettabile per parti entrambe sufficientemente edotte sui meccanismi giuridici vigenti, la disciplina legislativa pone a rischio proprio l'utente privato occasionale, che per carenza di informazioni e conoscenze può trovarsi esposto ad un regime di limitazione di debito iniquo (in quanto non sufficientemente valutato e non accettato), con importi di poche centinaia di migliaia di lire a fronte di carichi valutabili in decine di milioni. E non pare dubbio che, tra i trasporti nazionali e quelli internazionali, l'utente occasionale meriti maggiore tutela proprio nei primi, più facilmente usufruibili da soggetti di modesta organizzazione imprenditoriale. Che l'utente privato occasionale di modesta organizzazione imprenditoriale sia, invece, meglio tutelato nell'ipotesi di trasporti più impegnativi (quali quelli internazionali) e meno tutelato in quelle di trasporti meno impegnativi e più usuali, costituisce attualmente una disuguaglianza di trattamento non solo ingiustificata alla luce del primo comma dell'art. 3, ma assai poco congrua anche rispetto al secondo comma dello stesso articolo, e meritevole dunque dell'esame della Corte delle leggi;

c4) che, infine, le modificazioni apportate sul piano delle convenzioni internazionali al regime della limitazione della responsabilità del vettore, con i protocolli di Visby e Bruxelles prima ricordati, non hanno sinora trovato eco nella disciplina del trasporto marittimo interno, sebbene in origine l'art. 423 del codice della navigazione avesse proprio lo scopo di conformare il regime del trasporto marittimo interno a quello del trasporto internazionale secondo un intento di omogeneità di trattamento rispondente al principio accolto dall'art. 10 della nostra Costituzione;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice navale, nelle parti in cui disciplina la limitazione di responsabilità del vettore nella ipotesi di trasporti nazionali in modo meno favorevole all'utente privato occasionale rispetto alla disciplina prevista, in materia di rilevanza della colpa grave e in materia di misura per sola unità di carico per le ipotesi di trasporto internazionale, per contrasto con l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso, con immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova il 19 ottobre 1988.

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 563

Ordinanza emessa il 12 novembre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 settembre 1990) dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra il fallimento della Edilizia C.M.C. e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Omesso versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro - Condono delle sanzioni civili - Onere del datore di lavoro moroso, per i contributi anteriori al 20 novembre 1985, di versare i contributi stessi entro il 20 febbraio 1986 onde evitare il pagamento delle somme aggiuntive a titolo di sanzione civile - Mancata distinzione tra debitori morosi *in bonis* e debitori morosi falliti, attesa la difficoltà per questi ultimi di assolvere all'onere in questione per l'eccessiva brevità del termine ed attesa anche la diversa più favorevole disciplina prevista per le aziende in amministrazione controllata che possono assolvere a detto onere entro trenta giorni dalla data di chiusura della procedura - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio dei debitori falliti.

(D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, art. 1, terzo e sesto comma, convertito con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa dal fallimento della Edilizia C.M.C. S.r.l. in persona del suo curatore, dott. Arduino Pellerano, elettivamente domiciliato in Genova, piazza Corvetto, 2/4, presso l'avv. Carlo Loi, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di appello, convenuto appellante, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) con sede centrale in Roma ed elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre, 8/21, presso l'avv. Bianca Aimi, che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti a rogito notar D'Alessandro di Roma, attore appellato.

IN FATTO

Con atto depositato in cancelleria il 26 ottobre 1983 l'I.N.P.S. ha chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento della Edilizia C.M.C. S.r.l. per un credito complessivo di L. 275.989.841, di cui L. 42.052.138 col privilegio *ex art. 2753* del codice civile, L. 137.968.217 col privilegio *ex art. 2754* del codice civile e L. 95.969.486 in via chirografaria, per contributi omessi e sanzioni civili relativi al periodo dal 1° febbraio al 9 agosto 1983.

Il giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo ha ammesso il credito nei limiti di L. 82.050.870, oltre interessi in via chirografaria *ex art. 55*, legge fall., contestata la differenza in privilegio ed in chirografo perchè non dovuta.

A seguito di opposizione *ex art. 98* della legge fall., proposta dall'I.N.P.S., il tribunale di Genova, con sentenza non definitiva in data 27 marzo-28 maggio 1986, ha dichiarato il fallimento Edilizia C.M.C. tenuto a corrispondere all'I.N.P.S., per il mancato versamento dei contributi *de quibus*, le somme aggiuntive di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1986, n. 11, graduate secondo i periodi di omissione da calcolarsi fino alla data della dichiarazione di fallimento del debitore, dando atto che l'I.N.P.S., fermo l'importo di L. 82.050.870 già ammesso al passivo in via privilegiata, aveva ridotto la sua ulteriore pretesa all'ammissione al passivo di L. 131.471.672 per sanzioni civili. Con separata ordinanza collegiale rimetteva le parti davanti al giudice istruttore per i relativi conteggi.

Avverso tale sentenza ha proposto appello a questa corte il curatore del fallimento, chiedendo con due motivi di appello, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione allo stato passivo per l'insussistenza dell'obbligo di pagare le richieste somme aggiuntive. L'I.N.P.S., costituitosi, ha chiesto invece, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Con separata sentenza non definitiva in data odierna, questa Corte, in accoglimento del secondo motivo di appello, ha ritenuto non dovute ed escluse dallo stato passivo del fallimento le somme aggiuntive pretese dall'I.N.P.S. per il mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nel mese di luglio e nei primi nove giorni dell'agosto 1983, restringendo la materia del contendere alle sanzioni civili pretese per il mancato pagamento dei contributi maturati nei periodi 1° febbraio-30 giugno 1983.

Per quanto riguarda le sanzioni civili relative al mancato pagamento dei contributi maturati nel suddetto periodo, in applicazione del terzo e sesto comma dell'art. 1 del d.l. n. 688/1985, convertito nella legge n. 11/1986, ha ritenuto che incombesse al curatore del fallimento l'onere del versamento dei contributi omessi, entro il 20 febbraio 1986, al fine di ottenere il condono delle sanzioni civili oggetto della controversia.

Con questa ordinanza si dispone, però, la sospensione della decisione sull'ammissione al passivo delle sanzioni civili diverse da quelle su cui è stato deciso con la sentenza non definitiva, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e sesto comma del d.-l. 2 dicembre 1985, n. 688; convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

IN DIRITTO

L'ipotizzata questione di legittimità costituzionale non pare manifestamente infondata, ravvisandosi contrasto delle norme sopra specificate con più principi garantiti dalla Costituzione.

Il terzo e sesto comma del citato art. 1 del d.-l. n. 688/1985, con disposizione retroattiva, hanno esteso le «somme aggiuntive», previste dal primo comma dello stesso articolo per le omissioni contributive future, ai casi di mancato pagamento dei contributi maturati anteriormente al 20 novembre 1985, disponendo, però, che il debitore moroso potesse evitare il pagamento di tali somme aggiuntive, assolvendo, entro il 20 febbraio 1986, l'onere del versamento dei contributi omessi.

Tale facoltà ed onere hanno avuto come destinatari, non solo i debitori morosi *in bonis*, ma anche quelli assoggettati a procedura concorsuale, nulla lasciando pensare che la legge abbia voluto escludere dal beneficio questi ultimi.

E che il beneficio sia stato concesso anche ai debitori assoggettati a procedura concorsuale risulta implicitamente anche dalla disposizione del comma 8-ter dello stesso art. 1 in esame, la quale tra i soggetti sottoposti a procedura concorsuale distingue «le aziende che si trovino in amministrazione controllata o straordinaria alla data del 31 dicembre 1985» per consentire loro di ottenere il condono delle sanzioni civili *de quibus*, assolvendo l'onere del pagamento dei contributi omessi, non entro il 20 febbraio 1986, come gli altri, ma nel più comodo termine di «trenta giorni dalla data di chiusura della procedura». La distinzione, infatti, non avrebbe avuto alcun senso se non sottointendesse che i debitori sottoposti ad altre procedure potessero godere del beneficio, sia pure nel rispetto del termine del 20 febbraio 1986, previsto per la generalità dei soggetti.

Ma tanto premesso e ritenuto, appare agevole ipotizzare l'illegittimità delle disposizioni del terzo e sesto comma in esame per il loro contrasto col principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, a causa del trattamento irrazionalmente deteriore apprestato ai debitori morosi, assoggettati a fallimento, sia rispetto ai debitori *in bonis*, sia rispetto ai debitori che si trovino in amministrazione controllata o straordinaria.

Non è stata, infatti, una scelta ragionevole quella di accomunare nello stesso trattamento — subordinazione del condono delle sanzioni civili all'assolvimento dell'onere di versare i contributi omessi entro il breve termine del 20 febbraio 1986 — i debitori *in bonis* e quelli sottoposti a fallimento; essendo noto che mentre i primi godono della piena disponibilità del loro patrimonio e possono adempiere quell'onere con la massima sollecitudine senza preoccuparsi della *par condicio creditorum*, i secondi, invece, privati della disponibilità dei loro beni per lo *status* di falliti, e, quindi, in una situazione incomparabilmente deteriore rispetto a quella dei primi, non hanno alcuna possibilità di adempiere l'onere che condiziona il condono in modo tempestivo, con la conseguenza che ai debitori falliti doveva essere assegnato un termine più appropriato alla loro situazione.

L'irrazionalità della scelta appare ancor più evidente dal confronto del trattamento riservato ai falliti rispetto a quello estremamente favorevole ideato per i debitori assoggettati ad amministrazione controllata o straordinaria; cui è stato concesso di assolvere l'onere del pagamento dei contributi omessi «entro trenta giorni dalla chiusura della procedura» (comma 8-ter). Se si considera che l'amministrazione straordinaria è in gran parte regolata dalle stesse norme che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa e che questa è retta da molte regole recepite dalla normativa sul fallimento, è agevole concludere che un trattamento differenziato rispetto a quello dei debitori *in bonis*, analogo, se non uguale, a quello predisposto per i debitori in amministrazione controllata o straordinaria, sarebbe stato necessario anche per i debitori falliti. Ciò per il principio secondo cui non è razionale né l'accomunamento sotto la stessa disciplina di situazioni differenziate, quali quelle dei debitori *in bonis* e dei debitori falliti, né il trattamento radicalmente diverso di posizioni molto somiglianti, quali quelle dei debitori falliti e dei debitori in amministrazione controllata e, specialmente, in amministrazione straordinaria.

Non è manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale delle due disposizioni con riferimento all'art. 24 della Costituzione, posto che il termine del 20 febbraio 1986, assegnato ai debitori falliti per il versamento dei contributi omessi e per l'ottenimento del condono, essendo della durata di appena venti giorni, è talmente breve, in relazione alla necessità dei curatori fallimentari di effettuare i pagamenti nel rispetto della legge del concorso, da sopprimere praticamente la possibilità dei falliti di beneficiare del condono. Basta considerare che i pagamenti dei debiti anteriori al fallimento non possono in ogni caso essere comunque effettuati prima del deposito in cancelleria dello stato passivo esecutivo — e, cioè, prima di almeno cinquanta giorni — e che dopo detto deposito i pagamenti possono essere effettuati solo in sede di esecuzione di piani di riparto e solo per i creditori in questi utilmente collocati nel rispetto rigoroso delle cause legittime di prelazione.

Conclusivamente, non pare manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle norme denunciate nella parte in cui non prevedono per i debitori morosi assoggettati a procedura fallimentare, in luogo del termine fisso del 20 febbraio 1986, un termine variabile tale da consentire ai curatori di versare i contributi omessi, e così beneficiare del condono delle somme aggiuntive, in sede di esecuzione del piano di ripartizione dell'attivo in cui i contributi omessi siano stati utilmente collocati.

Sulla rilevanza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale non può esservi alcun dubbio, posto che l'accoglimento di esse consentirebbe al fallito di beneficiare del condono delle sanzioni civili *de quibus* condizionatamente al pagamento dei contributi omessi nel corso della procedura e nel rispetto delle sue regole, mentre con l'applicazione delle norme nella formulazione attuale il fallito non ha alcuna possibilità di fruirne.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e sesto comma del d.-l. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione per i motivi di cui in motivazione;

Sospende il giudizio definitivo sull'appello avverso la sentenza del tribunale di Genova in data 27 marzo-28 maggio 1986, emessa inter partes;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio il 12 novembre 1987.

Il presidente: (firma illeggibile)

90C1092

N. 564

Ordinanza emessa il 12 novembre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 settembre 1990) dalla corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra il fallimento impresa edile Ceccoli Mario e l'I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Omesso versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro - Condono delle sanzioni civili - Onere del datore di lavoro moroso, per i contributi anteriori al 20 novembre 1985, di versare i contributi stessi entro il 20 febbraio 1986 onde evitare il pagamento delle somme aggiuntive a titolo di sanzione civile - Mancata distinzione tra debitori morosi *in bonis* e debitori morosi falliti, attesa la difficoltà per questi ultimi di assolvere all'onere in questione per l'eccessiva brevità del termine ed attesa anche la diversa più favorevole disciplina prevista per le aziende in amministrazione controllata che possono assolvere a detto onere entro trenta giorni dalla data di chiusura della procedura - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio dei debitori falliti.

(D.-L. 2 dicembre 1985, n. 688, art. 1, terzo e sesto comma, convertito con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa dal fallimento impresa edile Ceccoli Mario in persona del suo curatore dott. Arduino Pellerano, elettivamente domiciliato in Genova, piazza Corvetto, 2/4, presso l'avv. Carlo Loi, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di appello, convenuto appellante, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) con sede centrale in Roma ed elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre, 8/21, presso l'avv. Bianca Aimi, che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti a rogito notar D'Alessandro di Roma, attore appellato.

IN FATTO

Con atto depositato in cancelleria il 9 novembre 1983 l'I.N.P.S. ha chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento dell'impresa edile Ceccoli Mario per un credito complessivo di L. 82.956.551, di cui L. 54.768.797 in via privilegiata e L. 28.187.754 in via chirografica, maturato nei periodi 1° luglio-30 settembre 1974 e 1° maggio-9 agosto 1983, per omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali verso l'I.N.A.M. e l'I.N.P.S., rispettivamente.

Il giudice delegato, in sede di verifica dello stato passivo, ha ammesso il credito nei limiti di L. 29.794.468, di cui L. 28.187.755 in via privilegiata e L. 1.604.713 in via chirografica, contestando la differenza per sanzioni civili al 200% (L. 28.187.754 in privilegio e L. 28.187.754 in chirografo) perché non motivata.

A seguito di opposizione ex art. 98 della legge fallimentare, proposta dall'I.N.P.S. il tribunale di Genova, con sentenza non definitiva in data 27 marzo-28 maggio 1986, ha dichiarato il fallimento Ceccoli tenuto a corrispondere all'I.N.P.S., per il mancato versamento dei contributi *de quibus*, le somme aggiuntive di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1986, n. 11, graduate secondo i periodi di omissione da calcolarsi fino alla data della dichiarazione di fallimento del debitore. Con separata ordinanza collegiale rimetteva le parti davanti al giudice istruttore per i relativi conteggi.

Avverso tale sentenza ha proposto appello a questa corte il curatore del fallimento, chiedendo con tre motivi di impugnazione, in riforma della sentenza appellata, il rigetto dell'opposizione allo stato passivo per l'insussistenza dell'obbligo di pagare le richieste somme aggiuntive. L'I.N.P.S., costituitosi, ha chiesto, invece, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Con separata sentenza non definitiva in data odierna, questa corte, in accoglimento del secondo motivo di appello, ha ritenuto non dovute ed escluse dallo stato passivo del fallimento le somme aggiuntive pretese dall'I.N.P.S. per il mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nel mese di luglio e nei primi otto giorni dell'agosto 1983; restringendo la materia del contendere alle sanzioni civili pretese per il mancato pagamento dei contributi maturati nei periodi 1° luglio-30 settembre 1974 e 1° maggio-30 giugno 1983.

Ha respinto il terzo motivo di appello, concernente la contestazione da parte del curatore di una differenza per sanzioni civili relative all'omesso versamento di contributi maturati nel febbraio 1983, non essendo risultato che l'I.N.P.S. avesse chiesto sanzioni civili per inadempimenti relativi a contributi di quel periodo.

Per quanto riguarda le sanzioni civili relative al mancato pagamento di contributi maturati nei suddetti periodi 1° luglio-30 settembre 1974 e 1° maggio-30 giugno 1983, in applicazione del terzo e sesto comma art. 1 del decreto-legge n. 688/1985, convertito nella legge n. 11/1986, ha ritenuto che incombesse al curatore del fallimento l'onere del versamento dei contributi omessi, entro il 20 febbraio 1986, al fine di ottenere il condono delle sanzioni civili oggetto della controversia.

Con questa ordinanza, si dispone, però, la sospensione della decisione sull'ammissione al passivo delle sanzioni civili diverse da quelle su cui è stato deciso con la sentenza non definitiva, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e sesto comma, del d.l. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

• IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 563/1990).

N. 565

Ordinanza emessa il 31 maggio 1990 dal tribunale militare di Palermo nel procedimento penale a carico di Sciortino Ciro

Processo penale - Nuovo codice - Intervenuta amnistia - Applicabilità - Immediata declaratoria - Non previsto inserimento, nel fascicolo del dibattimento, della documentazione concernente le indagini compiute - Lamentata impossibilità di valutare l'esistenza di altre cause di non punibilità - Disparità di trattamento degli imputati nella fase preliminare rispetto a quelli nell'udienza dibattimentale - Contrasto con il principio di presunzione di innocenza.

(C.P.P. 1988, artt. 129, secondo comma, e 431; d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, lett. a); c.p.m.p., art. 196).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Sciortino Ciro, nato il 12 ottobre 1955 a Bagheria brigadiere dei carabinieri imputato di ingiuria ad inferiore aggravata (articoli 196, secondo comma e 47 numeri 2 e 4 del c.p.m.p.) perché offendeva il prestigio l'onore e la dignità dell'inferiore carabiniere La Placa Giuseppe, pronunciando a sua presenza la frase a lui diretta: «Il mafioso palermitano sta andando a spostare la macchina».

Con le aggravanti del grado rivestito quale Brigadiere dei carabinieri e dell'aver commesso il fatto in presenza di tre e più militari. In Locri il 24 maggio 1989.

Il giudice per le indagini preliminari in sede, con decreto in data 19 dicembre 1989 disponeva il rinvio a giudizio avanti al tribunale militare di Palermo del brigatiere dei Carabinieri Sciortino Ciro e del carabiniere La Placa Giuseppe per i reati loro rispettivamente contestati nella rubrica.

All'udienza odierna, avendo il difensore del brigatiere Sciortino comunicato per lettera che sarebbe intervenuto alla tarda mattinata per altri impegni professionali, il difensore del carabiniere La Placa ha chiesto l'immediata attazione della causa relativa al suo assistito.

Sentito il p.m. che non si è opposto, il tribunale, a norma dell'art. 18, n. 2 del c.p.p.; ha accolto l'istanza difensiva, parando i processi, e su conforme richiesta delle parti ha dichiarato con sentenza non doversi procedere a carico del La Placa Giuseppe in ordine al reato di disobbedienza ascrittogli, essendo il reato stesso estinto per amnistia ai sensi dell'art. 1, lettera a), del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75.

Successivamente, ottenuta la presenza del brig. Sciortino e del suo difensore, il presidente, dichiarato aperto il dibattimento anche nei ... (illeggibile) ... secondo imputato, ha dato la parola al p.m., il quale, preliminarmente, ha chiesto che in ordine al reato di ingiuria ad inferiore aggravata (articoli 196, secondo comma e 47, numeri 2 e 4) contestato allo Sciortino il tribunale dichiari, non doversi procedere essendo il reato stesso estinto per amnistia (articolo ... "illeggibile" ... al d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75). Il difensore invece, ha chiesto che il tribunale, senza applicare immediatamente il provvedimento di clemenza, entrando nel merito della causa valuti in sostanza se (a prescindere dall'amnistia alla quale l'imputato non intende rinunciare), non debba nei confronti del brigatiere Sciortino essere, pronunciata sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, secondo comma, del c.p.p.; risultando evidente dagli atti che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge ... (illeggibile).

Dopo l'iniziale opposizione del p.m. le parti hanno sollevato eccezione di incostituzionalità dell'articolo 129, secondo comma del c.p.p.; in relazione agli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui la norma processuale scrive che il giudice del dibattimento debba applicare una causa estintiva del reato senza potere valutare se risultante la non punibilità dell'imputato. E ciò a causa della mancanza, nel fascicolo per il dibattimento formato ai sensi dell'art. 431 del c.p.p., di qualsiasi atto contenente indicazioni probatorie.

Il tribunale osserva in proposito che effettivamente, contestualmente al decreto di rinvio a giudizio, è stato messo a questo tribunale il fascicolo di cui all'art. 431 del c.p.p.; contenente, oltre al decreto, soltanto la richiesta del p.m. e del difensore di citazione di alcuni testimoni ed i certificati penali.

Ciò premesso, si rileva che l'art. 129 del c.p.p., nel ricalcare l'art. 152 del codice del 1930, stabilisce che il giudice del dibattimento debba assolvere nel merito l'imputato, anche in presenza di una causa estintiva del reato, quando risulti evidente «dagli atti» la sua «innocenza». In pratica, però, l'art. 129 del c.p.p., non consente una siffatta soluzione (certamente più favorevole all'imputato) in quanto, a causa della disposizione dell'art. 431 del c.p.p.; il giudice non è in possesso di alcun «atto» che gli consenta un qualsiasi esame circa la eventuale assoluta infondatezza della *notitia criminis*.

La conseguenza è che, qualora il reato contestato rientri fra quelli per i quali è stata concessa amnistia (come nella fattispecie), l'imputato non può sperare di ottenere una sentenza di assoluzione (che anche dal punto di vista «morale») e provvedimento diverso da quello che dichiara n.d.p. per la causa estintiva, se non rinunciando espressamente all'amnistia ed affrontando il rischio di un processo che potrebbe concludersi anche con una condanna.

In tal senso, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle parti, dell'art. 129, secondo comma, e di riflesso anche dell'art. 431 del c.p.p., appare rilevante ai fini del presente giudizio, e non manifestamente infondata.

Infatti il contratto con gli articoli della Costituzione n. 3 (uguaglianza dei cittadini davanti alla legge), 24 (inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento) e 27 (presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva), è determinato, in primo luogo, dalla disparità di trattamento fra l'imputato nella fase dibattimentale e l'imputato ... (*illeggibile*) ... Infatti il g.i.p., in tale sede essendogli stato trasmesso il fascicolo del p.m. completo di tutti gli atti di indagine (art. 416 del c.p.p.), ben può pronunciare sentenza di non luogo a procedere, anche in presenza di una causa di estinzione e del reato, secondo il disposto degli articoli 425 ... (*illeggibile*) ... del c.p.p.

Una tale situazione, al dibattimento, si traduce, invece, in una violazione del diritto di difesa proprio nella fase processuale nella quale, tale diritto, dovrebbe essere maggiormente garantito, non avendo l'imputato possibilità di ottenere l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità senza rinunciare all'amnistia eventualmente applicabile.

Infine, pur non presupponendo affatto la dichiarazione di non doversi procedere per amnistia una affermazione di responsabilità, non vi è dubbio che essa non costituisce neppure pronuncia di innocenza a differenza della sentenza di assoluzione *ex art. 129*, secondo comma del c.p.p.), ed è pertanto palese, negli articoli in questione il contrasto con la presunzione di innocenza dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, n. 129, secondo comma, 431, del c.p.p., 1, lettera a) del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, 196 del c.p.m.p.;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo comma del c.p.p. nella parte in cui prescrive che il giudice del dibattimento debba applicare l'amnistia senza potere disporre di elementi per valutare se risulti evidente dagli atti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato, e cioè perché l'art. 431 del c.p.p., non elenca fra gli atti ... (*illeggibile*) ... nel fascicolo per il dibattimento anche quelli contenenti la notizia del reato e la documentazione relativa alle indagini compiute;*

Ordina la sospensione del procedimento a carico di Sciortino Ciro e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 31 maggio 1990

Il presidente: SCUDERI

Il giudice estensore: BUTTITA

90C1094

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopcio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORTOFONETO**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliane, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zuccone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICI
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MOHICHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Caribaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Gaibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Martedì, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 38

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Elinea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Ortano 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 5
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirella (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Balduino, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 296.000 |
| - semestrale | L. | 160.000 |
| Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 52.000 |
| - semestrale | L. | 36.000 |
| Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 166.000 |
| - semestrale | L. | 88.000 |
| Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 52.000 |
| - semestrale | L. | 36.000 |
| Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | L. | 166.000 |
| - semestrale | L. | 90.000 |
| Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 556.000 |
| - semestrale | L. | 300.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi» | L. | 2.400 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|-------------------------------------------------------------|----|---------|
| Abbonamento annuale | L. | 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|-----------------------------------|----|--------|
| Abbonamento annuale | L. | 60.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 6.000 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | Prezzi di vendita | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| | Italia | Estero |
| <i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|--------------------------------------------------------------|----|---------|
| Abbonamento annuale | L. | 255.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 155.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.200 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 1 0 0 3 8 0 9 0 0 4 0 0 0 *

L. 4.000